



<https://publications.dainst.org>

iDAI.publications

ELEKTRONISCHE PUBLIKATIONEN DES
DEUTSCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS

Dies ist ein digitaler Sonderdruck des Beitrags / This is a digital offprint of the article

Michele Faraguna

A proposito degli archivi nel mondo greco: terra e registrazioni fondiarie

aus / from

Chiron

Ausgabe / Issue **30 • 2000**

Seite / Page **65–116**

<https://publications.dainst.org/journals/chiron/222/4847> • urn:nbn:de:0048-chiron-2000-30-p65-116-v4847.6

Verantwortliche Redaktion / Publishing editor

Redaktion Chiron | Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts, Amalienstr. 73 b, 80799 München

Weitere Informationen unter / For further information see <https://publications.dainst.org/journals/chiron>

ISSN der Online-Ausgabe / ISSN of the online edition **2510-5396**

Verlag / Publisher **Verlag C. H. Beck, München**

©2017 Deutsches Archäologisches Institut

Deutsches Archäologisches Institut, Zentrale, Podbielskiallee 69–71, 14195 Berlin, Tel: +49 30 187711-0

Email: info@dainst.de / Web: dainst.org

Nutzungsbedingungen: Mit dem Herunterladen erkennen Sie die Nutzungsbedingungen (<https://publications.dainst.org/terms-of-use>) von iDAI.publications an. Die Nutzung der Inhalte ist ausschließlich privaten Nutzerinnen / Nutzern für den eigenen wissenschaftlichen und sonstigen privaten Gebrauch gestattet. Sämtliche Texte, Bilder und sonstige Inhalte in diesem Dokument unterliegen dem Schutz des Urheberrechts gemäß dem Urheberrechtsgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Die Inhalte können von Ihnen nur dann genutzt und vervielfältigt werden, wenn Ihnen dies im Einzelfall durch den Rechteinhaber oder die Schrankenregelungen des Urheberrechts gestattet ist. Jede Art der Nutzung zu gewerblichen Zwecken ist untersagt. Zu den Möglichkeiten einer Lizenzierung von Nutzungsrechten wenden Sie sich bitte direkt an die verantwortlichen Herausgeberinnen/Herausgeber der entsprechenden Publikationsorgane oder an die Online-Redaktion des Deutschen Archäologischen Instituts (info@dainst.de).

Terms of use: By downloading you accept the terms of use (<https://publications.dainst.org/terms-of-use>) of iDAI.publications. All materials including texts, articles, images and other content contained in this document are subject to the German copyright. The contents are for personal use only and may only be reproduced or made accessible to third parties if you have gained permission from the copyright owner. Any form of commercial use is expressly prohibited. When seeking the granting of licenses of use or permission to reproduce any kind of material please contact the responsible editors of the publications or contact the Deutsches Archäologisches Institut (info@dainst.de).

A proposito degli archivi nel mondo greco:
terra e registrazioni fondiarie

§ 1. Nelle Leggi, dopo avere stabilito per la città di Magnesia le modalità di distribuzione della terra e avere disposto l'assoluta inalienabilità dei lotti, Platone prescrive che si proceda alla redazione di «archivi» su tavole di cipresso, da custodire ἐν τοῖς ἱεροῖς, destinati a preservare per l'eterno la memoria della ripartizione originaria dei κληροί (741c: γράψαντες δὲ ἐν τοῖς ἱεροῖς θήσουσι κυπαριτίνας μνήμας εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον καταγεγραμμένας). Tali «archivi» sarebbero poi stati affidati a magistrati, presumibilmente i νομοφύλακες, incaricati di custodirli e di impedire il verificarsi di trasgressioni in rapporto al regime della terra (741c–d). In modo analogo, Platone prescrive che i medesimi magistrati tenessero registri *pubblici* in cui venissero annotati tutti gli acquisti di beni mobili (κτήσις ... πᾶσα), in modo da rendere agevoli i processi in materia di χρήματα (745a: ἡ δὲ κτήσις χωρὶς τοῦ κλήρου πάντων πᾶσα ἐν τῷ φανερόῳ γεγράφθω παρὰ φύλαξιν ἄρχουσιν οἷς ἂν ὁ νόμος προστάξῃ, ὅπως ἂν αἱ δίκαι περὶ πάντων, ὅσαι εἰς χρήματα, ῥᾷδιαι τε ὦσι καὶ σφόδρα σαφεῖς) e di consentire in tal modo la rapida risoluzione di ogni eventuale disputa (cfr. anche 914c–d). Si potrebbe naturalmente evidenziare come, per quanto i due casi possano apparire paralleli, alla loro base vi siano sostanziali differenze nell'uso e nella concezione della funzione della scrittura.¹ Mentre infatti nel caso dei registri mobiliari la registrazione scritta, oltre che avere finalità pratiche e giuridiche, rispondeva ad una volontà repressiva di controllo delle ricchezze (754d–e),² in quello delle tavole di cipresso sembra essere soprattutto prevalente il valore simbolico: iscritte per durare nel tempo e su materiale inalterabile (e quindi non aggiornabili), la loro utilità, nonostante il divieto di alienabilità dei lotti, era infatti inevitabilmente destinata a svanire nell'arco di qualche generazione.

Gli «archivi» della città di Magnesia, nella pluralità, ma anche nell'ambiguità delle loro funzioni, sembrano quindi paradigmaticamente riassumere in sé tutti

¹ Sull'uso della scrittura nella città delle Leggi si veda ora J.-M. BERTRAND, De l'usage de l'épigraphie dans la cité des Magnètes, in: Symposium 1995, edd. G. THÜR – J. VÉLISSAROPOULOS-KARAKOSTAS, 1997, 27–55.

² M. PIÉART, Platon et la cité grecque. Théorie et réalité dans la constitution des «Lois», 1974, 172–176.

quegli elementi e quei caratteri che gli studiosi moderni hanno di volta in volta, secondo le diverse impostazioni, attribuito agli «archivi» delle città greche.³ Limitando per ora il nostro campo di indagine alle «tavole» relative alla distribuzione dei κληροί, il problema che si vuole qui investigare è peraltro molto più ristretto e riguarda in particolare le «fonti», il modello cui Platone poteva essersi ispirato per questo aspetto della sua «seconda città». La questione certamente non è nuova: più volte posta dagli studiosi essa è stata anzi per lo più risolta in senso negativo, al punto che la communis opinio appare bene sintetizzata dalle parole di M. PIÉART: «il ne semble pas que des cadastres aient existé en Grèce et Platon a sans doute innové».⁴ Obiettivo della presente ricerca è quello di sottoporre a verifica il fondamento di tale dottrina attraverso un esame sistematico di quanto le fonti, letterarie e, soprattutto, epigrafiche, ci hanno tramandato in materia di registrazioni fondiari nel mondo greco.

§ 2. Nel VI libro della Politica Aristotele introduce una rassegna delle magistrature considerate indispensabili (ἀναγκαῖαι) per l'esistenza stessa nonché per il corretto e ordinato funzionamento della polis (1321b4–29).⁵ Accanto agli ἀστυνόμοι, con funzioni di polizia urbana tra le quali anche quella della supervisione sui confini delle proprietà ([ἐπιμέλεια] τῶν ὁρίων τῶν πρὸς ἀλλήλους), volta ad impedire l'insorgere di dispute (ὅπως ἀνεγκλήτως ἔχωσι),⁶ e agli ἀγο-

³ Tra i contributi più recenti cfr. S. GEORGOUDI, *Manières d'archivage et archives de cités*, in: *Les savoirs de l'écriture. En Grèce ancienne*, ed. M. DETIENNE, 1988, 221–247; R. THOMAS, *Literacy and Orality in Ancient Greece*, 1992, 74–100 e 132–157; W. K. PRITCHETT, *Greek Archives, Cults, and Topography*, 1996, 14–36; e, ora, J. P. SICKINGER, *Public Records and Archives in Classical Athens*, 1999.

⁴ PIÉART, *Platon et la Cité grecque cit.*, 177.

⁵ Il VI appartiene a quel gruppo di libri della Politica (IV–VI), composti dopo il 336, in cui l'oggetto della πολιτική (ἐπιστήμη) viene analizzato a partire dal concreto funzionamento degli stati (donde la discussa definizione jaegeriana di «empirische Bücher»). Sulla struttura della Politica e sul problema della composizione dell'opera che da essa ha origine si vedano, in generale, R. LAURENTI, *Genesi e formazione della «Politica» di Aristotele*, 1965; H. FLASHAR, *Aristoteles*, in: F. UEBERWEG, *Grundriss der Geschichte der Philosophie*, ed. H. FLASHAR, III, 1983, 248–252, 343–356; e, da ultimo, E. SCHÜTRUMPF, *Aristoteles, Politik: Buch I*, 1991, 39–56, tutti con ampia rassegna e discussione della moderna dossografia; sui libri IV–VI cfr. in particolare LAURENTI, op. cit., 62–81; C. J. ROWE, *Aims and Methods in Aristotle's Politics*, CQ 27, 1977, 159–172; E. SCHÜTRUMPF – H.-J. GEHRKE, *Aristoteles, Politik: Buch IV–VI*, 1996, 109–185 e, sul cap. 8 del VI libro, qui in esame, 655–665.

⁶ Sulle competenze degli ἀστυνόμοι nel mondo greco si veda ora la sistematica indagine di D. HENNIG, *Staatliche Ansprüche an privaten Immobilienbesitz in der klassischen und hellenistischen Polis*, Chiron 25, 1995, 235–282. Rimane naturalmente discusso fino a che punto Aristotele fondasse le sue considerazioni sull'esempio del modello istituzionale ateniese. Atene certamente rientrava nel caso di quelle *poleis* in cui, per le dimensioni e la complessità del sistema amministrativo, le competenze che Aristotele genericamente attribuisce agli *astynomoi* erano ripartite tra più collegi di magistrati. Sugli

νόμοι (ο ὕλωροί) con analoghi, benché non specificati compiti in relazione alla *chora*,⁷ viene pertanto menzionata ἡ ἀρχὴ πρὸς ἣν ἀναγράφεσθαι δεῖ τὰ τε ἴδια συμβόλαια καὶ τὰς κρίσεις ἐκ τῶν δικαστηρίων, i cui detentori portavano, secondo i casi, i nomi di ἱερομνήμονες καὶ ἐπιστάται καὶ μνήμονες e simili (1321b34–40).⁸ Un riferimento ai medesimi magistrati compare inoltre nel VII libro dell'opera, a 1331b6–11, dove, nell'ambito della discussione dello stato ideale, è prescritto che «i magistrati che soprintendono alla stipulazione dei contratti, alla registrazione delle accuse, alle citazioni e ad altre funzioni del genere, oppure alla sorveglianza del mercato o della città, devono risiedere nella piazza o in qualche punto centrale di ritrovo» (τῶν δ' ἄρχείων ὅσα περὶ τὰ συμβόλαια ποιῆται τὴν ἐπιμέλειαν, περὶ τε γραφὰς δικῶν καὶ τὰς κλήσεις καὶ τὴν ἄλλην τὴν τοιαύτην διοίκησιν, ἔτι δὲ περὶ τὴν ἀγορανομίαν καὶ τὴν καλουμένην ἀστυνομίαν, πρὸς ἀγορᾶ μὲν δεῖ καὶ συνόδῳ τινὶ κοινῇ κατεσκευάσθαι). Questo secondo passo potrebbe avere per noi interessanti implicazioni soprattutto sotto il profilo cronologico: se infatti, come per lo più si ammette, i libri VII e VIII sono quelli in cui nel modo più netto si percepisce l'influenza del pensiero platonico,

ὁδοποιοί cfr. Arist. Ath. Pol. 54,1 con P.J. RHODES, A Commentary on the Aristotelian Athenaiion Politeia, 1985², 596–597; H. LOHMANN, Atene. Forschungen zu Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur des klassischen Attika, I, 1993, 238–239. Sugli ἐπιμεληταὶ τῶν κρηνῶν v. Arist. Ath. Pol. 43,1, su cui R. KOERNER, Zu Recht und Verwaltung der griechischen Wasserversorgung, APF 22–23, 1974, 190–191; RHODES, A Commentary cit., 516–517; CHR. HABICHT, Pytheas von Alopeke, Aufseher über die Brunnen Attikas, ZPE 77, 1989, 83–87; M.P.J. DILLON, The Importance of the Water Supply at Athens: The Role of the ἐπιμελητὴς τῶν κρηνῶν, Hermes 124, 1996, 192–204. Dalla trattazione di Arist. Ath. Pol. 50,2, dove è detto che essi τὰς ὁδοὺς κωλύουσι κατοικοδομεῖν, appare inoltre che se gli *astynomoi* ateniesi esercitavano una ἐπιμέλεια sui confini, questa si esplicava soltanto in rapporto alle proprietà pubbliche (per quest'uso tecnico di κατοικοδομεῖν v. anche [Xen.] Ath. Pol. 3,4); v. G.V. LALONDE, Horoi, in: The Athenian Agora XIX, 1991, 5–6; HENNIG, Staatliche Ansprüche cit., 244–248. Cfr. anche KOERNER, Inschriftliche Gesetzestexte der frühen griechischen Polis, ed. K. HALLOF, 1993, nr. 62, pp. 230–238 (V sec. a.C.), A, ll. 9–16, con menzione degli ὁροφύλακες, cui viene prescritto il compito di sorvegliare a che gli ὅροι che delimitavano un'area di terra pubblica, la Λοφίτις, non venissero rimossi, spostati o danneggiati al punto di essere illeggibili (ἦν τίς τινα τῶν ὁρῶν τούτων ἢ ἐξέλει ἢ μεθέλει ἢ ἀφανέα ποιήσῃ κτλ.) (dato il ricorrere, nell'iscrizione, del termine ὅροι mi pare fuor di dubbio che ΟΡΟΦΥΛΑΚΕΣ debba in questo caso essere letto come ὁροφύλακες, e non come ὁροφύλακες, «guardiani delle montagne»; in tal senso anche D. ROUSSET, Les frontières des cités grecques. Premières réflexions à partir du recueil des documents épigraphiques, CCG 5, 1994, 98–99 n. 4).

⁷ Si vedano in proposito PIÉART, Platon et la Cité grecque cit., 270–273 (il quale ritiene tuttavia che Aristotele più che ispirarsi alla realtà delle *poleis* greche avesse soprattutto in mente la città delle Leggi platoniche); M. CORSARO, Qualche osservazione sulle procedure di recupero delle terre pubbliche nelle città greche, in: Symposion 1988, edd. G. NENCI – G. THÜR, 1990, 213–215.

⁸ Cfr. anche 1300b9–12: λέγω δὲ δύναμιν ἀρχῆς οἷον τὴν κυρίαν τῶν προσόδων καὶ τὴν κυρίαν τῆς φυλακῆς· ἄλλο γὰρ εἶδος δυνάμεως οἷον στρατηγίας καὶ τῆς τῶν περὶ τὴν ἀγορὰν συμβολαίων κυρίας.

appare giustificata l'ipotesi che essi debbano appartenere alla produzione del primo Aristotele e collocarsi pertanto ancora negli anni Quaranta del secolo.⁹

Aristotele non precisa quale tipo di contratti privati (συμβόλαια) egli avesse in particolare in mente, ma questo ci viene illustrato da un lemma del lessico di Esichio dal quale emerge la pratica della registrazione pubblica (δημοσία) degli atti di compravendita relativi a χωρία e σώματα: ἐν λευκώμασιν ἔθος ἦν τὰ πιπρασκόμενα χωρία ἢ σώματα δημοσία ἀπογράφεσθαι ἐν σανίσι λευκαῖς, οἱ δὲ πυξίοις κεχρισμένοις λευκῇ γῇ, τὰ ὀνόματα καὶ τῶν κτημάτων καὶ τῶν ἀνδραπόδων καὶ τῶν πριαμένων αὐτά, ἵν' εἴ τις βουληθῇ αἰτιάσασθαι ἐπ' ἀδείας ἔχοι ἐντυχὼν τῷ λευκώματι. E' interessante notare come la medesima notizia ci sia tramandata anche dalla tradizione paremiografica (Corpus Paroemiographorum Graecorum I, App. II, 63 [LEUTSCH-SCHNEIDEWIN], s.v. ἐν λευκώμασι ἐγγράφης), il che rende verisimile l'ipotesi che la pratica dovesse essere ampiamente diffusa e conosciuta.

Rimane a dire il vero la possibilità che il luogo aristotelico e il lemma di Esichio si riferissero a strumenti di pubblicità qualitativamente diversi e che, mentre il primo alludeva alla trascrizione dell'atto in archivio,¹⁰ il secondo riguardasse l'affissione pubblica e pertinesse dunque ad un momento anteriore al perfezionamento della compravendita. Si pone pertanto qui un problema di metodo cui cercheremo in seguito di dare una risposta soprattutto sulla base del materiale epigrafico, e cioè se i λευκώματα, le σανίδες e le altre simili «table» usate per l'affissione, una volta venuta meno la loro funzione di pubblicità, venissero di regola cancellate, come assumeva il FINLEY,¹¹ o non venissero invece nella normale prassi conservate come «materiale di archivio» per eventuali future finalità giuridiche (o fiscali). In quest'ultima ipotesi infatti la differenza tra registrazione in archivio e affissione pubblica verrebbe ad essere più di procedura che di sostanza.

⁹ In tal senso LAURENTI, Genesi e formazione della «Politica» cit., 82–109; SCHÜTRUMPF, Die Analyse der Polis durch Aristoteles, 1980, 1–66, 264–286; FLASBAR, Aristoteles cit., 248–252; cfr. anche, molto sinteticamente, J. AUBONNET, Aristote. Politique, III.1: Livre VII, 1986, 1–10.

¹⁰ La tesi sostenuta da J. PARTSCH, Die griechische Publizität der Grundstücksverträge im Ptolemäerrechte, in: Festschrift für Otto Lenel, 1921, 81–84, secondo cui ἀναγράφω sarebbe stato il verbo tecnico indicante l'affissione pubblica è stata cogentemente confutata nella sua recensione all'opera da W. KUNKEL, Gnomon 3, 1927, 148–151; cfr. anche G. KLAFFENBACH, Bemerkungen zum griechischen Urkundenwesen, SAWB (Kl. für Sprachen, Literatur u. Kunst) 1960, 6, 5–42; GEORGOUDI, Manières d'archivage et archives de cités cit., 225 e 233–239; e, con riferimento al caso dell'Egitto, tolemaico, A. DÉLÉAGE, Les cadastres antiques jusqu'à Dioclétien, EPap 2, 1934, 94: «L'ἀναγραφὴ est l'inscription d'un droit et le mot ne permet pas de préjuger de la forme de l'inscription».

¹¹ M. I. FINLEY, Studies in Land and Credit in Ancient Athens, 500–200 B.C. The Horos-Inscriptions, 1985², 206 n. 17; Id., Ancient History. Evidence and Models, 1985, 30–33; cfr. anche R. THOMAS, Oral Tradition and Written Record in Classical Athens, 1988, 53–54; Ead., Literacy and Orality in Ancient Greece cit., 93–100, 132–144.

Interessante in proposito diviene pertanto, seppure relativo ad un'epoca più tarda, un passo della Pro Flacco ciceroniana in cui vengono narrate le malefatte di un *civis Romanus*, un certo Deciano,¹² nella *polis* di Apollonis, appartenente al *conventus* di Pergamo, in Asia Minore (70–80): qui, mirando ad impadronirsi dei beni di due donne della città, egli aveva fatto in modo che fosse assegnato loro come *κύριος* un certo Polemocrate, suo complice, il quale dovette poi disporre, in quanto tutore, la vendita fraudolenta dei *praedia* allo stesso Deciano. Accusato e condannato *de dolo malo et de fraude* le vendite furono in seguito annullate: *condamnatus est Polemocrates sententiis omnibus; inritae venditiones, inritae proscriptiones* (74). Il termine *proscriptiones* ricorre più volte nel passo ora associato a *venditiones* ora a *emptiones*. In mancanza di ulteriori confronti è naturalmente difficile potere stabilire con esattezza quale fosse il termine greco che Cicerone rendeva in tal modo,¹³ ma se *proscriptio*, come mi pare plausibile, non valeva soltanto ad indicare genericamente l'atto di registrazione, bensì era, secondo la definizione dell'Oxford Latin Dictionary (s.v.), «a written notice announcing a sale»,¹⁴ in altri termini l'equivalente del greco προγραφή (v. sotto § 3), avremmo qui il caso interessante di un annuncio di una vendita conservato anche dopo che la vendita si era realizzata, ovverossia di una *proscriptio*, presumibilmente consultabile su λεύκωμα, o simile materiale, conservata in archivio come documento comprovante, anche per ogni possibile necessità futura, la validità della transazione.

Alla pratica delle registrazioni fondiari ci riporta anche uno degli stratagemmi finanziari narrati nel secondo libro dell'Economico pseudoaristotelico. A proposito della *polis* di Mende, nella Calcidica, e in un contesto da riferire alla prima metà del IV secolo, è infatti detto che Μενδαῖοι δὲ τὰ μὲν ἀπὸ λιμένων καὶ τῶν ἄλλων τελῶν αὐτοῖς προσπορευόμενα [ἐχρῶντο] εἰς διοίκησιν τῆς πόλεως, τὰ δὲ ἀπὸ τῆς γῆς καὶ οἰκῶν τέλη οὐκ ἔπραττον, ἀλλ' ἀνέγραφον τοὺς ἔχοντας· ὅποτε δὲ δεηθεῖεν χρημάτων, ἀπεδίδοσαν (ὥς) ὀφείλοντες· ἐκέρδαινον οὖν τὸν παρεληλυθότα χρόνον ἀτόκοις τοῖς χρήμασιν ἀποκεχρημένοι (1350a6–11). Il passo è di grande interesse in quanto sembra quanto meno suggerire una riconsiderazione del luogo comune secondo cui nel mondo greco non sarebbe esistita alcuna forma di tassazione diretta sugli immobili (qui γῆ καὶ

¹² Sulla famiglia del personaggio cfr. E. BADIEN, P. Decius P. f. Subulo. An Orator of the Time of the Gracchi, JRS 46, 1956, 91–96.

¹³ Appare in ogni caso chiaro dal passo come Deciano avesse, almeno formalmente, cercato di legalizzare la vendita nel pieno rispetto delle leggi greche locali; cfr. R. DARESTE, Pro Flacco, XXIX–XXXII, in: Mélanges Graux, 1884, 7–12; A. J. MARSHALL, Romans under Chian Law, GRBS 10, 1969, in part. 267–269.

¹⁴ Nello stesso senso E. WEISS, Griechisches Privatrecht I, 1923, 260. Non si può naturalmente escludere del tutto che *proscriptio* si riferisse qui alla «trascrizione» (ἀναγραφή) dell'atto; così DARESTE, Pro Flacco cit., 8, seguito da L. BEAUCHET, Histoire du droit privé de la république athénienne III, 1897, 332 n. 3. Cfr. anche T. L. B. WEBSTER, Pro L. Flacco Oratio, 1931, 94.

οἰκία),¹⁵ ma nello stesso tempo, proprio per il carattere straordinario degli espedienti descritti nella sezione «storica» dell'opera, appare difficile valutare in che modo e fino a che punto le pratiche che l'anonimo autore portava ad esempio possano essere considerate innovative o, all'opposto, di comune applicazione. Nel caso specifico va peraltro osservato che ciò che agli occhi del compilatore del trattatello appariva degno di nota non era il fatto che la città tenesse un registro fondiario,¹⁶ bensì il fatto che si astenesse per quanto possibile dalla riscossione dei τέλη. Il tipo di registrazioni cui si allude nel passo potrebbero peraltro collocarsi su un piano diverso da quello dei registri delle vendite finora considerati: se ne deduce infatti che, conformemente alle sue finalità fiscali, esse dovevano essere organizzate su base personale, in altri termini secondo i proprietari (τοὺς ἔχοντας).

Ad analoghe, benché più elaborate, modalità di organizzazione degli «archivi» ci riporta inoltre un altro stratagemma descritto nella medesima operetta, questa volta riferito agli Ἀθηναῖοι...οἱ ἐν Ποτιδαίᾳ οἰκοῦντες, anch'essi messi di fronte alla pressante necessità di raccogliere fondi per finalità belliche ([Arist.] Oec. 1347a18–24). Benché il contesto dell'episodio e i dettagli tecnici dell'operazione non siano stati ancora del tutto chiariti,¹⁷ vi è un certo consenso tra gli studiosi nel riferire il passo alla cleruchia ateniese di IV secolo e nell'identificare la guerra in questione con il conflitto, poi fatale per la città, che la oppose a Filippo II.¹⁸ In questa occasione, dunque, i cleruchi, con l'evidente scopo di allargare la base dell'imponibile, ἀπογράφασθαι ἅπασιν συνέταξαν τὰς οὐσίας, μὴ ἀθρόας εἰς τὸν αὐτοῦ δῆμον ἕκαστον, ἀλλὰ κατὰ κτῆμα ἐν ᾧ τόπῳ ἕκαστον εἴη, avrebbero cioè imposto che la registrazione (ἀπογραφή) dei beni soggetti all'*eisphora* venisse fatta dagli individui non globalmente presso il demo di appartenenza, bensì demo per demo secondo l'ubicazione dei singoli immobili.¹⁹ Al di là del principio geografico, rimane peraltro il fatto che le *anagraphai*, per potere essere utilizzate ai fini della tassazione, dovevano essere organizzate su base personale.

¹⁵ In tal senso si veda già il commento al passo di B. A. VAN GRONINGEN, Aristote. Le second livre de l'Économique, 1933, 143; cfr. anche D. C. GOFAS, Les carpologues de Thasos, BCH 93, 1968, 352–353 con n. 6; S. ISAGER – J. E. SKYDSGAARD, Ancient Greece Agriculture, 1992, 142–143.

¹⁶ Cfr. W. V. HARRIS, Ancient Literacy, 1989, 121 n. 22: «the author seems to regard it (scil. il registro dei possessori) as unremarkable».

¹⁷ Si veda nuovamente il commento di VAN GRONINGEN, Aristote cit., 76–80.

¹⁸ In tal senso M. MOGGI, L'*eisphora* dei coloni ateniesi a Potidea ([Aristot.] Oec. 2,2,5 [1347a]), QUCC 30, 1979, 137–142; da ultimo, seppure con qualche esitazione, J. CARGILL, Athenian Settlements of the Fourth Century B.C., 1995, 22–23, 69–71 e 194 con n. 9. N. SALOMON, Le cleruchie di Atene, 1997, 203–208, porta nuovi argomenti a favore del V secolo.

¹⁹ C. J. BULLOCK, Politics, Finance, and Consequences, 1939, 128–129. Come ho cercato di dimostrare in: Registrazioni catastali nel mondo greco: il caso di Atene, Athenaeum 85, 1997, 7–33, questo era il sistema di registrazione in uso anche ad Atene.

Appare dunque, anche alla luce delle poche magre testimonianze finora considerate, come la pratica delle registrazioni immobiliari dovesse essere nel mondo greco non priva di una certa diffusione, ma nello stesso tempo come queste potessero assumere forme diverse secondo i contesti e le finalità. Due sono in particolare le tipologie che abbiamo individuato, e più precisamente: a) i registri delle vendite; e b) i registri delle proprietà ordinati su base personale. Come si vedrà, queste tipologie sono quelle che, pur nella brevità delle notizie, emergono anche dall'analisi dei due più ampi testi che l'antichità greca ci ha trasmesso al riguardo, il frammento sulle vendite delle Leggi di Teofrasto (fr. 97 WIMMER = 21 SZEGEDY-MASZAK = 650 FORTENBAUGH) e, per l'Alessandria del III secolo, un paragrafo della colonna XI dei Δικαιώματα (P. Hal. 1, ll. 242–259).

§ 3. Il frammento περὶ συμβολαίων, il più lungo conservato dei 24 libri che originariamente componevano i Νόμοι, un'opera considerata degna di ammirazione ancora da Cicerone (fin. 5,11), riassume in sé tutti quei caratteri che hanno reso problematica per gli studiosi una definizione della natura e degli intenti del trattato teofrasteo.²⁰ Il dilemma posto da lungo tempo se l'opera avesse carattere descrittivo o prescrittivo credo possa considerarsi risolto nel senso che le Leggi volevano con tutta probabilità essere «a practical evaluative guide»²¹ in cui le legislazioni esistenti venivano analizzate e comparate al fine di proporre, conformemente al progetto enunciato da Aristotele E.N. 1181b15–22,²² un complesso normativo che fosse il migliore e il più efficiente possibile. L'inevitabile conseguenza di ciò è peraltro il fatto che non è sempre agevole districare quanto nel frammento περὶ συμβολαίων avesse un fondamento reale e quanto si collocasse invece su un piano teorico o filosofico.²³ Fatta questa premessa, mi pare si possa tuttavia ragionevolmente distinguere all'interno del nostro frammento tra la prima parte (§ 1–3), in cui Teofrasto passa in rassegna una serie di diversi strumenti di pubblicità in uso in varie città greche per le

²⁰ Sul problema da ultimo J.J. KEANEY, *Theophrastus on Ostracism and the Character of his NOMOI*, in: *Aristote et Athènes*, ed. M. PIÉRART, 1993, 261–278.

²¹ A. SZEGEDY-MASZAK, *The Nomoi of Theophrastus*, 1981, 85.

²² Cfr. in part. 1181b20–22: θεωρηθέντων γὰρ τούτων τάχ' ἂν μᾶλλον συνίδοιμεν καὶ ποία πολιτεία ἀρίστη, καὶ πῶς ἐκάστη ταχθεῖσα, καὶ τίσι νόμοις καὶ ἔθεσι χρωμένη. Non sembra peraltro che le Leggi fossero funzionali ad una specifica forma di πολιτεία (così KEANEY, *Theophrastus on Ostracism cit.*, 267–274).

²³ Rilevando l'inaccuratezza dei riferimenti ai precedenti legislatori e, in generale, le incongruenze presenti nel brano F.PRINGSHEIM, *The Greek Law of Sale*, 1950, 137, conclude che l'opera era «a mixture of a treatise on actual law, a comparison with other, partly odd, partly imaginary laws, and philosophical remarks on the merits and faults of those laws. It contains gaps and unanswered questions, and report and criticism are sometimes inseparably intermixed». Cfr. anche P.MILLET, *Sale, Credit and Exchange in Athenian Law and Society*, in: *Nomos. Essays in Athenian Law, Politics and Society*, 1990, 180; e S.C. TODD, *The Shape of Athenian Law*, 1993, 237–240.

transazioni immobiliari, e la seconda (§ 4–7), in cui la trattazione si allarga a comprendere anche i beni mobili, sviluppandosi in una discussione più generale sulla teoria della vendita. Se questa bipartizione è valida, nulla si oppone allora a prendere i § 1–3 come base per le nostre considerazioni.

Punto di arrivo del ragionamento condotto in questa sezione è per Teofrasto la regola, enunciata al § 4, che κυρία ἡ ὧν καὶ ἡ πρᾶσις εἰς μὲν κτήσιν, ὅταν ἡ τιμὴ δοθῇ καὶ τὰ ἐκ τῶν νόμων ποιήσωσιν, οἷον ἀναγραφὴν ἢ ὄρκον ἢ τοῖς γείτοσι τὸ γινόμενον. La vendita in altri termini si può considerare legalmente perfezionata soltanto quando il prezzo sia stato versato e quando siano stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge in materia di pubblicità. Questi potevano variare da *polis a polis* e sono presentati da Teofrasto in un ordine ascendente di efficienza a cominciare dal semplice proclama mediante araldo fino all'ἀναγραφὴ τῶν κτημάτων καὶ συμβολαίων.²⁴ Teofrasto distingue pertanto in proposito le seguenti forme: a) annuncio mediante araldo; b) vendita alla presenza di un magistrato (ἀρχή) (Mitilene); c) preregistrazione (προγραφή) dell'atto di vendita παρὰ τῇ ἀρχῇ con sessanta giorni di anticipo e versamento di una centesima (Atene); d) annuncio ripetuto della vendita mediante araldo per cinque giorni prima che l'atto sia convalidato (προκηρύττειν...πρὸ τοῦ κατακυρωθῆναι πένθ' ἡμέρας συνεχῶς) (così, per le ipoteche, anche a Cizico); e) consegna a titolo simbolico di una moneta ai vicini μνήμης ἕνεκα καὶ μαρτυρίας (Turi); f) registro degli immobili e dei contratti (ἀναγραφὴ τῶν κτημάτων καὶ συμβολαίων). A questi esempi Teofrasto aggiunge poi al § 3 quello di Ainos, città della Tracia alla foce dell'Ébro,²⁵ dove la transazione per poter essere convalidata e registrata (ἄνευ δὲ τούτων μὴ ἐγγράφειν τὴν ἀρχήν) doveva essere preceduta da un sacrificio e dal giuramento formale delle parti, prestato davanti al magistrato, che la vendita avveniva μῆτε τέχνη μῆτε μηχανῇ μηδεμιᾷ, e quindi ἀδόλως (g).

Il carattere fortemente selettivo dell'enumerazione balza subito all'occhio anche in ragione della variabile ricchezza dei dettagli forniti per ciascuno degli esempi. Non sempre Teofrasto connette una particolare pratica con una determinata *polis* e soltanto a partire dal terzo esempio, ma di nuovo non in tutti i casi, la trattazione si estende anche alle finalità sottese alle forme di pubblicità di volta in volta descritte. Così apprendiamo che la pratica della preregistrazione in uso ad Atene (c) mirava a consentire a chi lo volesse di opporsi alla vendita e a far sì che ὁ δικαίως ἐωνημένος φανερὸς ᾗ τῷ τέλει.²⁶ Analogamente, l'annuncio ripetuto da parte dell'araldo (d) valeva εἴ τις ἐνίσταται ἢ ἀντιποιεῖται τοῦ κτήματος ἢ τῆς οἰκίας; il ricorso alla buona fede dei vicini (e) era μνήμης ἕνεκα

²⁴ SZEGEDY-MASZAK, *The Nomoi of Theophrastus* cit., 64–66.

²⁵ Cfr. B. ISAAC, *The Greek Settlements in Thrace until the Macedonian Conquest*, 1986, 140–158.

²⁶ Sull'interpretazione, controversa, di questa frase rimando al FARAGUNA, *Registrazioni catastali nel mondo greco* cit., 7–33.

καὶ μαρτυρίας; ἡ ἀναγραφὴ τῶν κτημάτων καὶ συμβολαίων (f) si qualificava come lo strumento di gran lunga più efficace in quanto ἐξ ἐκείνων ἔστι μαθεῖν εἰ ἐλεύθερα καὶ ἀνέπαφα καὶ τὰ αὐτοῦ πωλεῖ δικαίως, scopo che, ad un diverso livello, veniva perseguito anche mediante il giuramento, prestato davanti al magistrato, delle parti interessate.

Ciò che emerge dalla rapida rassegna condotta da Teofrasto è in ogni caso l'uso molto diffuso della registrazione scritta delle transazioni. Se si fa infatti eccezione per il caso, su cui ritorneremo, di Turi, dove, secondo le parole di Teofrasto, la funzione di convalida generalmente svolta dai magistrati era resa inutile dall'intervento attivo dei vicini nella transazione, la scrittura viene ad avere un ruolo significativo tanto nel caso della προγραφή (c), quanto in quelli dell'ἀναγραφὴ τῶν κτημάτων καὶ συμβολαίων (f) e della procedura descritta in rapporto ad Ainos (g).²⁷ Due punti sembrano in particolare emergere dall'analisi del brano. Il primo, suggerito dall'esperienza di Turi, è di natura cronologica e, per quanto non del tutto probante, mi sembra possa almeno essere considerato indicativo. E' ipotizzabile infatti che la procedura che Teofrasto attribuisce ai Θουριακοὶ risalisse alla legislazione apprestata per la colonia, e forse non a caso più volte menzionata nella seconda parte del frammento, da parte di Protagora (cfr. Diog. Laert. 9,50 = Heracl. Pont. fr. 150 WEHRLI: Προταγόρας... Ἀβδηρίτης καθά φησιν Ἡρακλείδης ὁ Ποντικὸς ἐν τοῖς Περί νόμων, ὃς καὶ Θουρίοις νόμους γράψαι φησιν αὐτόν).²⁸ L'attività di Protagora a Turi è stata caratterizzata come una sorta di laboratorio sperimentale in cui, attingendo a diverse esperienze e complessi normativi in uso nel mondo greco, ma soprattutto magno-greco, il sofista compiva il tentativo di «selezionare dalle legislazioni vigenti i *nomoi* migliori per i singoli aspetti, introducendo qua e là, secondo quanto potesse suggerire l'esperienza, qualche correttivo».²⁹ Se questa ipotesi è

²⁷ Non è escluso che anche nel caso di d), dove il proclama continuo della vendita era necessario πρὸ τοῦ κατακυρωθῆναι, la ratifica si traducesse in un atto scritto.

²⁸ Si vedano in proposito V. ARANGIO RUIZ – A. OLIVIERI, *Inscriptiones Graecae Siciliae et Infimae Italiae ad Ius Pertinentes*, 1925, 242, ad loc.; G. DE SENSI SESTITO, *Da Thurii a Copia*, in: *Sibari e la Sibaritide*, *ACSMGr* 32, 1993, 333 n. 17; cfr. anche Ead., *La Calabria in età arcaica e classica: storia, economia, società*, in: *Storia della Calabria antica I*, 1987, 270; G. CAMASSA, *La codificazione delle leggi e le istituzioni politiche delle città della Calabria in età arcaica e classica*, *ibid.*, 648. In *Diod. 12,11,3–19,2* la legislazione di Turi è anacronisticamente attribuita a Caronda.

²⁹ DE SENSI SESTITO, *Da Thurii a Copia cit.*, 332–336, in part. 334, da cui è tratta la citazione. *Da Eforo* (70 F 139 = *Strabo* 6,1,8) apprendiamo ad esempio che proprio in relazione ai contratti (συμβόλαια) i Turini (e quindi verisimilmente Protagora) avevano attinto ai *nomoi* di Zaleuco, salvo poi peccare di *akribēia* e rendere la normativa inferiore al modello; in modo del tutto analogo le leggi di Turi imponevano di estinguere i pegni (ἄρραβόν) delle compravendite nello stesso giorno (*Theophr.*, nel citato frammento, § 6), mitigando forse con ciò la più rigida normativa di Caronda che, impedendo ogni deferimento, prevedeva l'immediato pagamento del prezzo (§ 7: παραχρῆμα διδόναι καὶ λαμβάνειν); in tal senso ARANGIO RUIZ – OLIVIERI, *Inscriptiones Graecae cit.*, 247.

corretta, abbiamo acquisito un solido dato cronologico nel senso che negli anni '40 del V secolo, quando Protagora dovette elaborare la sua codificazione scegliendo il meglio di quanto vi era nel mondo greco in materia di *nomoi* e decidendo di fare affidamento per la pubblicità delle compravendite immobiliari esclusivamente sul ruolo dei vicini, l'uso della scrittura per la registrazione pubblica delle transazioni doveva, quanto meno nel mondo magno-greco, rappresentare l'eccezione. Il *nomos* di Turi apparirebbe sotto questo punto di vista tanto più significativo se si considera che va con qualche probabilità attribuita a Protagora una legge che istituiva l'istruzione obbligatoria dei figli dei cittadini a carico della *polis* (Diod. 12,12,4).³⁰ Si confermerebbe così, ad un livello più generale, quanto era già noto nel caso di Atene, e cioè che la diffusione su ampia scala dell'uso della scrittura per finalità amministrative deve essere considerato un fenomeno caratteristico della seconda metà del V e, soprattutto, del IV secolo.³¹

Il secondo punto è che nuovamente Teofrasto sembra fare riferimento a due tipologie di registrazioni scritte, da un lato i registri delle vendite, sia che queste fossero pre-registrate o trascritte, dall'altro quelli delle proprietà. Riguardo a questi ultimi Teofrasto non fornisce tuttavia alcun esempio concreto, al punto che si rimane nel dubbio se qui egli si riferisse a pratiche di uso corrente o non descrivesse invece, su un piano più teorico che pratico, quello che a lui sembrava il metodo ideale di pubblicità.³² Alla luce dei meccanismi amministrativi illustrati da Teofrasto (παρ' οἷς γὰρ ἀναγραφὴ τῶν κτημάτων ἐστὶ καὶ συμβολαίων, ἐξ ἐκείνων ἔστι μαθεῖν εἰ ἐλεύθερα καὶ ἀνέπαφα καὶ τὰ αὐτοῦ πωλεῖ δικαίως· εὐθὺς γὰρ μετεγγράφει³³ ἡ ἀρχὴ τὸν ἐωνημένον) bisognerà in ogni caso pensare a registri organizzati su base personale, o meno verisimilmente su base reale.³⁴

³⁰ DE SENSI SESTITO, Da Thurii a Copia cit., 334–335 con n. 26; scettico W. V. HARRIS, *Ancient Literacy*, 1989, 98–99.

³¹ Cfr. ad es. HARRIS, *Ancient Literacy* cit., 68–79; THOMAS, *Literacy and Orality* cit. alla n. 3, 128–157; Ead., *Literacy and the City-State in Archaic and Classical Greece*, in: *Literacy and Power in the Ancient World*, edd. A. K. BOWMAN – G. WOOLF, 1994, 33–50; K. ROBB, *Literacy and Paideia in Ancient Athens*, 1994, in part. 125–156. Secondo M. H. HANSEN, recens. a R. K. SINCLAIR, *Democracy and Participation in Athens*, 1988, CR 39, 1989, 72, «oral tradition was still an essential element of the fifth-century democracy, whereas literacy dominated in the fourth century».

³² Così ad es. G. FLORE, Sulla ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΕΓΚΤΗΣΕΩΝ, *Aegyptus* 8, 1927, 49–50.

³³ Per il verbo μετεγγράφω, usato peraltro nella diversa accezione di «trasferire in un altro registro», v. anche Aristoph. Eq. 1370 (al v. 1371 ricorre il verbo ἐγγράφω su cui cfr. SICKINGER, *Public Records and Archives* cit. alla n. 3, 82); v. anche I. v. Ephesos 14 (lista di τελέσματα per i diversi servizi offerti nell'*antigraphieion*, fine del I sec. a. C.), l.34: μεταναγ[ραφῆς?].

³⁴ Si veda in proposito la discussione di W. KUNKEL, *Gnomon* 3, 1927, 148–151. Cfr. anche E. WEISS, *Grundbücher*, RE Suppl. 3, 1918, coll. 855–856; e, più ampiamente, Id., *Griechisches Privatrecht I*, 1923, 262–264. Il parallelo più immediato che viene in mente è naturalmente quello della βιβλιοθήκη τῶν ἐγκτήσεων egiziana di età romana (per la quale

§ 4. Se Teofrasto ci offre i principi-guida che regolavano l'istituto della compravendita nel mondo greco,³⁵ i Δικαιώματα ci consentono di verificare nel dettaglio in che modo essi potessero trovare concreta applicazione nel contesto di una *polis*, seppure di recente fondazione, quale Alessandria. In modo del tutto analogo ai Νόμοι teofrastei, anche in questo caso ci troviamo nella difficile situazione di doverci fondare su un testo, o meglio su un insieme eterogeneo di testi, la cui natura e funzione possono essere inferite esclusivamente sulla base di elementi interni. Si conviene tuttavia sin dalla prima pubblicazione del papiro³⁶ che esso contenesse una raccolta incoerente e disomogenea di estratti, talora incompleti e condensati, che associava brani tratti dal *politikos nomos* di Alessandria a *prostagmata* e altri documenti di diretta o indiretta emanazione reale, elaborata con ogni probabilità nello «studio di un avvocato» come base documentale per la discussione di una serie di cause diverse.³⁷ Il paragrafo XI, ll. 242–259, intitolato γῆς καὶ οἰκίας καὶ οἰκοπέδ[ων ὧν]ή, concerne la normativa riguardante la vendita di immobili all'interno della città e deve quindi essere qui analizzato. L'estratto si sviluppa in un complesso lineare di disposizioni suddivisibile in tre sezioni che possiamo così riassumere:

a) nel caso di una operazione di compravendita, tanto il venditore quanto il compratore devono ciascuno versare ai tesoriери (ταμίαι) una tassa percentuale (5% secondo l'integrazione dell'editio princeps) sul prezzo (fatta forse eccezione per gli immobili di valore inferiore a 50 dracme, i quali o ne erano esenti o godevano di un'aliquota inferiore), tassa che veniva dichiarata «sacra» ad Alessandro (ll. 242–245: ἐάν τις γῆν ἢ οἰκίαν ἢ οἰ[κ]όπεδα ὠνήται παρ' οὐ[τι]νοσ[σ]οῦν ἢ πωλή[ι] ωτινιοῦν, τασσέσθω) τοῖς ταμίαις τῶν μὲν [ἐκ]ατὸν δραχμ[ᾶ]ς [πέντε (?), χωρὶς τῶν ὧν] ὁ τρεῖς δὲ τῶν] ἐντὸς ν', ἔστω δὲ τοῦτο ἱερ[ο]ν Ἀλεξάνδρ[ου];³⁸

cfr. ad. es. H. J. WOLFF, Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens II, 1978, 222–255; W. E. H. COCKLE, State Archives in Graeco-Roman Egypt from 30 BC to the Reign of Septimius Severus, JEA 70, 1984, 106–122, in part. 113–116; F. BURKHALTER, Archives locales et archives centrales en Egypte romaine, Chiron 20, 1990, 197–200).

³⁵ Si veda in generale F. PRINGSHEIM, The Greek Law of Sale, 1950.

³⁶ Dikaiomata. Auszüge aus alexandrinischen Gesetzen und Verordnungen in einem Papyrus des philologischen Seminars der Universität Halle (Pap. Hal. 1), 1913.

³⁷ Dikaiomata cit., 25–33, in part. 26: «Diesen Tatbestand erklären wir durch die Annahme, daß die Akten des Papyrus vom Bureau eines Rechtsanwaltes (συνήγορος) zusammengestellt worden sind, um als Beweisurkunden (δικαιώματα) vor Gericht verwertet zu werden»; L. AMUNDSEN, The Classical Greek Background of Ptolemaic Law and Administration of Justice, in: Acta Congressus Madvigiani, I, 1958, 251–265; P. M. FRASER, Ptolemaic Alexandria, 1972, I, 109–110; II, 199–200 n. 134. Il tentativo di W. SCHUBART, Causa Halensis, APF 12, 1937, 27–39, di ricondurre tutti i documenti ad un'unica causa non ha in generale convinto gli studiosi.

³⁸ Per una discussione delle possibili integrazioni del testo v. Dikaiomata cit., 145; ARANGIO RUIZ, Lineamenti del sistema contrattuale nel diritto dei papiri, 1928, 27–28 n. 2; C. PRÉAUX, La preuve à l'époque hellénistique, principalement dans l'Égypte grecque, in: La preuve I, 1964, 199 n. 1.

b) ai tesorieri è prescritto di «registrare ([καταγρα]φόντωσαν)³⁹ le vendite per demi e per fratrie (o per mese)⁴⁰ iscrivendo nel demo del venditore il nome di questi, il patronimico e il demo, quindi quello del compratore allo stesso modo, e il mese e il giorno in cui abbiano ricevuto la tassa (o la vendita)⁴¹ e che cosa sia stato acquistato nominativamente, e dove si trovi e se abbia una qualche denominazione, registrando in aggiunta anche il nome del precedente venditore e, se questi siano di più, tutti»⁴² (ll. 245–252: [οἱ δὲ ταμίαι καταγρα]φόντωσαν τὰς ὠνὰς κατὰ δήμους καὶ κατὰ [φορατίας, ἐπὶ τῷ μὲν τοῦ] ἀποδομένου δήμῳ ἐγγράφοντες πρῶτον μὲν τοῦ ἀποδομέ[ν]ου τὸ ὄνομα πατριαστί καὶ δήμου, ἔπειτα [δὲ τοῦ πριαμένου] κατὰ ταυτά, καὶ τὸν [μῆ]να καὶ τὴν ἡμέραν, [ἥ]ν ἂν τὸ τέλος ἀπο[λ]άβωσιν, καὶ ὅτι ἂν ἀγ[ο]ράσῃ ὄνομαστί καὶ ὅπ[ο]υ ἂν κέηται καὶ ἑάν] τινα ἐπωνυμίαν ὁ χ[ῶ]ρ[ο]ς ἔχη, ἐπιγράφ[οντες καὶ τοὺς πρατήρας], ἐὰν μὲν πλείονες ὦσιν, πάντας);

c) la vendita poteva considerarsi perfezionata nel momento in cui il venditore avesse versato l'ἀμφοῦριον e avesse ricevuto il prezzo.⁴³ Da quel momento al venditore non era più consentita alcuna azione contro l'acquirente né reclamo a proposito dell'immobile. Per converso, una vendita effettuata senza il rispetto di tali norme doveva considerarsi priva di efficacia legale (ll. 252–256: [ἐπει]δὴν δὲ δῶι τὸ ἀμφοῦριον ὁ πωλὼν καὶ ἀπο[λ]άβῃ τὴν τιμὴν] μὴ ἔστω αὐτῷ πρὸς τὸν πριαμένον δίκη μη[δεμία] μηδ' ἐξαγωγή ο ἔνκλησις περὶ τῆς] γῆς ἢ τῆς οἰκίας ἢ

³⁹ La lacuna alla l. 245 può essere integrata o con [ἀναγρα]φόντωσαν, come avevano fatto i primi editori (Dikaïomata cit., 147–152; cfr. PARTSCH, Die griechische Publizität der Grundstücksverträge im Ptolemäerrechte cit. alla n. 10, 121–122; PRINGSHEIM, The Greek Law of Sale cit., 145–147) o con [καταγρα]φόντωσαν. Quest'ultima restituzione è peraltro quella che appare più probabile alla luce di BGU VI 1213, ll. 9–10: προστάγματα περὶ τοῦ ὠνὰς μὴ καταγράφειν τοὺς ταμίαις, ἐὰν μὴ ἐπιδείξῃ ὡς ἔκτηται (III sec. a. C.); cfr. E. SCHÖNBAUER, Beiträge zur Geschichte des Liegenschaftsrechtes im Altertum, 1924, 12–13, poi seguito da quasi tutti gli studiosi; v. ad. es. WOLFE, Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens cit., 187–189.

⁴⁰ Per la restituzione κατὰ [μῆνας], per lo più forse a torto preferita dagli studiosi di fronte a quella κατὰ [φορατίας] proposta dai primi editori (Dikaïomata cit., 145–146; v. anche E. SEIDL, Ptolemäische Rechtsgeschichte, 1962², 8–9), cfr. ARANGIO RUIZ, Lineamenti del sistema contrattuale cit., 28 con n. 2, seguito da WOLFE, Registration of Conveyances in Ptolemaic Egypt, Aegyptus 28, 1948, 19 n. 4; Id., Das Recht der griechischen Papyri cit., 190 n. 31. Sulla ripartizione della popolazione di Alessandria in demi e fratrie cfr. FRASER, Ptolemaic Alexandria cit., I, 38–41.

⁴¹ Le integrazioni proposte oscillano qui tra τὸ τέλος e τὴν ὥνῃν, senza che si possa propendere con sicurezza per l'una o per l'altra.

⁴² Per l'integrazione della lacuna con riferimento al precedente venditore cfr. PARTSCH, Die griechische Publizität der Grundstücksverträge im Ptolemäerrechte cit., 109; PRINGSHEIM, The Greek Law of Sale cit., 437.

⁴³ Per l'integrazione καὶ ἀπο[λ]άβῃ τὴν τιμὴν] cfr. PRINGSHEIM, The Greek Law of Sale cit., 143–144.

τῶν οἰκοπέδων. τοῖς δὲ [παρὰ τοὺς νόμους ὄνους]μένοις μὴ κυρία ἔστω ἡ ὥνῃ μηδὲ ἡ προθεσμ[ία]).⁴⁴

Il *nomos* alessandrino ci appare così sufficientemente chiaro nelle sue linee generali, tanto più in quanto esso si conforma pienamente alla regola enunciata da Teofrasto (§ 4) secondo cui κυρία ἡ ὥνῃ καὶ ἡ προῤῃσις. . . ὅταν ἡ τιμὴ δοθῇ καὶ τὰ ἐκ τῶν νόμων ποιήσωσιν, οἷον ἀναγραφὴν κτλ. Rimangono peraltro ancora da esaminare alcuni punti più specificamente attinenti al problema che qui interessa, quello della registrazione degli atti e della loro organizzazione e funzione. L'elemento più interessante e problematico dell'estratto è certamente rappresentato dall'ἄμφοῦριον. Il termine è rimasto un *hapax* fino alla pubblicazione nel 1924 di un'iscrizione rodia (SEG 3,674),⁴⁵ databile al II sec. a.C., nuovamente relativa a questioni di natura fondiaria. Nella faccia anteriore sono contenuti due decreti del κοινόν degli Ἀφροδισιασταὶ Ἐρμογένειοι in cui viene assegnato l'incarico prima ad uno, poi a due individui, di farsi consegnare dagli arconti del *koinon* gli ἄμφοῦριασμοὶ di tutti gli immobili e delle tombe appartenenti al collegio e di farli quindi iscrivere su una stele da collocarsi nel luogo più in vista e più sicuro del sepolcreto comune (A, ll. 9–13: λαβὼν παρὰ τῶν ἀρχόντων τοὺς ἄμφοῦριασμοὺς πάντων τῶν ὑπαρχόντων τῷ(ι) κοινῷ(ι) ἐγγαίων καὶ τὰν ταφῶν ἀναγραψάτω αὐτοὺς εἰς τὴν στάλαν καὶ ἀναθέτω τὴν στάλαν εἰς τοὺς τοῦ κοινοῦ τάφους εἰς τόπον, ὅς κα αὐτῷ(ι) δοκῇ(ι) εὐσαμότατος καὶ ἀσφαλῆς εἶμειν). Era peraltro precisato che ciò che gli arconti dovevano consegnare a chi sarebbe stato eletto per tale incarico doveva essere soltanto una copia (ἀντίγραφον) dei documenti originali (ll. 14–15).

Sul lato posteriore, molto più rovinato e di difficile lettura del primo, contrariamente a quanto ci si aspetterebbe sulla base di A, sono riportati, ἀπὸ τοῦ χρηματισμοῦ, cioè dal documento di archivio,⁴⁶ estratti di sette atti pertinenti ad un'unica transazione, l'acquisto, da parte del κοινόν, di un'οἰκία e di un οἰκόπεδον, contiguo alla prima, situati ἐν τῷ ἄστει (e di cui alle ll. 10–12 vengo-

⁴⁴ Cfr. ARANGIO RUIZ, Lineamenti del sistema contrattuale cit., 29; PRINGSHEIM, The Greek Law of Sale cit., 148–150 e 156–157.

⁴⁵ A. MAIURI, Un nuovo decreto di associazione a Rodi, ASAA 4–5, 1921–1922 (1924), 223–232. L'iscrizione è ripubblicata, con nuove letture e un nuovo ampio commento giuridico di ARANGIO RUIZ, da G. PUGLIESE CARRATELLI, Per la storia delle associazioni in Rodi antica, ASAA n. s. 1–2, 1939–1940 (1942), nr. 18, pp. 156–165; cfr. anche Id., Documenti scritti e archivi nel mondo classico, in: La città e la parola scritta, ed. G. PUGLIESE CARRATELLI, 1997, 76–77.

⁴⁶ Il termine χρηματισμός compare, con il medesimo significato, anche in un'altra iscrizione rodia, pubblicata da M. SEGRE – G. PUGLIESE CARRATELLI, Tituli Camirenses, ASAA 27–29, 1949–1951, nr. 110, pp. 238–242 (II sec. a. C.), ll. 9–12: τῶν τε χρηματισμῶν τῶν ἐν τοῖς προχείροις διαφανούντων ἐξ ἐτέων ἐβδομήκοντα καὶ ἐπὶ ἀπεμελήθη ὁπως, λυθισάν τῶν κιβωτῶν, πάντες οἱ ἀπό(λ)ογοι ἀναγραφόντι (v. sotto § 5).

no indicati i vicini).⁴⁷ Per quanto la successione e il preciso significato dei singoli atti trascritti non siano del tutto chiari,⁴⁸ si riconosce, dopo due pagamenti parziali (ll. 8–16 e 17–20), la notizia secondo cui il collegio versava al venditore il saldo del prezzo di acquisto per la casa in modo tale che un certo Teedeto di Astipalea, il cui ruolo rimane oscuro, consegnasse al κοινόν, nella persona di un suo rappresentante, ἄμφοριασμός relativo all'ἄμφοριον versato (o da versare) al tasso fissato (B, ll. 20–25: Νικασίων Νικασίωνος Λινδοπολίτας καὶ Ἀφροδισιαστῶν Ἑρμογενείων κοινόν Σωσιστράτῳ Ἀγοράνακτος Βρυγινδαρίῳ οἰκίας ἐν τῷ ἄστει τιμὰν τὰν ὑπόλοιπον, ὥστε παρασχέσ[θαι] τε Θεαίδητον Φιλέα Ἀστυपालαίῃ, παραδιδόντα τὸν ἄμφοριασμόν Περιδικ[κ]αι Σατύρου Ἀργείῳ καὶ Ἀφροδισιαστῶν κοινῶι [δραχμὰς] Μ'Α ἄμφορία [δραχμὰν] Α).⁴⁹ Poiché l'ἄμφοριον ricorre nell'iscrizione sempre seguito da una indicazione numerica, e poiché questa non può evidentemente corrispondere al prezzo, per il quale viene usato nel testo il termine τιμά, se ne evince che l'ἄμφοριον doveva verisimilmente rappresentare «una spesa accessoria, essenziale a che l'acquisto si verifi-

⁴⁷ Ciò fa naturalmente pensare che gli atti pertinenti ad ulteriori transazioni fossero riportati su almeno un'altra stele, ora andata perduta (cfr. peraltro PUGLIESE CARRATELLI, *Per la storia delle associazioni cit.*, 159).

⁴⁸ Si vedano i due diversi tentativi di ricostruzione dell'ordine dei documenti di ARANGIO RUIZ, *Lineamenti del sistema contrattuale cit.*, 33–35 n. 1; e PRINGSHEIM, *The Greek Law of Sale cit.*, 518–519.

⁴⁹ Il testo, così come riportato, è quello stabilito, nella sua riedizione del documento, dal PUGLIESE CARRATELLI (v. sopra n. 45). Tale riedizione, di portata non trascurabile per le novità di lettura che introduce, sembra in generale essere passata del tutto inosservata agli studiosi (v. sotto), i quali hanno continuato a basare le loro considerazioni sul testo dell'editio princeps, recepito, con qualche emendamento, in SEG 3,674. Anche dopo i sensibili miglioramenti apportati da questa rilettura dell'iscrizione, rimane peraltro ancora senza una sicura risposta la questione del tasso al quale veniva riscosso l'ἄμφοριον. Partendo dall'editio princeps del documento W. SCHUBART, *Causa Halensis*, APF 11, 1937, 35, aveva proposto di leggere la l. 25 καὶ τὰ ἄμφορία (δραχμὰν) α', interpretando «und die Grenzgelder pro Drachme». Il tasso «pro Drachme» fissato era, secondo lo SCHUBART, quello che si ricavava dalle ll. 4 e 7–8 dell'iscrizione: (δραχμῇ) α' ἄμφοριον (διωβέλιον), da sciogliere con δραχμῆς μιᾶς ἄμφοριον διωβέλιον, e cioè di due oboli per dracma, pari ad una tassa molto elevata, e tutto sommato poco plausibile, del 33%. Tale proposta è stata in seguito fatta propria, con qualche correttivo, da PRINGSHEIM, *The Greek Law of Sale cit.*, 152 con nn. 2 e 4 (κατὰ τὸ ψάφισμα) ἄμφορία (δραχμᾶς) α' (διωβέλιον)); seguito da PRÉAUX, *La preuve cit.* alla n. 38, 200–201; FRASER, *Ptolemaic Alexandria cit.* alla n. 37, I, 111–112; II, 202–203 n. 150. PUGLIESE CARRATELLI legge invece nell'ultima riga, in modo del tutto diverso, (δραχμᾶς) Μ'Α ἄμφορία (δραχμὰν) Α, cosicché l'ARANGIO RUIZ, nelle sue «Osservazioni giuridiche» (161–165), suggerisce di individuare nella prima cifra (11000 dracme) l'ammontare dell'ὑπόλοιπος τιμά, in altri termini del saldo del prezzo di acquisto, nella seconda (una dracma) il valore, che così diviene del tutto minimo e simbolico, dell'ἄμφοριον. Poiché anche la nuova lettura del testo, come nota l'ARANGIO RUIZ, non è del tutto esente da difficoltà (163–165), la questione potrà essere risolta forse soltanto sulla base di un nuovo studio autoptico dell'iscrizione.

chi», quindi presumibilmente una tassa simile a quella che ad Alessandria le parti dovevano versare ai ταμίαι, e che l'ἀμφουριασμός non era che la documentazione relativa all'ἀμφούριον stesso e alla registrazione del trasferimento di proprietà.⁵⁰ Interessante diviene allora il fatto che il termine ἀμφούριον è con tutta evidenza etimologicamente connesso a ὄρος, «confine», e che esso sembra perciò alludere ad un «accertamento (o ricognizione) dei confini», che appare naturale pensare dovesse essere compiuto al momento del trasferimento della proprietà.⁵¹

Il secondo punto da chiarire diviene allora quello del rapporto tra il *telos* ricordato nel § 1 e l'*amphourion* del § 3. I primi editori del papiro (pp. 152–155), i quali proposero di restituire la lacuna delle ll. 252–253 con [ἐπει]δὼν δὲ δῶι τὸ ἀμφούριον ὁ πωλῶν καὶ ἀπο[λάβωσιν οἱ γείτονες], pensavano che la normativa alessandrina prevedesse la compresenza di due analoghe procedure, da un lato la συγγραφή della compravendita effettuata presso i *tamiai* con il relativo pagamento del *telos*, dall'altro il versamento simbolico dell'*amphourion* ai vicini, con un atto non dissimile da quello descritto nel frammento sopra esaminato di Teofrasto a proposito di Turi (dove, giova qui ricordare, il venditore versava ai vicini una monetina μνήμης ἔνεκα καὶ μαρτυρίας). A questo riguardo già lo SCHWAHN aveva peraltro osservato che tale ipotesi comporta l'improbabile assunto che per raggiungere un unico obiettivo ad Alessandria fossero contemporaneamente in uso due forme di pubblicità, una, quale quella che prevedeva l'intervento dei vicini, di tipo «primitivo», l'altra, la registrazione dell'atto presso il magistrato, molto più «avanzata».⁵² Ciò rende preferibile, in conformità alla teoria della vendita enunciata da Teofrasto, un'integrazione della lacuna con

⁵⁰ ARANGIO RUIZ, Lineamenti del diritto contrattuale cit., 35 n., la cui proposta di interpretazione è stata, con qualche affinamento, accettata dalla maggioranza degli studiosi; cfr. PRINGSHEIM, The Greek Law of Sale cit. alla n. 37, 151–155; AMUNDSEN, The Classical Greek Background of Ptolemaic Law cit., 261–262; SEIDL, Ptolemäische Rechtsgeschichte cit. alla n. 40, 117–118. Tale esegesi è stata però in seguito, ironicamente, abbandonata dall'ARANGIO RUIZ, ap. PUGLIESE CARRATELLI, Per la storia delle associazioni cit., 165, in favore di quella, già proposta per il testo dei Dikaionmata dagli editori del P. Hal. 1 (152–155), secondo cui l'ἀμφούριον andrebbe identificato con «la monetina che secondo Teofrasto si pagava in certe città ai vicini μνήμης ἔνεκα καὶ μαρτυρίας». Si veda anche W. SCHWAHN, ἀμφούριον und ἀμφουριασμός, APF 11, 1933, 57–63, il quale, poco convincentemente, interpreta ἀμφούριον come «Liegenschaftsvertrag» e ἀμφουριασμός come «Liegenschafts Kauf bzw. uneigentlich: Urkunde über einen solchen» (63); in questo senso anche J. VÉLISSAROPOULOS, ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΙ ΝΟΜΟΙ, 1981, 97–100. FRASER, Ptolemaic Alexandria, I, 111, conclude, sulla base del ricorrere dell'istituto dell'ἀμφούριον tanto a Rodi quanto ad Alessandria, che la codificazione per la nuova *polis* doveva essere stata elaborata attingendo non soltanto alla legislazione di Atene, ma anche a quella di una pluralità di città del mondo greco, tra cui evidentemente anche Rodi.

⁵¹ AMUNDSEN, The Classical Background of Ptolemaic Law cit., 261–262.

⁵² SCHWAHN, ἀμφούριον und ἀμφουριασμός cit., 57.

riferimento al prezzo (καὶ ἀπολάβῃ τὴν τιμὴν). Diviene perciò quanto meno suggestiva l'ipotesi, avanzata nella sua forma più coerente dal PRINGSHEIM, che l'ἀμφοῦριον ed il τέλος destinato al culto di Alessandro fossero la medesima cosa e che il § 3, introducendo il tema delle garanzie a tutela del diritto dell'acquirente, non facesse che ricapitolare quanto più ampiamente descritto nei due precedenti paragrafi. Certo disturba il fatto che il termine *amphourion* sia introdotto alla fine del testo ex abrupto e, soprattutto, che mentre nel § 1 è detto che la tassa doveva essere versata in pari misura da entrambe le parti, nel § 3 essa sia menzionata esclusivamente con riferimento al venditore, ma questo si può spiegare almeno parzialmente, da un lato, con la natura, come abbiamo visto, tutt'altro che sistematica della compilazione, dall'altro con il fatto che nella particolare prospettiva del paragrafo, quella cioè del decadere del diritto del venditore a far valere ogni rivendicazione di fronte al compratore, una volta che fossero stati assolti gli obblighi di legge il fatto che il compratore avesse a sua volta versato il *telos* diveniva del tutto irrilevante. Se quindi si è corretti nell'assumere che il termine tecnico indicante la tassa sulla registrazione del passaggio di proprietà fosse ad Alessandria propriamente ἀμφοῦριον, questo finisce per dirci indirettamente qualcosa anche sulla natura delle funzioni esercitate dai ταμίαι.

Appare ragionevole escludere, anche in considerazione del loro titolo, che questi procedessero in prima persona ad una ricognizione in loco dell'immobile oggetto della compravendita. Nondimeno non si può negare loro una qualche funzione di controllo formale. Per potere procedere, dopo avere incassato il τέλος, alla registrazione dell'atto secondo le modalità descritte nel § 2, essi dovevano infatti innanzitutto accertare che ci fosse consenso tra le parti sui confini, sugli elementi identificativi e sulla descrizione dell'immobile e non è quindi escluso che ci si possa rappresentare la loro azione in termini analoghi a quanto prescritto in BGU VI 1213 (una raccolta di estratti databile al III sec. non priva di elementi comuni con il P. Hal. 1, relativa, ma qui i dubbi permangono, forse proprio ad Alessandria),⁵³ ll. 9–10, dove si fa riferimento a προστάγματα περὶ τοῦ ὄντος μὴ καταγράφειν τοὺς ταμίαις ἐὰν μὴ ἐπιδείξῃ ὡς ἔκπηται. Compito dei *tamiai* era quindi verisimilmente anche quello di verificare la legittimità del titolo di proprietà del venditore.

E' noto che nel mondo greco, nel caso di un immobile acquistato, il modo più comune di fare ciò era quello di risalire al precedente venditore, al πρῶτη, che si faceva così garante del diritto del primo compratore, ora a sua volta intenzionato ad alienare il bene,⁵⁴ ed è su questa base che nel § 2 è stata integrata la lacuna della l. 252: ἐπιγράφοντες καὶ τοὺς πρῶτηρας]. Questo potrebbe a mio giudizio spiegare anche quello che a prima vista può apparire come

⁵³ Cfr. WOLFF, Das Recht der griechischen Papyri cit. alla n. 34, 188–189 n. 23.

⁵⁴ Sul ruolo del πρῶτη v. PRINGSHEIM, The Greek Law of Sale cit., 429–441.

l'elemento più singolare di tutto il § 2, e cioè il fatto che l'atto di registrazione relativo al negozio doveva essere conservato dai tesoreri *κατὰ δήμους καὶ κατὰ [φοραγίας?]* nel demo del venditore (ll. 245–247).

Tale fatto, in generale non oggetto di commento da parte degli studiosi,⁵⁵ diviene allora altamente indicativo della natura e delle funzioni dell'«archivio» dei *ταμῖαι* di Alessandria. Questo non era un'anagrafe fondiaria nel senso moderno del termine, bensì un registro delle vendite. Esso non può stricto sensu neppure essere immaginato come un registro unico, ma doveva essere frammentato in tanti registri quanti erano i demi della *polis*. Il suo ordinamento non faceva inoltre che tradurre in termini di registrazioni scritte pratiche che erano certamente di molto anteriori all'introduzione della *καταγραφή* e la cui esistenza si giustificava con il fatto di essere sorte nell'ambito di una cultura orale. Nonostante questi limiti mi sembra si possa nondimeno ricorrere al termine di «archivio» perché le registrazioni, organizzate in maniera funzionale alla corrente prassi giuridica, erano intese per la consultazione successiva e per agevolare il controllo dei *tamiai* sulle operazioni di compravendita degli immobili. Al di là degli obiettivi fiscali immediati, non del tutto trascurabili nel caso dell'ipotesi di una tassa del 10% su ogni transazione,⁵⁶ si può quindi parlare anche di una funzione giuridica.

Le conclusioni cui siamo pervenuti sulla base dell'esame delle fonti «letterarie», tra cui includo anche il *nomos* alessandrino tramandatoci dal papiro dei Dikaionata, sono fino a questo punto le seguenti: a) per lo meno sin dagli ultimi decenni del IV secolo, e forse già dalla metà di questo, è possibile parlare di un ampio uso della scrittura per la convalida delle transazioni immobiliari; b) sebbene altre tipologie non siano da escludere, la forma di registrazione più diffusa sembra essere costituita dal registro delle vendite; c) la distinzione fatta ad es. dal PARTSCH tra «affissione pubblica» e «trascrizione su un registro», fondata su una esegesi insostenibile del verbo *ἀναγράφειν* (v. sopra n. 10), si rivela funzionalmente più formale che sostanziale perché nulla esclude, e anzi le fonti contengono più indizi in tal senso, che anche nel caso dell'affissione la registrazione scritta potesse essere conservata per essere consultabile anche successivamente al perfezionarsi della vendita; d) nell'unico caso in cui le modalità della registrazione scritta ci sono descritte in qualche dettaglio, le finalità ad essa sottese ci appaiono soprattutto giuridiche e, più ampiamente, politico-sociali (la città esercita un controllo sulla legalità delle transazioni immobiliari e quindi la *καταγραφή* è una delle condizioni necessarie perché la vendita si rea-

⁵⁵ Per una significativa eccezione cfr. WOLFF, *Das Recht der griechischen Papyri* cit., 213–217.

⁵⁶ Non si può invece parlare di una funzione fiscale nel lungo termine perché registrazioni custodite secondo il demo del venditore sarebbero state del tutto inadeguate a questo scopo (in tal senso WOLFF, *Das Recht der griechischen Papyri* cit., 214–215).

lizzi), sebbene quelle fiscali, connesse alla riscossione di una tassa sui passaggi di proprietà, non siano del tutto da trascurare. Tali conclusioni dovranno ora essere verificate e, possibilmente, precisate, alla luce della documentazione epigrafica.

§ 5. Il nostro punto di partenza può essere rappresentato da Milet I.3, nr. 33 (= Milet VI.1, nr. 33, pp. 160–162), ora da datare, secondo la proposta del WÖRRLE, al 234/33,⁵⁷ in cui, nell'ambito del «primo decreto» sulla concessione della cittadinanza milesia ad un numeroso gruppo di mercenari cretesi e sul loro insediamento nella *chora* di Miunte, viene prescritto καὶ τὴν γενομένην διαίρεσιν ἀναγράφαι εὐ[θύς με]τὰ τῶν ὀνομάτων καὶ παραδοῦναι τῷ γραμματεῖ τῆς βουλῆς, [ἴνα] ὑπάρχη(ι) ἐν τοῖς δημοσίοις· δοῦναι δὲ τὸν γραμματέα τὸ ἀντίγραφον καὶ τοῖς ὀνοφύλαξι, τοὺς δὲ παραλαβόντας καταχωρίσαι εἰς [τὰ] λευκώματα, ἐν οἷς καὶ αἱ ὄναι ὑπάρχουσι (e, ll. 2–6). Appare pertanto come il decreto non soltanto prevedesse la conservazione nell'archivio della *boulé* (ἐν τοῖς δημοσίοις) delle registrazioni – verisimilmente una lista di lotti e di ὀνόματα dei beneficiari – relative alle assegnazioni di terra ai nuovi cittadini nel territorio a tal fine delimitato, ma anche la redazione di una copia (ἀντίγραφον) sulla cui base un altro magistrato potesse poi procedere a riportare l'esito della distribuzione sulle tavole (λευκώματα) su cui erano registrate anche le vendite.⁵⁸ E' possibile che il titolo del magistrato preposto a tale «archivio», originariamente letto dal REHM come οἰνοφύλαξ, debba essere corretto in quello, dal nostro punto di vista assai suggestivo, di ὀνοφύλαξ,⁵⁹ ma al di là di ciò è interessante notare come la seconda clausola divenga comprensibile soltanto nell'ipotesi che, pur nella disomogeneità dei documenti in esso custoditi, all'archivio dei λευκώματα su cui erano registrate anche le vendite immobiliari ([τὰ] λευκώματα, ἐν οἷς καὶ αἱ ὄναι ὑπάρχουσι) fosse più ampiamente attribuita la funzione di «anagrafe fondiaria» della città.⁶⁰ Che del resto la *polis* di Mileto

⁵⁷ M. WÖRRLE, *Inschriften von Herakleia am Latmos: Antiochos III., Zeuxis und Herakleia*, Chiron 18, 1988, 444 con n. 86; cfr. anche R. LONIS, *L'anaplérôsis ou la reconstitution du corps civique avec des étrangers à l'époque hellénistique*, in: *L'Étranger dans le monde grec II*, ed. R. LONIS, 1992, 264–266; P. HERRMANN, *Milet VI.1*, 1997, 161.

⁵⁸ Si vedano in proposito le considerazioni di KLAFFENBACH, *Bemerkungen zum griechischen Urkundenwesen* cit. alla n. 10, 18–23.

⁵⁹ HERRMANN, *Milet VI.1* cit., 161.

⁶⁰ Va messo in luce come i λευκώματα non fossero qui evidentemente destinati all'affissione (o soltanto all'affissione), bensì erano chiaramente destinati alla conservazione in archivio (così anche in I. v. Priene 361, ll. 1–3: Ἀριστομένεος αἰρεθεὶς ὑπὸ τῷ [δῆμῳ] ἀποκατέστησε τοὺς ὅρους [ἐκ τῶν] λευκωμάτων); cfr. KLAFFENBACH, *Bemerkungen zum griechischen Urkundenwesen* cit., 17–22; e, sul caso di Atene, J. K. DAVIES, *Accounts and Accountability in Classical Athens*, in: *Ritual, Finance, Politics. Athenian Democratic Accounts Presented to David Lewis*, edd. R. OSBORNE – S. HORNBLLOWER, 1994, 205–

dovesse avere un articolato sistema di archivi è rivelato anche da Milet I.3, nr. 149 (= Milet VI.1, nr. 149, pp. 184–185), trattato di isopolitia con Pidasa,⁶¹ in cui viene stabilito che avrebbero avuto diritto a particolari esenzioni fiscali dall'ἐλλιμένιον i Pidasei proprietari di terre nell'Euromis i quali si fossero registrati come tali nell'archivio della *boulé* (di Mileto) (ll. 39–44: συγκεχωρησθαι δὲ Πιδασέων τοῖς προσγραφησομένοις πρὸς τὸ πολίτευμα καὶ ἐνεκτημένοις ἐν τῇ Εὐρωμίδι εἰσάγειν ἀπὸ τοῦ γεινομένου οἰνικοῦ γενήματος ἐν ταῖς ἰδίαις κτήσεσιν ἕως πλείστων μητροτῶν χιλίων... τελοῦσιν ἐλλιμένιον χαλκοῦν εἰς τὸν αἰὶ χρόνον ἀπογραψαμένων ἐπὶ τὸ τῆς βουλῆς ἀρχεῖον τῶν ἐνεκτημένων ἐν τῇ Εὐρωμίδι).⁶² Non siamo naturalmente in grado di precisare quale fosse il rapporto tra l'archivio dell'ὄνοφύλαξ e l'ἀρχεῖον della *boulé*, che doveva innanzitutto consistere in un registro dei cittadini; nondimeno va sottolineato come quest'ultimo dovesse contenere anche ἀπογραφαί relative agli ἐνεκτημένοι dell'Euromis, sebbene verisimilmente organizzate nella forma di una lista di coloro cui era stata concessa l'esenzione dal pagamento dell'ἐλλιμένιον.

La stessa distinzione tra documenti, in questo caso λευκώματα, destinati all'archivio e ἀντίγραφα conservati per essere disponibili per la consultazione, che abbiamo trovato a Mileto, ricorre nella celebre legge di Efeso dei primissimi anni del III secolo sull'appianamento dei debiti scaduti durante il κοινὸς πόλεμος (I. v. Ephesos 4),⁶³ in cui pare anzi di poter ricostruire tre livelli di documentazione. Alle ll. 14–24⁶⁴ è infatti detto che nel caso in cui tra creditore e debitore insorga un contenzioso sull'ammontare del debito o sulla conseguente spartizione dei fondi ipotecati, la questione sarà giudicata da un tribunale composto da giudici stranieri (ll. 52–53, 87, 98: ξενικὸν δικαστήριον; cfr. ll. 1, 5, 6,

207; SICKINGER, *Public Records and Archives* cit. alla n. 3, 64–70, 147–148. In questo senso, con riferimento al caso delle tabelle di Locri, v. anche F. COSTABILE, *L'archivio e la sua funzione nell'amministrazione finanziaria locrese*, in: *Polis ed Olympieion a Locri Epizefiri*, ed. F. COSTABILE, 1992, 107–109.

⁶¹ Il dossier delle fonti antiche sul piccolo centro di Pidasa è ora arricchito da un nuovo interessante documento, databile agli anni 323–313 a.C., pubblicato da W. BLÜMEL, *Vertrag zwischen Latmos und Pidasa*, EA 29, 1997, 135–142 (cfr. anche HABICHT, *Zum Vertrag zwischen Latmos und Pidasa*, EA 30, 1998, 9–10).

⁶² I. SAVALLI, *I neocittadini nelle città ellenistiche*, *Historia* 34, 1985, 407–408. Sull'ἐλλιμένιον menzionato nel testo cfr. H. W. PLEKET, *Note on a Customs-Law from Caunos*, *Mnemosyne* s. IV, 11, 1958, 128–135; J. VÉLISSAROPOULOS, *Les naulères grecs*, 1980, 218–222.

⁶³ Cfr. anche D. ASHERI, *Leggi greche sul problema dei debiti*, *SCO* 18, 1969, 44–47, 108–114; per gli aspetti giuridici della questione si veda inoltre A. BISCARDI, *Le régime de la pluralité hypothécaire en droit grec et romain*, *JJP* 19, 1983, in part. 54–56. Sul κοινὸς πόλεμος cfr. D. MAGIE, *Roman Rule in Asia Minor*, 1950, I, 90–91; II, 920 n. 10; C. FRANCO, *Il regno di Lisimaco. Strutture amministrative e rapporti con le città*, 1993, 86–93.

⁶⁴ Per una discussione di alcuni aspetti testuali e interpretativi del passo v. PH. GAUTHIER, *Epigraphica II*, *RPh* 67, 1993, 48–52.

18 ecc.: δικασταί), i quali, compiuta una ricognizione sul posto e regolata la divisione (μερισμός) del terreno tra le parti in causa, dovranno consegnare la sentenza ai magistrati eletti ἐπὶ τοῦ κοινοῦ πολέμου, ἀναγράψαντες τὰ τε ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν καὶ τοὺς τόπους καὶ τοὺς ὅρους τῶν μερισμῶν (l. 20). I magistrati, a loro volta, dovevano trascrivere la sentenza su tavole imbiancate (εἰς λευκώματα) e trasmettere queste ai neopi perché le custodissero nel tempio (θεῖναι ἐπὶ τὸ ἔδεθλον); ἀντίγραφα dovevano inoltre essere redatti per ἁντιγραφεὺς per assicurare la massima pubblicità all'arbitrato: ἵνα ἐξῇ τῶι βουλομένῳ τῶν πολιτῶν ἐφορᾶν τοὺς γεγενημένους μερισμοὺς τῶν ἐγγαίων καὶ κοινῇ μὲν διαίρεσιν ταύτην εἶναι.

Si deve evidenziare che tale procedura doveva essere osservata soltanto nei casi in cui si fosse reso necessario l'intervento dei giudici e che nelle linee successive viene anzi espressamente prescritto che qualora le parti in causa fossero giunte ad un compromesso in via privata e avessero depositato presso i menzionati magistrati la dichiarazione scritta dell'accordo (ἂν δέ πως ἄλλως πρὸς αὐτοὺς ὁμολογήσωσιν ὑπὲρ τῆς διαιρήσεως καὶ ἀπογράψονται π[ρὸς] τοὺς ἐπὶ τοῦ κοινοῦ πολέμου), soltanto il debitore e il creditore erano legalmente autorizzati a ricevere ciascuno un ἀντίγραφον, pendendo per coloro che (magistrati o privati) avessero dato o ottenuto, contro le disposizioni, ulteriori copie l'accusa di gravi reati contro lo stato (ll. 29–32: ἄλλον δὲ μηθένα λαμβάνειν μηδὲ τοὺς ἐπὶ τούτων τεταγμένους διδόναι [μηδὲ] αὐτοὺς λαμβάνειν· εἰ δὲ μή, ἐξώλη εἶναι καὶ αὐτὸν τὸν λαβόντα καὶ ὃς ἂν ἐτέ[ρωι] δῶι, καὶ ὑπόδικον εἶναι καὶ λαβόντα καὶ δόντα ὡς ἀπειθοῦντα καὶ ἐπιβουλεύοντα τοῖς συ(μ)φερόουσι τῆς πόλεως). Questo valeva peraltro soltanto per le copie dell'originale che rimaneva invece depositato presso οἱ ἡρημένοι ἐπὶ τοῦ κοινοῦ πολέμου, presumibilmente assieme alle sentenze del ξενικὸν δικαστήριον.⁶⁵ Pur tenendo conto dell'eccezionalità della situazione e delle procedure volte a normalizzarla (da cui la diffidenza per il proliferare di ἀντίγραφα che, se manipolati, sarebbero potuti divenire motivo di nuove discordie), ne emerge quindi per la *polis* di Efeso nei primi anni del III sec. un sistema piuttosto complesso di archivi, alla cui base erano comunque le registrazioni custodite dai magistrati.

Sempre nel contesto dell'Asia Minore, ulteriori scarse notizie ci sono fornite da I. v. Priene 37,⁶⁶ relativa ad un arbitrato dei Rodi degli inizi del II sec. in una contesa territoriale, di lunghissima data, tra Priene e Samo.⁶⁷ L'interesse

⁶⁵ Cfr. ad es. SIG³ 364, ad loc.: «Magistratus . . . et ipsi exempla litterarum apud se depositarum sibi conficere et aliis dare vetantur».

⁶⁶ L'iscrizione è ora ripubblicata con commento da S. AGER, *Interstate Arbitrations in the Greek World, 337–90 B.C.*, 1996, nr. 74, pp. 196–210.

⁶⁷ Per la questione e il dossier che la documenta si vedano anche M. N. TOD, *International Arbitration amongst the Greeks*, 1913, 136–140; G. DAVERIO ROCCHI, *Frontiera e confini nella Grecia antica*, 1988, 172–177; FRANCO, *Il regno di Lisimaco cit.*, 80–82; A. MAGNETTO, *Gli arbitrati interstatali greci II*, 1997, nr. 20, pp. 124–141.

dell'iscrizione risiede soprattutto nell'ampia esposizione degli argomenti usati dalle due parti⁶⁸ a sostegno della propria rivendicazione sul territorio conteso, in questo caso il forte denominato Karion e la piana di Dryoussa. Uno dei momenti decisivi nella ricostruzione della vicenda viene da entrambe le parti individuato nella tirannide di un Ierone a Priene, databile ai primissimi anni del III sec.,⁶⁹ quando un gruppo di esuli dalla città usò il forte Karion come base per i suoi tentativi di abbattere il tiranno e di fare ritorno a Priene. Secondo i Prienesi il territorio conteso era appartenuto alla loro città già secoli prima di quell'evento; secondo i Sami invece gli esuli si erano impadroniti del forte proprio in quell'occasione e l'interesse dei Prienesi per la *chora* circostante si era risvegliato in un momento ancora successivo, soltanto cioè dopo la caduta della tirannide, quando essi «vennero a sapere che tutti i Sami avevano subito una δοκιμασία (della loro condizione di cittadini) e avevano redatto una ἀπογραφή della terra tanto sull'isola quanto nella *perea*, e che non ci sarebbero state tra di essi contestazioni per il fatto di avere fatto l'*apographé* da più tempo» (ll. 114–116: ἐπύθοντο]ο δοκιμασίαν πεποι[ῆ]σθαι πάντας Σαμίους καὶ ἀπογραφὰν τᾶς τε ἐν ταῖ νάσωι καὶ τᾶς [ἐ]ν [ταῖ] π[ε]ρ[α]ίαι γᾶς καὶ μὴ ἄν] γενέ[σθαι] πὸτ αὐ]τοὺς ἀμφισβασίας διὰ τὸ ἐκ πλείονος χρόνου τὰν ἀπογραφὰν ποιέισθαι).⁷⁰

Non sappiamo in quali circostanze e per quali ragioni i Sami avessero deciso di intraprendere un'operazione di censimento fondiario,⁷¹ che bisognerà intendere forse come l'obbligo per i proprietari di registrare presso un magistrato i loro immobili, ma è interessante notare che gli stessi Rodi, autori del testo

⁶⁸ O. CURTY, L'historiographie hellénistique et l'inscription «Inscripfen von Priene» n° 37, in: Historia Testis. Mélanges d'épigraphie, d'histoire ancienne et de philologie offerts à Tadeusz Zawadzki, edd. M. PIÉART – O. CURTY, 1989, 21–35.

⁶⁹ Cfr. H. BERVE, Die Tyrannis bei den Griechen, 1967, I, 423; II, 720; H. S. LUND, Lysimachus. A Study in Hellenistic Kingship, 1992, 122–123; e, soprattutto, FRANCO, Il regno di Lisimaco cit., 67–74.

⁷⁰ E' interessante notare che, all'opposto, i Prienesi avevano potuto produrre documentazione scritta, apparentemente decreti, a dimostrazione del fatto che un anno dopo la caduta della tirannide, la *chora* attigua al forte era stata divisa in lotti, 42 in tutto, e venduta (ll. 83–90: καὶ μετ' ἐνιαυτὸν ἐπὶ στεφανα[φόρου Καλ]λιστράτου τᾶς ἀπολειπομένης [ἐν] τῷ τόπῳ δ[αμοσίας] χώρας ἀπ[οδ]όσθ[αι] μέρη τινὰ διελόν[τες] εἰς κλά[ρους] τριάκοντα ἑπτὰ, καὶ παρεδείκ[νυν] καὶ δύο? ἄλλα ψαφίσματα ὑπάρχοντα ἐν τῷ ἱερ[ῶ]ι περὶ τοῦ λάχ[ου]ς τριάκοντα καὶ ἑπτὰ κλάρων, καὶ [ἐπὶ] στεφαναφόρου. ὅς ἐστι ἀπὸ Καλλιστράτου πέμπτος, [ἀποδόσθαι] μέρη τινὰ, διελόντες εἰς] ἄλλους κλάρους πέντε).

⁷¹ M. CORSARO, Un decreto di Zelea sul recupero dei terreni pubblici (Syll.³, 279), ASNP 14, 1984, 453 n. 46, crede di potere ricollegare *dokimasia* e *apographé* al ritorno dei Sami in patria nel 321 a. C. Cfr. anche U. FANTASIA, Distribuzioni di grano e archivi della polis: il caso di Samo, in: La mémoire perdue. Recherches sur l'administration romaine, 1998, 209–210. Sulla storia di Samo in età ellenistica si veda W. TRANSIER, Samiaka. Epigraphische Studien zur Geschichte von Samos in hellenistischer und römischer Zeit, 1985, in cui non ho peraltro trovato menzione dell'episodio.

dell'arbitrato poi iscritto nel celebre «archivio di Priene»,⁷² dovevano avere una certa familiarità con tali procedure di registrazione. Abbiamo già avuto modo di menzionare Rodi a proposito dell'*amphourion*. Ulteriori notizie si ricavano da un decreto onorario di Camiro, le cui possibili datazioni oscillano tra il c. 225 e il 180 (M. SEGRE – G. PUGLIESE CARRATELLI, *Tituli Camirenses*, ASAA 27–29, n. s. 11–13, 1949–1951, nr. 110, pp. 238–241).⁷³ In esso tra i meriti riconosciuti all'onorato, più volte magistrato e sempre distintosi per avere agito ἐν ταῖς ἀρχαῖς συμφερόντως Καμρεῦσι, vi è anche quello di essersi adoperato, in una situazione di confusione in cui i χρηματισμοὶ οἱ ἐν τοῖς προχείροις si trovavano in uno stato di disordine da settantasette anni, di fare aprire le «cassette» (κιβωτοί) e quindi trascrivere gli ἀπόλογοι in modo da consentire ai magistrati preposti agli affari pubblici di procedere senza ritardo ad un loro esame e di far sì che terra pubblica, la cui proprietà era divenuta oggetto di contestazione, venisse recuperata alla comunità (ll. 9–18: τῶν τε χρηματισμῶν τῶν ἐν τοῖς προχείροις διαφωνούντων ἐξ ἐτέων ἑβδομήκοντα καὶ ἑπτὰ ἐπεμελήθη ὅπως, λυθεισὰν τὰν κιβωτῶν, πάντες οἱ ἀπό(λ)ογοι ἀναγραφῶντι, ἐξ οὗ συνάντασε Καμρεῦσι τοὺς τε αἰρομένους ἐπὶ τὰς κο[ι]νὰς πράξεις ὑπ' αὐτῶν εὐχερῇ ποιεῖσθαι τὰν ἐπισκεψιν περὶ ὧν καὶ χρήζοντι, ἔμμηθενὶ καθυστεροῦντας, καὶ πλείονα χώραν ἀμφισβητηθεῖσαν ὑπὸ τινῶν ἀνακτήσασθαι, εὐρεθέντων τῶν περὶ αὐτὰς χρηματισμῶν). Anche in questo caso, sebbene forse soltanto limitatamente alla terra pubblica, appare possibile riconoscere, secondo una interpretazione convincentemente proposta dal WÖRRLE, una distinzione tra i documenti a immediata disposizione dei magistrati (χρηματισμοὶ οἱ ἐν τοῖς προχείροις), i documenti in altre parole di uso corrente nelle pratiche quotidiane («Handakten»)⁷⁴ e gli originali (o le copie – questa distinzione, come è noto, non ha molto senso nel mondo greco)⁷⁵ custodite nelle κιβωτοί,⁷⁶ contenitori evidentemente in

⁷² Per tale definizione cfr. S. M. SHERWIN-WHITE, *Ancient Archives: the Edict of Alexander to Priene, a Reappraisal*, JHS 105, 1985, 69–89.

⁷³ V. anche F. G. MAIER, *Griechische Mauerbauinschriften I*, 1959, nr. 49, pp. 183–187 (il quale propende per la datazione alta).

⁷⁴ Πρόχειρα appare in questo significato tecnico un *hapax*; cfr. (W. LAMBRINUDAKIS –) M. WÖRRLE, *Ein hellenistisches Reformgesetz über das öffentliche Urkundenwesen von Paros*, Chiron 13, 1983, 348–349, che supera la precedente interpretazione di SEGRE – PUGLIESE CARRATELLI, *Tituli Camirenses cit.*, 241.

⁷⁵ Si vedano in proposito KLAFFENBACH, *Bemerkungen zum griechischen Urkundenwesen cit.* alla n. 10, 5–42; GEORGOUDI, *Manières d'archivage et archives de cités cit.* alla n. 3, 240–244.

⁷⁶ Sull'uso di κιβωτοί per la custodia di documenti che si voleva rimanessero, almeno per un certo tempo, inaccessibili cfr. anche IG II² 1174, decreto del demo attico di Halai Axonides, in cui è prescritto che il demarco e il tesoriere del demo τὸν λόγον τῶν λημμάτων καὶ τῶν ἀναλωμάτων ἐμβαλλεῖν ἐς τὴν κιβωτὸν κατὰ τὸν μῆνα ἑκαστον (ll. 4–7) e τὰς δὲ εὐθ[ύ]νας διδόναι τῷ [ύ]στέρῳ ἔτει πρὸ [τῷ Μεταγεινι]ῶνος μηνὸς ἐκ [τῆς κιβωτοῦ λόγ]ων, ἐξ ἄλλων δὲ μή (ll. 10–13). Sull'iscrizione si vedano la riedizione di A. WILHELM, *Inscription attique du Musée du Louvre*, BCH 25, 1901, 93–104;

qualche modo sigillati, la cui «apertura» aveva poi consentito la soluzione dei casi controversi.⁷⁷

§ 6. I testi che abbiamo fin qui esaminato devono il loro interesse al fatto di contenere riferimenti più o meno espliciti all'esistenza e alla diffusione, per lo meno a partire dagli inizi del III secolo, di sistemi abbastanza complessi di conservazione dei documenti relativi alle transazioni fondiarie e allo statuto della terra nelle città greche. Il caso di Mileto sopra esaminato è da questo punto di vista il più interessante perché l'archivio del «magistrato preposto alle vendite» (ὠνοφύλαξ), per quanto di contenuto eterogeneo, sembra avere veramente offerto il quadro della situazione fondiaria esistente, all'interno della città, in un dato momento. Va tuttavia considerato che questi testi originano tutti, senza eccezione, dal mondo greco orientale e che essi potrebbero quindi riflettere un fenomeno geograficamente circoscritto all'area micrasiatica.⁷⁸ Limitando per ora la nostra indagine ad una classe di documenti, i registri delle vendite, che è anche quella numericamente più rappresentata, nostro compito sarà quello di allargare la discussione a comprendere quante più aree del mondo greco possibile. Vedremo che i risultati della ricerca non mancheranno di riservare qualche sorpresa.

Il posto di onore tra i testi che dobbiamo esaminare spetta certamente al «registro delle vendite» degli ἄστυνόμοι di Teno (IG XII,5,872), recentemente oggetto di una minuziosa indagine da parte di R. ÉTIENNE.⁷⁹ Sebbene il prescritto menzioni anche le costituzioni di doti (l. 1: [κατὰ τὰδε πράξεις ἐγέ]νοντο χωρίων [καὶ οἰ]κῶν καὶ προικ[ῶν] δόσεις [ἐ]π' ἄρχοντος Ἀμ[ει]νό[λα] πρὸς τ[ι]οὺς ἄστυ[νόμου]ς),⁸⁰

D. WHITEHEAD, *The Demes of Attica*, 508/7–ca. 250 B.C., 1986, 118. Cfr. anche Phot. s.v. ζύγαστρον· κιβωτός. κυρίως δὲ ἡ ξυλίνη σορός, παρὰ τὸ ἐξυῶσθαι ... παρὰ Δελφοῖς δὲ ζύγαστρον καλεῖται τὸ γραμματοφυλάκιον.

⁷⁷ Un caso parallelo è ad es. in I. v. Priene 361, ll. 1–3 (citato sopra alla n. 60).

⁷⁸ Per questa ipotesi propende CORSARO, *Un decreto di Zelea sul recupero dei terreni pubblici cit.*, 451–455, che contrasta la diffusione dell'uso di tali registrazioni scritte in Asia Minore con le «pratiche rudimentali e arcaiche di pubblicità» generalmente assunte per Atene (sulla presunta «originalità negativa» di questa città si veda peraltro FARAGUNA, *Registrazioni catastali nel mondo greco cit.* alla n. 19, 7–33) e sembra collegare il fenomeno all'influenza della «tradizione burocratica persiana». Analogamente KLAFFENBACH, *Bemerkungen zum griechischen Urkundenwesen cit.*, 41, ritiene «daß wir darin eine Einwirkung des Alexanderzuges zu sehen haben. Er brachte die Griechen in engere Berührung mit dem soviel entwickelteren Jahrtausende alten Urkundenwesen des Orients.»

⁷⁹ Ténos II. Ténos et les Cyclades du milieu du IV^e siècle av. J.-C. au milieu du III^e siècle ap. J.-C., 1990.

⁸⁰ Così in IG XII,5,872. Più corretta mi sembra, per la prima lacuna, l'integrazione proposta dal WILHELM, *Urkunden dramatischer Aufführungen in Athen*, 1906, 13: [Αἰδε πράξεις ἐγέ]νοντο χωρίων. PRINGSHEIM, *The Greek Law of Sale cit.* alla n. 23, 116, difende la restituzione [Αἰδε ὄναι ἐγέ]νοντο χωρίων.

comunque si voglia spiegare il fatto⁸¹ l'iscrizione contiene soltanto registrazioni di diversa estensione relative a 47 contratti immobiliari conclusi nell'anno in cui era arconte Ameinolas,⁸² presumibilmente verso la fine del IV sec.⁸³

Due punti devono a questo proposito essere evidenziati. Il primo è che IG XII,5,872, pur costituendo l'eccezione per il fatto di essere quasi totalmente conservata, non è un documento isolato, bensì appartiene ad una serie di testi di analogo contenuto, in cui figurano anche IG XII,5,874 (frustulo di poche righe), 875, 876, 877 e due frammenti di modeste dimensioni recentemente pubblicati dall'ÉTIENNE (SEG 40, 698 e 699), tutti approssimativamente contemporanei.⁸⁴

Il secondo punto riguarda la natura delle transazioni registrate dagli *astynomoi*. Sin dal commento dedicato all'iscrizione nel *Recueil des Inscriptions Juridiques Grecques* si è osservato come le registrazioni in buona parte dei casi, ma non in tutti, debbano riferirsi non a reali contratti di compravendita comportanti la cessione a titolo definitivo dell'immobile, bensì a prestiti ipotecari del tipo *πρῶσις ἐπὶ λύσει*.⁸⁵ Secondo l'ÉTIENNE, che ha sottoposto i 47 contratti ad un esame sistematico, i negozi in cui si avrebbe un reale trasferimento di proprietà dei beni sarebbero anzi soltanto due,⁸⁶ mentre tutti gli altri si spiegherebbero in termini di operazioni di prestito ipotecario o di riscatto di immobili ipotecati.

⁸¹ La soluzione più semplice mi sembra quella di pensare che le *πρῶσις[ων] δόσεις* fossero iscritte su una stele gemella del tipo di IG XII,5,873. Si veda sulla questione anche ÉTIENNE, *Ténos* II cit., 53, il quale ritiene che, essendo alcuni dei contratti di ipoteca riportati nell'iscrizione chiaramente connessi a costituzioni di doti, il contenuto del prescritto viene di fatto rispecchiato dalle registrazioni se non nella forma almeno nella sostanza. L'approccio dello studioso francese al problema degli archivi nel mondo greco, chiaramente ispirato alle tesi sostenute da FINLEY, *Studies in Land and Credit* cit. alla n. 11, è però in generale piuttosto minimalista.

⁸² Partendo dalla constatazione che i contratti sono ordinati per mese in due serie consecutive da Artemisiôn a Anthesteriôn e, di nuovo, da Artemisiôn ad Apatouriôn, e che lo stesso arconte Ameinolas del prescritto è menzionato anche in testa ad alcuni atti della seconda serie (ll. 103 e 109), l'ÉTIENNE, *Ténos* II cit., 42–45, giunge all'inaccettabile conclusione che l'arcontato a Teno sarebbe durato più di un anno, sarebbe stato cioè pluriennale (fatto che lo studioso giustifica con il carattere aristocratico del regime politico dell'isola). PH. GAUTHIER, L'arconte éponyme à Ténos, REG 105, 1992, 111–120, riaffermando l'annualità delle magistrature eponime e, nello stesso tempo, escludendo per il caso in questione l'ipotesi dell'iterazione della carica, ritiene che ci troveremmo qui di fronte ad un banale errore per il quale «deux séries globalement contemporaines de contrats furent gravées l'une à la suite de l'autre sur la pierre» (120); in tal senso anche W. ORTH, *Gnomon* 69, 1997, 31–32.

⁸³ ÉTIENNE, *Ténos* II cit., 43.

⁸⁴ *Ténos* II cit., 43 con n. 27 e App. III, nrr. 27–28, pp. 268–269.

⁸⁵ R. DARESTE – B. HAUSSOULLIER – TH. REINACH, *Recueil des inscriptions juridiques grecques*, 1891–1904, I, 88–91; cfr. anche C. VATIN, *Notes d'épigraphie juridique*, BCH 86, 1962, 527–528.

⁸⁶ *Ténos* II cit., 52–58 (si vedano anche le tabelle alle pp. 70–75).

Per alcuni di essi sarebbe inoltre possibile ricostruire finalità «produttive» e di investimento, al punto che si è potuto parlare in proposito di un «affarismo rurale». ⁸⁷ Sebbene quindi l'analisi dei contratti riveli in realtà fenomeni di circolazione del denaro piuttosto che di circolazione dei beni, questo fatto rimane tuttavia privo di conseguenze ai fini della nostra dimostrazione. Formalmente, infatti, le transazioni si presentano come vendite a tutti gli effetti. Le registrazioni seguono lo schema, comunissimo nel mondo greco, A παρὰ B ἐπρίατο l'immobile X⁸⁸ e se si fa eccezione per i contratti 30 e 46, in cui compaiono rispettivamente le espressioni ἐπρίατο...κα[τ]ὰ δάνειον (l. 74) e ἀπέδωκε...δανειζόμενος (l. 121), la vera natura delle operazioni può essere inferita, e spesso soltanto in via ipotetica, sulla base degli indizi presenti all'interno delle singole registrazioni, ma non su quella della terminologia. La προῶσις dal punto di vista degli ἀστυνόμοι è una vendita reale e non fittizia e come tale essa viene registrata. ⁸⁹

Chiarito questo punto possiamo passare a esaminare la struttura delle registrazioni che, pur con variazioni di dettaglio e non poche incongruenze, ⁹⁰ si conformano ad uno schema i cui elementi essenziali sono i seguenti: a) nome del compratore, corredato da patronimico e demo di appartenenza (e, nel caso di una donna, seguito dal nome del tutore); b) παρὰ seguito dal nome del venditore, anch'egli identificato con patronimico e demo di iscrizione; c) ἐπρίατο; d) descrizione dell'immobile (in cui colpisce la notevole varietà delle definizioni; e.g.: τὴν οἶκ[ίαν καὶ] τὰ χωρία [§ 1]; τὴν οἰκίαν [§ 2]; τὰ χωρία [§ 5]; οἰκόπεδον [§ 7]; τὴν [οἰκ]ία[ν] καὶ τὰ [χωρία]...καὶ τὰς ἐσχατιάς ὅσαι εἰ[sin] τῶν

⁸⁷ Ténos II cit., 64–70; cfr. anche R. OSBORNE, *Classical Landscape with Figures. The Ancient Greek City and its Countryside*, 1987, 72–73; Id., *Pride and Prejudice, Sense and Subsistence: Exchange and Society in the Greek City*, in: *City and Country in the Ancient World*, edd. J. RICH – A. WALLACE-HADRILL, 1991, 141–142.

⁸⁸ Cfr. PRINGSHEIM, *The Greek Law of Sale* cit., 107.

⁸⁹ Si vedano in proposito le considerazioni di VATIN, *Notes d'épigraphie juridique* cit., in part. 526–528; e la bibliografia citata da HENNIG, *Kaufverträge über Häuser und Ländereien aus der Chalkidike und Amphipolis*, *Chiron* 17, 1987, 164 n. 75. Dal punto di vista del diritto greco, come abbiamo visto (sopra § 3), il trasferimento del possesso e del godimento del bene non aveva rilevanza, essendo l'elemento decisivo il versamento del prezzo. Sul problema v., con particolare riferimento al caso ateniese, E. M. HARRIS, *When Is a Sale not a Sale? The Riddle of Athenian Terminology for Real Security Revisited*, *CQ* 38, 1988, 351–381; e ora, con ulteriori confronti, M. S. YOUNI, *À propos de quatre inscriptions olynthiennes. Quelques remarques sur la «sûreté réelle» au 4ème s. av. J.-C.*, *TEKMHPIA* 2, 1996, 135–151. Cfr. anche DARESTE – HAUSSOULLIER – REINACH, *Recueil des inscriptions juridiques grecques* cit., I, 91: «On voit combien d'opérations différentes se cachent sous ces sortes de vente: c'est pour s'assurer l'avantage de la transcription que les Ténien leur donnent cette forme.»

⁹⁰ Cfr. ÉTIENNE, *Ténos II* cit., 53: «La rédaction même des contrats prouve assez que l'esprit de système ne caractérise pas encore une bonne administration.»

χωρίων τούτων] καὶ τὸ ὕδωρ [§ 9]; [τὰς]...αἵμασιὰς τέτταρας [§ 13]; τὰς οἰκίας καὶ τοῦ πύργου τὸ τέ[ταρτον] μέρος καὶ τὰ χωρία [§ 21]; τὰς οἰκίας καὶ τὸν κέ-
ραμ[ον καὶ τὰ χω]ρία...καὶ τὰς ἐσχατιὰς καὶ ὕδατος ἀ[γω]γὰς τὰς οὐ[σ]α[ς] τῶν
χωρίων τούτων [§ 23; ecc.]; e) localizzazione dell'immobile, con riferimento ad
uno dei quartieri (τόνος) nel caso questo fosse situato ἐν ἄστει,⁹¹ e al demo nel
caso fosse nella *chora*, e ai vicini e/o ad altre indicazioni geografiche; f) prezzo
di acquisto; g) nomi dei garanti (πρατῆρες; da notare § 41, l. 108: πρατῆρες καὶ
βεβαιωταί). Questi possono variare considerevolmente di numero (da uno a
dieci, anche se nella maggior parte dei casi sono uno o due), senza apparente
relazione con il valore dell'immobile, e sono generalmente reclutati nell'ambito
dei familiari del venditore.⁹²

Non mancano poi di quando in quando indicazioni accessorie. Alla l. 98 (ἡ
τετίμηται Φιλῆμονι) viene registrato il fatto che l'οἰκία acquistata da Enesia f. di
Aristoloco (§ 37) era gravata da un'ipoteca. Più frequentemente viene indicato
il nome del precedente proprietario del bene (cfr. ad es. ll. 28–29: τὰ [ἡμίση
τῶ]ν χωρίων κ[α]τὰ τῆς οἰκίας...καὶ τὰ π[ρ]ῖν [ὄν]τα Εὐθυκράτου (§ 12; v. anche
§ 15, 16, 19, 22, 23, 30, 31, 36, 38), ma rimane in dubbio se tale indicazione,
come appare più probabile, fosse volta, conformemente a modalità, come ve-
dremo, piuttosto diffuse nel mondo greco, ad integrare gli scarni riferimenti
all'oggetto del negozio e a fornire in tal modo ulteriori garanzie all'acquirente
(cfr. Plat. Leg. 915c–d: ἐὰν δὲ ὡς αὐτοῦ ἐφάπτηται ζῶου καὶ ὅτουοῦν ἢ τινοῦς
ἐτέρου τῶν αὐτοῦ χρημάτων, ἀναγέτω μὲν ὁ ἔχων εἰς πρατῆρα ἢ τὸν δόντα ἀξιο-
χρεῶν τε καὶ ἔνδικον ἢ τινι τρόπῳ παραδόντα ἄλλῳ κυρίως; v. sopra § 4), o non
dovesse invece servire a «établir ou rappeler les droits réels de la personne
nommée».⁹³

Se si confronta ora la struttura delle registrazioni degli *astynomoi* di Teno con
lo schema prescritto dal *nomos* alessandrino dei Dikaiomata balzano immediata-
mente all'occhio le notevoli consonanze tra i due sistemi. Va segnalato soprat-
tutto il fatto che tanto l'ἄστυ di Teno quanto Alessandria, la cui fondazione fu
approssimativamente contemporanea,⁹⁴ erano organizzate secondo una divi-
sione razionale dell'abitato in quartieri, a Teno denominati τόνοι e indicati con
un numerale progressivo da uno a sette, ad Alessandria, dove la delimitazione
delle zone risalirebbe secondo la tradizione ad Alessandro stesso (Ps. Call.

⁹¹ Cfr. in proposito ÉTIENNE, Ténos II cit., 22–23; e F. CORDANO, La città di Cama-
rina e le corde della lira, PP 49, 1994, 418–423, in part. 422–423.

⁹² DARESTE – HAUSSOULLIER – REINACH, Recueil des inscriptions juridiques grec-
ques cit., I, 97–101; ÉTIENNE, Ténos II cit., tablelle alle pp. 73–75.

⁹³ Così ÉTIENNE, Les femmes, la terre et l'argent à Ténos à l'époque hellénistique,
in: La femme dans le monde méditerranéen I, 1985, 64.

⁹⁴ Su Teno v. ora ÉTIENNE, Ténos II cit., 15–25, in part. 15: «je ne crois pas l'instal-
lation de la ville sur la côte Sud antérieure à la deuxième moitié du IV^e siècle av. J.-C.».

1,32,9), di nome incerto, ma indicati con lettere da A a E.⁹⁵ Se ne deve concludere, su un piano più generale, che esiste una qualche correlazione tra organizzazione razionale dello spazio e presenza di un controllo amministrativo sulle transazioni fondiarie e di archivi immobiliari? Il caso di Turi, sopra considerato (§ 3), sembrerebbe contraddire tale ipotesi,⁹⁶ ma vedremo in seguito che ulteriori considerazioni saranno possibili al riguardo (v. sotto § 9).

Non mancano peraltro, nello stesso tempo, elementi peculiari alle due città. Il primo è che, mentre, come abbiamo visto, ad Alessandria la trascrizione veniva fatta (e archiviata) secondo il venditore, a Teno, a giudicare dal formulario delle registrazioni, era il nome dell'acquirente a far testo. Ad Alessandria inoltre il *ταμίας* era presumibilmente tenuto ad annotare l'ammontare del *τέλος*, visto che doveva registrare il mese e il giorno in cui l'aveva ricevuto, ma apparentemente non il prezzo, di cui, nell'estratto dei *Dikaionata*, non viene fatta menzione alcuna. Teno sembra invece presentare un quadro del tutto opposto e speculare. Mentre infatti il prezzo dell'immobile ricorre in tutte le registrazioni, di un'imposta sulle transazioni non vi è traccia. Questo fatto aveva anzi indotto il PARTSCH a ritenere che vi fossero nel mondo greco due metodi di registrazioni fondiarie, da un lato il «registro delle vendite», conosciuto dal caso di Alessandria, che avrebbe avuto la sua ragione d'essere esclusivamente nell'imposizione di una tassa sul passaggio di proprietà, dall'altro l'*ἀναγραφή τῶν κτημάτων καὶ συμβολαίων* menzionata da Teofrasto, in cui i magistrati avrebbero agito come notai («Staatsnotariats»), divenendo in tal modo i garanti della validità della transazione.⁹⁷ Ci si

⁹⁵ Sull'organizzazione urbanistica di Alessandria v. Strabo 17,1,8–10; Diod. 17,52,1–5; cfr. A. ADRIANI, Repertorio d'arte dell'Egitto greco-romano, serie C, 1966, in part. 13–28, 33–36, e, con riferimento ai «quartieri», 239–240; FRASER, Ptolemaic Alexandria cit., I, 7–36; M. D. CAMPANILE, La vita cittadina nell'età ellenistica, in: I Greci, ed. S. SETTIS, II.3, 1998, 393–394.

⁹⁶ Sull'impianto urbano «ippodameo» di Turi, descritto da Diod. 12,10,3–7, cfr. F. CASTAGNOLI, Ancora sull'urbanistica di Thurii, PP 28, 1973, 220–222; G. VALLET, Avenues, quartiers et tribus à Thurioi, ou comment compter les cases d'un damier (à propos de Diod. XII,10 et 11), in: Mélanges offerts à Jacques Heurgon II, 1976, 1021–1032 (rist. in: Le mond grec colonial d'Italie du Sud et de Sicile, 1996, 527–538); O. BELVEDERE, Himera, Naxos e Camarina, tre casi di urbanistica coloniale, Xenia 14, 1987, 11–12; e, da ultimo, E. GRECO, Ippodamo e Thurii, Ostraka 6, 1997, 435–439; per una recente sintesi dei dati archeologici v. P. G. GUZZO, Sibari. Materiali per un bilancio archeologico, in: Sibari e la Sibaritide, ACSMGr 32, 1993, 66–69. Cfr. anche C. TALAMO, Turi: il racconto della fondazione e il territorio, in: L'incidenza dell'antico. Studi in memoria di Ettore Lepore I, 1995, 405–414.

⁹⁷ PARTSCH, Die griechische Publizität der Grundstücksverträge im Ptolemäerrechte cit. alla n. 10, 107–117, in part. 116: «Im zweiten Fall dagegen war der Kaufvertrag vor dem Staatsnotariate zu errichten. Dieses Notariat schreibt selbst in die Fertigungsliste ein. Es hat als Fachbehörde die Kenntnis der Rechtsverhältnisse in bezug auf die Grundstücke. Es läßt sich erweisen, daß diese Behörde . . . zum Gerichtszeugnis geladen wurde, wenn über den Rechtsgrund eines Besitzes im Eigentumsprozesse Streit war.»

può peraltro domandare se questa distinzione si giustifichi realmente alla luce delle fonti. Da un lato abbiamo visto infatti che se l'ἄμφούριον può essere identificato con il *telos* versato da venditore e acquirente, è probabile che ad Alessandria i *tamiai* avessero anche una funzione di controllo sull'operazione di compravendita; dall'altro rimane il dubbio se veramente il registro di Tenos fosse del tutto privo di rapporto con la riscossione di una tassa sui contratti registrati. Un indizio in IG XII,5,876, per quanto incerto, induce infatti a pensare il contrario. Qui alla l. 8 troviamo [...τάλαν]τα ἐξήκοντα ἐπὶ [...] e se l'integrazione [τάλαν]τα è corretta, è chiaro che ci troviamo non di fronte ad una transazione singola, per la quale il valore sarebbe implausibilmente elevato, bensì con ogni probabilità, come ha notato l'ÉTIENNE,⁹⁸ di fronte ad una cifra ricapitolativa, spiegabile soltanto se si suppone che la stele avesse anche il significato di rendiconto finanziario. Se gli *astynomoi* registravano delle entrate, queste non potevano che essere delle tasse sulle πράξεις dell'iscrizione e ciò potrebbe trovare conferma nei numerali della linea seguente che si riferirebbero in questo caso all'ammontare dei τέλη riscossi sul totale delle transazioni.⁹⁹

Se tale ipotesi è corretta, ne discende che avremmo soltanto un unico tipo di documenti, i registri delle vendite, e che o l'ἀναγραφὴ τῶν κτημάτων καὶ συμβολαίων, di cui parlava Teofrasto, si iscrive anch'essa in questa categoria, venendo di fatto tipologicamente a coincidere con la documentazione custodita da quell'ἀρχὴ πρὸς ἣν ἀναγράφεσθαι δεῖ τὰ τε ἴδια συμβόλαια καὶ τὰς κρίσεις ἐκ τῶν δικαστηρίων più volte menzionata da Aristotele (Pol. 1321b34–40) o è per noi altrimenti del tutto inattestata (e appartiene perciò forse soltanto al mondo della teoria; v. sopra § 3). Propenderei peraltro per la prima delle due possibilità, perché l'iscrizione di Teno non è un caso isolato e ad essa possono essere accostati numerosi altri testi.

§ 7. Un primo gruppo di documenti consiste in una serie di contratti relativi alla vendita di immobili iscritti su lamine di piombo provenienti da Camarina, pubblicate (o ripubblicate) da G. MANGANARO nel 1989 (SEG 39,996–1002).¹⁰⁰

⁹⁸ Ténos II cit., 53 n. 12.

⁹⁹ Giova qui ricordare che in IG XII,5,872 vi è una certa discrepanza tra il contenuto della stele e la sua intestazione e che questo potrebbe essere spiegato pensando all'esistenza di una seconda stele, ora perduta.

¹⁰⁰ G. MANGANARO, *Case e terra a Kamarina e Morgantina nel III–II sec. a. C.*, PP 44, 1989, 189–203. L'attribuzione, sostenuta dall'editore, a Morgantina di una parte dei documenti del cosiddetto dossier «Ricotti Prina» (art. cit., 205–213 = SEG 39,1009–1012), i quali provengono dal mercato clandestino ma furono apparentemente rinvenuti a Camarina, è ora messa in dubbio da CORDANO. Su due tavolette di Camarina con contratti d'acquisto, PP 52, 1997, 355–363 (si veda anche l'intervento di A. DI VITA alle pp. 363–364).

Ad essi si sono ora aggiunte due ulteriori tavolette di piombo, analoghe per struttura e contenuto, edite dal medesimo studioso.¹⁰¹

Di tali testi quello di maggiore interesse ai nostri fini è senza dubbio costituito da SEG 34,940, la cui prima pubblicazione, con ampio commento, si deve a F. CORDANO.¹⁰² Benché la lamina fosse in origine ridotta in numerosi frammenti, l'iscrizione è pressoché integra, fatta eccezione per l'inizio della prima riga in cui è caduto il riferimento al magistrato eponimo. Il contratto, il cui oggetto è la vendita di una casa (οἴκησις) cui era annessa una bottega (καπηλεία), può essere datato in maniera approssimativa, sulla base di elementi paleografici e del contesto archeologico. In particolare, la lamina è stata rinvenuta all'interno di una casa da cui proviene altro materiale attribuibile alla seconda metà del IV sec.,¹⁰³ cosicché una datazione c. 300 appare tutto sommato prudente.¹⁰⁴

Sul piano formale il documento presenta una struttura abbastanza complessa, non dissimile da quella dell'iscrizione di Teno. All'indicazione della data con il nome dell'eponimo (ora perduto), il mese e il giorno, seguono il nome dell'acquirente con patronimico, fratria e tribù,¹⁰⁵ il verbo ἐπρίατο, la descrizione dell'immobile nei suoi elementi costitutivi (οἴκησιν καὶ τὰ(ν) καπη[λ]είαν τὰν Δίων[ος] πᾶσαν καὶ θυρώματα), l'ubicazione con riferimento al quartiere in cui

¹⁰¹ MANGANARO, Nuove tavolette di piombo iscritte siceliote, PP 52, 1997, nrr. 1–2, pp. 307–310.

¹⁰² CORDANO, Camarina VII. Alcuni documenti importanti per la storia della città, BdA 26, 1984, 34–41; cfr. anche L. DUBOIS, Inscriptions grecques dialectales de Sicile, 1989, nr. 124, pp. 131–135; e SEG 39,998.

¹⁰³ CORDANO, Camarina VII cit., 34–35 e 40.

¹⁰⁴ Così DUBOIS, Inscriptions grecques dialectales cit., 131. Come osserva l'editrice (p. 34), il 258 a. C., anno della distruzione di Camarina (Polyb. 1,24,12; Diod. 23,9,4–5; Zon. 8,12; cfr. G. DE SENSI SESTITO, La Sicilia dal 289 al 210 a. C., in: La Sicilia antica, edd. E. GABBA – G. VALLET, II, 1984, 354), è in ogni caso un sicuro termine ante quem. Può essere qui utile rilevare che secondo il Di VITA (cfr. sopra n. 100) le tavolette del dossier «Ricotti Prina» sarebbero state rinvenute a Camarina «unitamente ad un tesoretto di una ventina di tetradrammi sicelioti, dei quali il più tardo era uno di Agatocle databile al 306 a. C.».

¹⁰⁵ Caratteristica dell'epigrafia di Camarina è per queste ultime la designazione mediante numerali ordinali, fatta eccezione, nel caso delle fratrie, per la prima e l'ultima, indicate rispettivamente con ὑπᾶτη e νήτη. Sul carattere «artificiale» e territoriale di tali fratrie cfr. CORDANO, La città di Camarina e le corde della lira cit. alla n. 91, 418–426, in part. 418–420. Sugli elementi di continuità con l'ordinamento civico della *polis* nel V secolo cfr. Ead., Note sui gruppi civici sicelioti, MGR 17, 1992, 140–143. Sulle fratrie camarinesi nel V sec. e sul problema del loro numero v. CORDANO, Le tessere pubbliche del tempio di Atena a Camarina, 1992, 81–101; Ead., Documenti di archivio a Camarina, in: Archives et sceaux du monde hellénistique, edd. M.-F. BOUSSAC – A. INVERNIZZI, 1996, 179–184; O. MURRAY, Rationality and the Greek City: the Evidence from Kamarina, in: The Polis as an Urban Centre and as a Political Community, ed. M. H. HANSEN, 1997, 493–504; e, ora, B. HELLY, Sur les *fratrai* de Camarina, PP 52, 1997, 365–406.

era situato (λαύρα),¹⁰⁶ il nome del venditore completo di dati anagrafici, il prezzo e il nome dei garanti (ἄμποχοι).¹⁰⁷

A questi elementi vanno aggiunti altri due, che dobbiamo ora discutere. Il primo è rappresentato dall'indicazione alle ll. 1–2, subito dopo la data e prima del nome del compratore, del συ[ν]αλλακτῶρων προστάτας. Il termine συναλλακτήρ non è in questa forma altrimenti attestato. Συνάλλαγμα al contrario ricorre con una certa frequenza e vale innanzitutto, in termini generali, a designare qualsiasi tipo di relazione umana avente effetti giuridici. Aristotele, come è ben noto, distingue nell'Etica Nicomachea tra συναλλάγματα ἐκούσια e συναλλάγματα ἀκούσια, tra «contratti volontari» e «contratti involontari» (1131a2–10; b25–26; cfr. anche E. E. 1243a9–10; Rhet. 1376b12), e include ad es. tra i primi la compravendita, il prestito, il deposito e l'affitto, tra i secondi il furto, l'adulterio, il veneficio, il lenocinio ecc. Si ha tuttavia l'impressione che il termine venisse per lo più nell'uso corrente utilizzato, senza ἐκούσια, in senso ristretto, nella prima accezione e questo appare già in una oscura clausola del Codice di Gortina, laddove è detto che αἱ τίς κα πέροι συναλ[λάκ]σει, ἔ ἐς πέρ[α]ν ἐπιθέντι μὲ ἀποδοῖοι la questione dovrà essere decisa, quando ve ne siano, facendo ricorso ai testimoni (IX, ll. 43–51). Il termine πέρα è qui di interpretazione incerta, ma si conviene nondimeno che tale normativa dovesse riguardare un qualche «contratto di affari».¹⁰⁸ Che il significato più specializzato di συνάλλαγμα, in questo caso spesso associato a ἴδιον, fosse quello più comune nel IV secolo è dimostrato inoltre ad es. da Dem. 24,213: εἰπεῖν ὅτι αὐτὸς (scil. Solone) ἡγεῖται ἀργύριον μὲν νόμισι' εἶναι τῶν ἰδίων συναλλαγμάτων εἵνεκα τοῖς ἰδιώταις εὐρημένον, τοὺς δὲ νόμους ἡγοῖτο νόμισμα τῆς πόλεως εἶναι;

¹⁰⁶ Sull'uso di λαύρα nel significato di «quartiere», «rione» di una città cfr. CORDANO, Camarina VII cit., 37–38; MANGANARO, Case e terra a Kamarina cit., 192–193, 199–200. Esso si evince, tra le altre cose, sulla base del parallelo offerto dai λαύραρχοι di Tauromenio (cfr. Id., Iscrizioni latine e greche del nuovo edificio termale di Taormina, in: Cronache di archeologia e di storia dell'arte 3, 1964, 58–61; Id., Le tavole finanziarie di Tauromenion, in: Comptes et inventaires dans la cité grecque, ed. D. KNOEPFLER, 1988, 185 [v. anche BE 1966, nr. 512; SEG 30,1449]).

¹⁰⁷ Sugli ἄμποχοι come garanti e testimoni privati v. DUBOIS, Inscriptions grecques dialectales cit., 134; C. AMPOLO, Il nuovo contratto di Camarina: aspetti giuridici ed economici, PP 40, 1985, 364–365. A Siracusa gli ἀμποχοι erano invece magistrati della polis (cfr. Hesych. s.v.: τις ἐν Συρακούσαις ἀρχή).

¹⁰⁸ Cfr. in proposito R. F. WILLETTS, The Law Code of Gortyn, 1967, 75, con discussione delle possibili interpretazioni; più recentemente H. VAN EFFENTERRE – F. RUZÉ, Nomima II, 1995, nr. 76, pp. 277–278, che parlano di «contrats à l'exportation». Cfr. anche P. CHANTRAINE, Conjugaison et histoire des verbes signifiant «vendre», RPh 66, 1940, in part. 11–15. Si veda inoltre SEG 11,244 (R. KOERNER, Inschriftliche Gesetzes-texte cit. alla n. 6, nr. 23, pp. 68–72; VAN EFFENTERRE – RUZÉ, Nomima I, 1994, nr. 75, pp. 290–291), datata al c. 500 a. C., dove, con riferimento ai beni di proprietà comune di un'associazione, è detto: πολεῖν δὲ μηδὲ συναλάζεσθαι ἐξέστο («non sia lecito né vendere né prestare»).

30,20–21; 33,12: ἀποδοθεῖσων δὲ τῶν τριάκοντα μνῶν ἐπὶ τὴν τράπεζαν... ἐναντίον πολλῶν μαρτύρων τὰς τε συγγραφὰς ἀνειλόμεθα, καθ' ἃς ἐδανείσθη τὰ χρήματα, καὶ τῶν συναλλαγμάτων ἀφεῖμεν καὶ ἀπηλλάξαμεν ἀλλήλους; Arist. E. N. 1135b29–31; 1162b21–25; 1178b11–12; Pol. 1300b22–23: πέμπτον (scil. specie di tribunale) τὸ περὶ τῶν ἰδίων συναλλαγμάτων καὶ ἐχόντων μέγεθος; 1317b25–28; Rhet. 1354b25.¹⁰⁹ Significativo ai nostri fini è in particolare un luogo del VI libro della Politica, in cui Aristotele, ricapitolando la trattazione delle magistrature «indispensabili» e delle loro competenze (v. sopra § 2), menziona nuovamente τὰ περὶ τὰ δικαστήρια καὶ συναλλαγμάτων ἀναγραφὰς (1322b34).¹¹⁰ *Synallagma* ricorre inoltre nella chiara accezione di «contratto» in un ristretto numero di testi epigrafici di età ellenistica: oltre a I. v. Mylasa 109, l. 8, mi sembra soprattutto degno di nota il testo di un editto di Antioco III conosciuto da tre esemplari: in esso veniva istituito il culto ufficiale della regina Laodice, le cui sacerdotesse ἐγγρα[φή]σονται δὲ καὶ ἐν τοῖς συναλλάγμασι μετὰ τοὺς τῶν προγόνων καὶ ἡμῶν ἀρχιερεῖς (ll. 10–13).¹¹¹ Va infine considerata, in relazione all'Egitto romano, la carica del συναλλακτήης, che in un papiro del 180 d. C. appare come un funzionario incaricato dell'esazione della tassa sull'acquisto di uno schiavo (P. Oxy I,96, ll. 2 e 26; cfr. anche P. Oxy I,43, verso, col. II, ll. 2 e 23, III, l. 5 [295 d. C.]).

Si sono fatte più ipotesi sulla natura del συναλλακτήρων προστάτας e delle sue funzioni: esso è stato interpretato quale a) «magistrato che presiede ai contratti»;¹¹² b) «*prostatas* degli «addetti ai contratti», forse una specie di notaro»;¹¹³ c) «*presidente dei mediatori*» o «*patrono dei contraenti*». ¹¹⁴ Da un punto di vista linguistico il nome, costruito con il suffisso di *nomen agentis* -τήρ, particolarmente persistente e produttivo in ambito dorico anche in rapporto ai nomi di *magistrati*,¹¹⁵ non può però che significare «colui che unisce in contratto»

¹⁰⁹ Sulla semantica di συνάλλαγμα v. A. BISCARDI, Quod Graeci synallagma vocant, *Labeo* 29, 1983, 127–139, in part. 134–137.

¹¹⁰ Su συνάλλαγμα nei papiri tolemaici («any contract whether its contents be oral or written») cfr. R. TAUBENSCHLAG, The Law of Roman Egypt in the Light of the Papyri, 332 B.C.–640 A.D., 1955², 292–293. Si veda anche CPR XVIII, in part. col. I, ll. 2–3, con l'intitolazione [χρηματι]σμός συναλλαγμάτων (su questo «Vertragsregister» rimando alle osservazioni di H.-A. RUPPRECHT, Sechs-Zeugenurkunde und Registrierung, *Aegyptus* 75, 1995, 37–53, in part. 38 e 45 n. 45).

¹¹¹ L. ROBERT, Encore une inscription grecque de l'Iran, *CRAI* 1967, 281–296; v. anche Id., Inscriptions séleucides de Phrygie et d'Iran, *Hellenica* 7, 1949, 5–29.

¹¹² CORDANO, *Camarina VII* cit., 37 (ma cfr. H. W. PLEKET, ap. SEG 34,940).

¹¹³ MANGANARO, *Case e terra a Kamarina* cit., 193.

¹¹⁴ AMPOLO, Il nuovo contratto di *Camarina* cit., 264 n. 11.

¹¹⁵ E. FRAENKEL, Geschichte der griechischen Nomina Agentis auf -τήρ, -τωρ, -της (-τ-), *I*, 1910, 153–160; v. anche P. CHANTRAINE, La formation de noms en grec ancienne, 1933, 321–329; E. BENVENISTE, Noms d'agents et noms d'action en indo-européen, 1948, 34–44.

e quindi forse anche «colui che redige il contratto». Considerata inoltre la posizione del riferimento a tale personaggio, subito dopo la data, in testa al documento, mi sembra perciò legittima l'ipotesi che il *prostatas* fosse il «presidente» di un collegio di magistrati, paragonabili agli *astynomoi* di Teno, preposti alla registrazione dei contratti e che quindi Camarina fosse una delle *poleis* dove era possibile trovare quell'ἀρχὴ πρὸς ἣν ἀναγράφεσθαι δεῖ τὰ τε ἴδια συμβόλαια che Aristotele considerava ἀναγκαῖα. Se poi tali magistrati avessero anche il compito di esigere una tassa sulla registrazione degli atti allo stesso modo del συναλλακτῆς nell'Egitto romano, nella mancanza di altri dati (v. però la n. 117) non è possibile precisare, ma alla luce del parallelo di Alessandria e di Teno non è del tutto da escludere.

Il carattere pubblico della posizione del *prostatas* e dei suoi sottoposti può trovare una conferma anche in un ulteriore elemento dell'iscrizione. Sulla lamina di piombo, alla l. 10, e quindi a interrompere la serie dei nomi degli ἄποχοι, compare infatti una sigla, apparentemente da leggere come ΔΦ, per la quale non sembra agevole trovare una plausibile esegesi. F. CORDANO, sulla base del confronto con due iscrizioni di Akrai dove è menzionato un γραμματεὺς καὶ φραδατῆρ (IG XIV 211 e 212),¹¹⁶ ha proposto di considerarla un'abbreviazione per δαμόσιοι φραδατῆρες; AMPOLO ha in aggiunta richiamato l'attenzione sui δαμοσιοφύλακες attestati in alcune iscrizioni di Dyme (SIG³ 529, ll. 4–5; 531, ll. 26–27). In alternativa il MANGANARO, rilevando che i due segni risultano verisimilmente «aggiunti», ha pensato ad un «numero di inventario dell'archivio in cui era conservato a cura del συναλλακτῆρων προστάτας il documento originale». Non sono in grado di avanzare, per mio conto, un'ulteriore spiegazione;¹¹⁷ è interessante tuttavia notare che tutte quelle prospettate rimandano, direttamente o indirettamente, ad un intervento attivo dei magistrati nella redazione o nella custodia del contratto.¹¹⁸

¹¹⁶ Cfr. anche PUGLIESE CARRATELLI, in: L. BERNABÒ BREA, Akrai, 1956, 156–157 (nr. 6, II, ll. 4–5; 8, II, ll. 4–5); DUBOIS, Inscriptions grecques dialectales cit. alla n. 102, 116–117.

¹¹⁷ Va tuttavia rilevato il fatto che la sigla ΔΦ risulta chiaramente iscritta nell'interlinea e che il Φ si presenta di forma notevolmente diversa rispetto agli altri analoghi segni nella medesima iscrizione. Mi sembra perciò probabile che, come suggerito dal MANGANARO, le due lettere siano state aggiunte in un momento successivo alla redazione del documento. Mi domando, alla luce dei paralleli considerati, se le due lettere, qualora interpretabili come un numerale alfabetico (504), non si riferissero all'ammontare in *litrai* della tassa pagata sulla transazione, che risulterebbe in tal modo pari a poco meno del 10% del prezzo pagato per l'immobile (40 talenti); per alcune considerazioni sugli aspetti metrologici del gruppo di documenti qui in esame cfr. MANGANARO, Nuove tavolette di piombo iscritte siceliote cit. alla n. 101, 327–329.

¹¹⁸ Un ulteriore indizio in tal senso è offerto da MANGANARO, Nuove tavolette di piombo cit., nr. 2, pp. 309–310, l. 6, dove viene precisato che la transazione in oggetto, la vendita di una κεραμῖα e dei suoi annessi, in precedenza dati in pegno, avveniva κατ

Si potrà naturalmente obiettare che soltanto due dei documenti pubblicati, quello in esame e SEG 39,1001, contengono un esplicito riferimento al *προστάτας* (συναλλακτήρων),¹¹⁹ mentre, lasciando per ora da parte i testi pervenutici incompleti, in SEG 39,996, dove il testo è perfettamente integro, esso manca del tutto.¹²⁰ Questo pone d'altra parte il problema della natura e della funzione delle laminette recanti i contratti qui in esame. Esse sono infatti venute alla luce durante gli scavi di abitazioni site in isolati diversi e tra loro distanti della città antica.¹²¹ Appare tuttavia chiaro che, nel caso del primo contratto, la casa presso cui fu trovata la laminetta, che non ha muri in comune con quelle confinanti, non può corrispondere a quella descritta nel documento (SEG 34,940, ll. 3-4: τοίχους κοινούς ποτὶ Φιλόξενον καὶ Θράσυλλον); nello stesso tempo appare alquanto improbabile, a meno che non si pensi all'esistenza di archivi tenuti localmente, in questo caso organizzati per fratrie (cfr. sopra n. 105, e Arist. Pol. 1309a10-12, in cui il riferimento ad ἀντίγραφα κατὰ φρατρίας καὶ λόχους καὶ φυλάς riguarda peraltro la παράδοσις di χρήματα pubblici),¹²² che la laminetta potesse provenire dall'archivio pubblico, perché questo doveva con ogni verisimiglianza essere situato nel settore ovest della città, nell'area dell'*agorà*

τὸν νόμον. L'espressione κατὰ τὸν νόμον mi sembra di per sé iscriversi meglio nel contesto di un atto pubblico; per una serie di paralleli, seppure più tardi, cfr. I. v. Mylasa 204, ll. 2-3; 220, l. 3; 816C, l. 1 (la medesima formula è stata poi integrata anche in 803, l. 1; 808, l. 1; 812, l. 1; 814, l. 1), in cui, in relazione agli atti di compravendita di Mylasa e Olymos, viene specificato che τῷ ἔμβασις, «la presa di possesso» del fondo, avveniva «secondo la legge»; cfr. D. BEHREND, Rechtshistorische Betrachtungen zu den Pacht dokumenten aus Mylasa und Olymos, in: Akten des VI. Internationalen Kongresses für Griechische und Lateinische Epigraphik (München 1972), 1973, 162-163.

¹¹⁹ La possibilità che alla l. 1 di SEG 34,941 venisse fatto riferimento al *prostatas* è stata ora esclusa da MANGANARO, Case e terra a Kamarina cit. alla n. 100, 194-195 (SEG 39,999).

¹²⁰ M. MATTIOLI, Kamarina in età ellenistico-romana, Kokalos 41, 1995, 232, spiega il fatto pensando che soltanto in determinate circostanze «il contratto venisse affidato ad un magistrato, per esempio se l'oggetto della transazione era di valore cospicuo oppure se intorno ad esso potevano nascere delle controversie, o ancora se i contraenti erano personaggi di una certa importanza».

¹²¹ CORDANO, Kamarina VII cit. alla n. 102, 35 e 41 (si vedano la tav. III e la fig. 11 a p. 37); sull'impianto urbanistico di Kamarina cfr. BELVEDERE, Himera, Naxos e Kamarina cit. alla n. 96, in part. 7-8; e, ora, A. DI VITA, Urbanistica della Sicilia antica, in: I Greci in Occidente, ed. G. PUGLIESE CARRATELLI, 1996, 301-304.

¹²² Un coinvolgimento delle fratrie in qualche operazione connessa ad una (ri)distribuzione di terre è ora documentato da un'iscrizione di Imera, attribuibile alla fine del VI/inizio del V sec. a. C., pubblicata da A. BRUGNONE, Legge di Himera sulla redistribuzione della terra, PP 52, 1997, 262-305; cfr. ll. 4-5: αἱ φρατρίαι ἀ[v]έδειξαν τὰ καταγεγραμμένα; non si capisce peraltro, data la frammentarietà del testo, se tale «esposizione» dei καταγεγραμμένα debba essere messa in rapporto soltanto con la clausola che precede ([φῶ]λα δανκλαῖα ποιέσαι) o anche con il γέρας ἀναδαιθμός della l. 14.

e del tempio di Atena, dove non a caso è venuto alla luce il complesso delle tessere pubbliche edite nel 1992 da F. CORDANO.¹²³ Se il ragionamento fin qui condotto è corretto ne consegue quindi che le laminette, il cui testo risulta redatto con notevole accuratezza tanto nel tratto e nella forma delle lettere quanto nella disposizione, non costituivano l'originale della registrazione conservato dal magistrato, bensì potrebbero essere interpretate come copie dell'atto da questi predisposte per una delle parti interessate,¹²⁴ copie che in qualche modo sarebbero allora assimilabili ai «certificati» di καταγραφή, in altri termini agli estratti dal registro degli agoranomi, studiati per l'Egitto tolemaico dal WOLFF.¹²⁵ Questo potrebbe spiegare le leggere variazioni nel contenuto delle lamine e, a meno che non si ammetta la possibilità di una semplice dimenticanza da parte del redattore del documento, anche la sopra rilevata omissione dell'indicazione del προστάτης in SEG 39,996. Mi sembra in ogni caso giustificata la conclusione dell'AMPOLO che «i documenti di Camarina indicano che la linea di sviluppo dai testimoni al contratto scritto e alla sua registrazione pubblica era qui molto avanzata».¹²⁶

A quando risalisse tale sistema di controllo pubblico sulle transazioni immobiliari è difficile dire. Appare naturale pensare all'età di Timoleonte quando, contestualmente al programma di ricolonizzazione e di distribuzione di terre e case, vennero emanate nell'ambito della «prima legislazione» anche norme περί τῶν ιδιωτικῶν συμβολαίων, che Diodoro definisce redatte ἀκριβῶς e ispirate al principio della giustizia e dell'uguaglianza (16,70,5). Poiché è peraltro possibile, alla luce di Diod. 16,82,6, che tale normativa, la quale non venne apparente-

¹²³ CORDANO, Le tessere pubbliche del tempio di Atena a Camarina, 1992; Ead., Documenti di archivio a Camarina, cit. alla n. 105, 179–184. Sull'agorà di Camarina si veda P. PELAGATTI, Ricerche nel quartiere orientale di Naxos e nell'agorà di Camarina, Kokalos 30–31, 1984–1985, II.2, 683–694; G. DI STEFANO, Scavi e ricerche a Camarina e nel Ragusano (1988–1992), Kokalos 39–40, 1993–1994, II.2, 1367–1371.

¹²⁴ AMPOLO, Il nuovo contratto di Camarina cit. alla n. 107, 361–365, sulla base di un diverso ragionamento, propone di considerare le laminette come la copia del contratto custodita, secondo una pratica diffusa nel mondo greco, da una terza persona, in questo caso uno dei garanti. Ma, in rapporto al caso di Anfipoli, v. sotto.

¹²⁵ WOLFF, Registration of Conveyances in Ptolemaic Egypt, Aegyptus 28, 1948, 17–96, in part. 17–67, il quale osserva che ciò che gli agoranomi registravano non era il contratto bensì «a note that a sale . . . had been declared before him»; v. anche Id., Das Recht der griechischen Papyri cit. alla n. 34, II, 188–197; PRÉAUX, La preuve cit. alla n. 38, 203–205. Sulla καταγραφή nei contratti di vendita di Mylasa e Olymos (seconda metà del II–I sec. a. C.) (I. v. Mylasa 206, ll. 12–13; 207, ll. 12–13 [integrato]; 212, l. 5; v. anche 802, ll. 4–6 [i commissari incaricati dell'acquisto dei fondi dovranno versare il prezzo «facendo registrare la proprietà in favore degli dei» (ἀναγραφάμενους τὰς κυριείας αὐτῶν εἰς τοὺς θεοὺς)]; 829, ll. 6–7), cfr. BEHREND, Rechtshistorische Betrachtungen zu den Pacht dokumenten aus Mylasa und Olymos cit. alla n. 118, 160–162.

¹²⁶ Art. cit. alla n. 107, 364 n. 11.

mente toccata dalla revisione legislativa (la cosiddetta «seconda legislazione») seguita alla vittoria del Crimiso, non facesse che riprendere precedenti νόμοι, non è da escludere che essa risalisse più in là nel tempo.¹²⁷ Elementi di continuità, quanto meno formale, con l'ordinamento civico del V secolo sono, forse non a caso, recentemente emersi anche in rapporto alla ripartizione della popolazione in fratrie denominate con numerali e di carattere territoriale.¹²⁸ Per quanto si tratti di tenui indizi che non consentono alcuna sicura conclusione, l'ipotesi che le pratiche amministrative che abbiamo creduto di poter ricostruire fossero in uso a Camarina anche prima della riforma timoleontea potrebbe inoltre ricevere una conferma dal fatto che esse trovano puntuali riscontri in un gruppo di iscrizioni provenienti dalla penisola calcidica, interessanti, come vedremo, perché per lo più attribuibili ad un momento anteriore alla conquista macedone.

§ 8. I documenti da esaminare costituiscono un cospicuo complesso di testi, alcuni di recente pubblicazione, che per quanto più volte, sotto diversi punti di vista, studiati,¹²⁹ non sono finora mai stati presentati sistematicamente. Mi pare per questa ragione utile farne seguire l'elenco, per luogo di provenienza, indicando per ciascuno il tipo di transazione cui, con ogni probabilità, si riferiscono:

Olinto

1) D. M. ROBINSON, <i>Excavations at Olynthus II</i> , 1930, 100–101 = SEG 38,637 (HATZOPOULOS, <i>Chalcidique</i> , 58–59; M. S. YOUNI, <i>À propos de quatre inscriptions olynthiennes. Quelques remarques sur la «sûreté réelle» au 4ème s. av. J.-C.</i> , <i>TEKMHPIA</i> 2, 1996, 135–137)	prestito
2) ROBINSON, <i>TAPhA</i> 59, 1928, 225–232 (SEG 37,571)	vendita
3) ROBINSON, <i>TAPhA</i> 62, 1931, nr. 2, pp. 42–49 (HATZOPOULOS, <i>Chalcidique</i> , 59 e 61; YOUNI, <i>À propos de quatre inscriptions olynthiennes cit.</i> , 139–140)	prestito
4) ROBINSON, <i>TAPhA</i> 62, 1931, nr. 3, pp. 49–51 (SEG 37,569 e 571)	vendita (?)
5) ROBINSON, <i>TAPhA</i> 62, 1931, nr. 4, pp. 51–53 (SEG 38,638); testo molto frammentario	vendita (??)

¹²⁷ Sulla necessità di distinguere tra una «prima» ed una «seconda» legislazione timoleontea e sul carattere più moderato, o addirittura oligarchico, della seconda cfr. M. SORDI, *Timoleonte*, 1961, 47–50 e 77–80; Ead., *La Sicilia dal 368/7 al 337/6*, *Kokalos Suppl.* 5, 1983, 67–69, 76–78, 161–162, 178–180; R. J. A. TALBERT, *Timoleon and the Revival of Greek Sicily*, 344–317 B.C., 1974, 130–143 (sulla «rinascita» di Camarina in questo periodo in part. 149–150).

¹²⁸ CORDANO, *Note sui gruppi civici sicelioti cit.* alla n. 105, 140–143; si veda anche l'altra bibliografia citata alla medesima nota.

¹²⁹ Si vedano soprattutto HENNIG, *Kaufverträge über Häuser und Ländereien cit.* alla n. 89, 143–169; M. B. HATZOPOULOS, *Actes de vente de la Chalcidique centrale*, 1988; Id., *Actes de vente d'Amphipolis*, 1991; M. PAZ DE HOZ, *Aspectos formales y tópicos de los contratos privados sicilianos*, *Emerita* 62, 1994, 325–351.

6) ROBINSON, TAPhA 65, 1934, nr. 3, pp. 124–127 (SEG 38,639)	vendita
7) ROBINSON, TAPhA 65, 1934, nr. 4, pp. 127–129 (SEG 37,571)	vendita
8) ROBINSON, TAPhA 65, 1934, nr. 5, pp. 129–130; testo molto frammentario	vendita
9) ROBINSON, TAPhA 65, 1934, nr. 6, pp. 130–131 (SEG 38,640; YOUNI, À propos de quatre inscriptions olythiennes cit., 137–139)	prestito
10) ROBINSON, TAPhA 69, 1938, nr. 3, pp. 45–50	vendita
11) ROBINSON, TAPhA 69, 1938, nr. 4, pp. 50–51 (SEG 37,572; YOUNI, À propos de quatre inscriptions olythiennes cit., 140–142)	vendita
12) ROBINSON, TAPhA 69, 1938, nr. 5, pp. 51–52 (SEG 38,640)	prestito
13) ROBINSON, TAPhA 69, 1938, nr. 6, pp. 52–54	vendita
14) ROBINSON, TAPhA 69, 1938, nr. 9, p. 56 (SEG 40,546)	vendita (?)
15) SEG 39,617 (cfr. BE 1991, nr. 408); iscrizione finora soltanto segnalata	vendita (?)
Cassandria (?)	
16) ROBINSON, TAPhA 69, 1938, nr. 8, pp. 55–56 (SEG 40,546) ¹³⁰	vendita III sec.?
Kellion (Stolos?)	
17) SEG 38,670 (HATZOPOULOS, Chalcidique, nr. 1, pp. 19–23)	vendita
18) SEG 38,671 (HATZOPOULOS, Chalcidique, nr. 2, pp. 23–27)	vendita
19) SEG 38,672 (HATZOPOULOS, Chalcidique, nr. 3, pp. 27–31)	vendita
20) SEG 38,673 (HATZOPOULOS, Chalcidique, nr. 4, pp. 31–33)	vendita
21) SEG 40,553 (ma cfr. BE 1990, nr. 481); testo molto frammentario	vendita (?)
Smixi (Polichne?)	
22) SEG 37,575 (HATZOPOULOS, Chalcidique, nr. 5, pp. 33–34); testo molto frammentario	vendita
23) SEG 37,576 (HATZOPOULOS, Chalcidique, nr. 6, pp. 34–40)	vendita
Torone	
24) M. KARAMANOLI-SIGANIDOU, AD 21.1, 1966, 151–157 (SEG 37,588)	vendita (?) ¹³¹
Argilos (?)	
25) D. I. LAZARIDIS, BCH 85, 1961, nr. 1, pp. 426–429 (SEG 24,583; 41,555; HATZOPOULOS, Amphipolis, nr. 1, pp. 14–19) ¹³²	prestito

¹³⁰ Il documento può provenire da Potidea o Cassandria a seconda della datazione, IV o III sec.?, per esso prescelta; cfr. HATZOPOULOS, Une donation du roi Lysimaque, 1988, 63–65. A favore del IV sec. si veda l'editio princeps del ROBINSON. D. KNOEPFLER, The Calendar of Olynthus and the Origin of the Chalcidians in Thrace, in: Greek Colonists and Native Populations, ed. J.-P. DESCŒUDRES, 1990, 104–107, data l'iscrizione alla metà del III sec. a. C. Un'origine da Olinto mi sembra esclusa dal formulario: il verbo ἐπρίατο non compare infatti mai a Olinto dove esso è sostituito dalla rubrica οὐνή ο οὐνή εὐθεῖα.

¹³¹ Cfr. tuttavia HENNIG, Kaufverträge über Häuser und Ländereien cit., 154–155.

¹³² Sull'attribuzione del testo ad Argilos v. HATZOPOULOS, Actes de vente d'Amphipolis cit., 73–74.

Anfipoli

26) SEG 41,556 (HATZOPOULOS, Amphipolis, nr. 2, pp. 19–24)	vendita
27) SEG 41,557 (HATZOPOULOS, Amphipolis, nr. 3, pp. 24–28)	vendita
28) SEG 41,558 (HATZOPOULOS, Amphipolis, nr. 4, pp. 29–31)	vendita
29) SEG 25,715 (SEG 41,559; HATZOPOULOS, Amphipolis, nr. 5, pp. 31–33)	vendita
30) LAZARIDIS, BCH 85, 1961, nr. 3, pp. 431–433 (SEG 24,585; 41,560; HATZOPOULOS, Amphipolis, nr. 6, pp. 33–38)	vendita
31) SEG 13,406 (SEG 41,561; HATZOPOULOS, Amphipolis, nr. 7, pp. 38–43, 56)	vendita
32) SEG 41,562 (HATZOPOULOS, Amphipolis, nr. 8, pp. 43–45)	vendita
33) SEG 41,563 (SEG 42,504; HATZOPOULOS, Amphipolis, nr. 9, pp. 45–47)	vendita
34) SEG 41,564 (HATZOPOULOS, Amphipolis, nr. 10, pp. 48–49); doppio atto, A e B	vendita
35) SEG 41,565 (HATZOPOULOS, Amphipolis, nr. 11, pp. 49–52)	vendita
36) LAZARIDIS, BCH 85, 1961, nr. 2, pp. 429–431 (SEG 24,584; HATZOPOULOS, Amphipolis, nr. 12, pp. 52–54)	vendita
37) A. WILHELM, SAWW 166, 1911, nr. 8, pp. 42–44 (SEG 37,570) ¹³³	vendita (?)

Basilika

38) CH. I. MAKARONAS, Makedonika 2, 1941–1952, 621 (HATZOPOULOS, Une donation du roi Lysimaque, 1988, 42 n. 5)	vendita (?)
--	-------------

Abbiamo dunque raccolto 38 documenti (i contratti sono peraltro 39, perché l'iscrizione nr. 34 contiene due atti pertinenti al medesimo immobile), i quali, nonostante la diversa origine, possono essere analizzati come un complesso unitario. Non mancano certamente alcuni elementi che contraddistinguono gli atti di Anfipoli rispetto a quelli provenienti dalle città della Calcidica (sistema di datazione; definizione della natura della transazione mediante un verbo [ἐπιγράω] nei primi, ed una rubrica [οὐνή ο οὐνή εὐθεῖα] nei secondi) e che rivelano come Anfipoli, anche nei momenti in cui più si era avvicinata ai Calcidici, avesse sempre mantenuto il suo statuto di *polis* indipendente; nello stesso tempo i testi presentano però tali somiglianze formali nella loro struttura da giustificare l'assunto che essi debbano riflettere una certa comunanza di pratiche giuridiche e, come vedremo, amministrative.¹³⁴ Da un punto di vista cronologico, attenendosi alle datazioni proposte dall'editore più recente, quasi la totalità dei documenti può essere attribuita alla prima metà del IV secolo, e più precisamente al de-

¹³³ Rist. in: Id., Akademieschriften zur griechischen Inschriftenkunde (1895–1951), I, 1974, 60–62. Sull'origine dell'iscrizione, tuttora incerta, v. HENNIG, Kaufverträge über Häuser und Ländereien cit., 143–144 n. 2; HATZOPOULOS, Actes de vente de la Chalcidique cit., 15 n. 4.

¹³⁴ In tal senso HATZOPOULOS, Actes de vente d'Amphipolis cit., 69–70, il quale postula «un'alliance très étroite, assortie peut-être de clauses de sympolitie, épigamie et *enktesis*».

cennio 360–350 a. C.¹³⁵ Soltanto per i nrr. 33–36 (Anfipoli) e, forse, per il nr. 16, bisogna invece pensare alla seconda metà del IV o al III sec.¹³⁶

In modo analogo, è possibile dividere i testi in base al tipo di transazione descritta. Gli atti seguono in generale uno schema piuttosto regolare, i cui elementi costitutivi, ormai divenutici familiari, possono essere così sintetizzati: a) invocazione alla divinità e/o alla Buona Fortuna (assente nelle iscrizioni nrr. 16, 17, 25, 26, 35); b) descrizione della transazione (generalmente ἐπρίατο, οὐνή, οὐνή εὐθεῖα ο κάτοχος [nr. 18]; altrimenti ἐδάνεισεν [nr. 1], δανείζει [nr. 9], καθίεται [nr. 12]); c) data, anno (mediante lo ἱερεὺς [cfr. n. 135] nelle città della Calcidica, l'*epistates* o l'*epistates* e il sacerdote di Asclepio ad Anfipoli), e mese; d) nome dell'acquirente con patronimico; e) παρὰ seguito dal nome del venditore, anch'egli per lo più con patronimico; f) descrizione sintetica dell'immobile oggetto della transazione; g) indicazione dei confini con riferimento ai vicini (espresso in varia forma: e.g. nr. 2 [Olinto]: τὴν οἰκίαν τὴν ἐχομένην τῆς Φιλοξέ-νου τοῦ Χαβρέος καὶ τῆς ἑαυτοῦ; nr. 17 [Stolos]: τὴν οἰκίαν ἐμ πόλει ἐξέης Ἀρχίου τοῦ Ὀπώριος; nr. 26 [Anfipoli]: οἰκίαν...ἡ γείτων Κάσων καὶ Δρουβίς καὶ Νίκανδρος); h) il prezzo; i) il nome di uno o più garanti (fino a tre), talora identificabili con familiari del venditore;¹³⁷ l) testimoni (regolarmente in numero di tre); m) eventuali informazioni aggiuntive, spesso per noi di grande interesse: nr. 13: il venditore aveva a sua volta acquisito l'immobile παρὰ τῆς πόλεως τῆς Ὀλυνθίων (ll. 7–8); nr. 18: si precisa a proposito degli immobili venduti che il venditore Glaukias f. di Straton li aveva ricevuti in eredità dal padre (ll. 7–8: πάντα ἃ ἔλαβε παρὰ Σ[τρά]τωνος τοῦ Ἰππίω); nr. 19: l'acquirente riscatta i beni che un familiare, probabilmente il fratello, aveva «venduto» quale garanzia per un prestito nell'anno in cui era *epistates* Nikon figlio di Oporis (ll. 9–11: ἃ ὑπέ-θε{θη}το Διονύσιος ὁ Κτήσωνος Διννῶδι Ποττεος ἐπὶ Νίκωνος τοῦ Ὀπώριος

¹³⁵ Così, per i documenti della Calcidica, HATZOPOULOS, *Actes de vente de la Chalcidique* cit., 72–77, il quale colloca la serie nella seconda parte di tale decennio (cfr. anche SEG 38,670–673) – gli ἱερεῖς con riferimento ai quali sono datati gli atti e i cui nomi appaiono comuni ad iscrizioni di *poleis* diverse sono, come ha dimostrato lo studioso greco, gli eponimi della Lega Calcidica; per i documenti di Anfipoli (nrr. 27–34), attribuibili per lo più al periodo a cavallo della transizione dall'indipendenza all'incorporazione nel regno di Filippo, v. Id., *Actes de vente d'Amphipolis* cit., 14–38, 69–70, 73–83.

¹³⁶ HATZOPOULOS, *Actes de vente d'Amphipolis* cit., 83–86.

¹³⁷ Ci si attenderebbe che laddove non vi è un evidente rapporto di parentela tra venditori e garanti, questi ultimi fossero reclutati, come spesso accadeva nel mondo greco, tra i precedenti venditori. Non sono peraltro riuscito ad individuare alcun caso in cui ciò possa essere ipotizzato con una certa sicurezza. Vi sono anzi alcuni esempi che chiaramente contraddicono tale assunto: cfr. nr. 23, dove forse due personaggi acquistano παρὰ Κλέωνος τῷ [Πο]λέμωνος τὸν ἀγρὸν [ὃν ἐκ]έκτητο αὐτὸς καὶ ἃ πα[ρὰ] Πολύδους ἐπρίατο πάντα [καὶ] τὸ χωρίον ὃ ἐπρίατο παρ[ὰ] Κ[αλλι]βούλης e dove il garante è un Νεμ[ή]νιος Κρασεος. Nell'iscrizione nr. 13 il venditore aveva acquistato l'οἰκία oggetto della transazione παρὰ τῆς πόλεως (non sappiamo chi fossero in questo caso i garanti).

ἐπιστάτεος); nr. 23: specificazione dei precedenti venditori (v. n. 137); nr. 26: le tasse sul passaggio di proprietà sono a carico del compratore (ll. 10–14: τὰ δὲ τέλη οἴσει ὁ πριάμενος ἅπαντα καὶ εἴ τι ἄλλο ὑπὲρ τῆς οἰκίας); nr. 27: accanto alla clausola relativa al pagamento dei *tele* (ll. 13–15: τὰ δὲ τέλη οἱ ὄνται οἷς[ο]σι πάντα) va segnalata l'indicazione del personaggio presso cui era depositato il contratto (ll. 18–19: κείται παρὰ Μοσχίωνι); nr. 28: anche qui la compravendita avviene [κατὰ τὴν συγγραφὴν τὴν παρὰ... μωνι (ll. 5–6).

Anche da questa rapida presentazione del contenuto degli atti dovrebbe essere emersa la presenza di notevoli elementi di convergenza con quelli, già esaminati, di Alessandria, Teno e Camarina, al punto che mi sembra giustificato dedurre, per il mondo greco del IV secolo, una sostanziale uniformità delle forme giuridiche in materia di transazioni immobiliari. Nello stesso tempo, appaiono evidenti, nei documenti qui in esame, alcune significative varianti nel formulario che, analogamente a quanto rilevato per Teno, palesano come non sempre le transazioni fossero delle semplici vendite e come dietro agli atti si celassero talora operazioni ben più complesse. A differenza di quanto ipotizzato dall'ÉTIENNE per il caso di Teno, appare tuttavia lecito in questo caso concludere che le transazioni caratterizzabili come vendite a titolo definitivo fossero qui sotto il profilo numerico decisamente prevalenti rispetto ai prestiti ipotecari.

Non sempre, considerato anche il carattere frammentario di non poche iscrizioni, è possibile avere l'assoluta certezza; per gli atti della Calcidica mi sembra si possa in ogni caso ragionevolmente accettare il criterio di distinzione proposto dallo HATZOPOULOS, secondo il quale tutti i testi in cui appare la rubrica οὐνή, οὐνὴ εὐθεῖα ο ἰάτοχος non possono che essere identificati come vendite a titolo definitivo, che, come tali, si oppongono ai prestiti, i quali non a caso sono sempre privi di intitolazione.¹³⁸ Nel caso degli altri documenti, poi, il testo nr. 25 (da Argilos?) è l'unico a riferirsi esplicitamente ad una πρῶσις ἐπὶ λύσει (ll. 8–11: δίδωσι δὲ Τίμων Ἀπολλωνίω λύσασθαι ὅταν βούληται τοῦ ἴσου).¹³⁹ Ne consegue che su un totale di 39 contratti soltanto cinque possono essere con sicurezza interpretati come relativi ad operazioni di prestito e che, se anche si ammette che vi è sempre la possibilità che dietro le «vendite» si nasconda un numero più elevato di operazioni di questo tipo,¹⁴⁰ la grande maggioranza degli atti deve comunque registrare l'alienazione a titolo definitivo degli immobili.

¹³⁸ HATZOPOULOS, *Actes de vente de la Chalcidique* cit., 57–64.

¹³⁹ Cfr. VATIN, *Notes d'épigraphie juridique*, BCH 86, 1962, 524–527; HENNIG, *Kaufverträge über Häuser und Ländereien* cit., 163–165; HATZOPOULOS, *Actes de vente d'Amphipolis* cit., 14–19 e 59.

¹⁴⁰ HENNIG, *Kaufverträge über Häuser und Ländereien* cit., 154–155, propone ad es. di ricostruire in termini di una successione di prestiti la situazione riflessa dall'atto di Torone (nr. 24).

Sebbene, come già rilevato a proposito di IG XII,5,872, questo si riveli influente ai fini del nostro ragionamento, perché tutte le transazioni, anche quelle di prestito che consentivano il riscatto dell'immobile, venivano amministrativamente e funzionalmente trattate come vere e proprie vendite¹⁴¹ – e la cosa viene bene esemplificata dal documento nr. 19 di Stolos, dove è evidente che l'«acquirente» Νίκων Κτήσωνος non faceva che riscattare παρὰ Δίννου Ποττεος case e altri beni che il fratello Διονύσιος ὁ Κτήσωνος aveva dato in ipoteca (ὑπέθε{θη}το) al medesimo Dynnis ἐπὶ Νίκωνος τοῦ Ὀπώριος ἐπιστάτης –, tale constatazione non è per noi priva di significato. La questione che dobbiamo ora porci è infatti quella del motivo dell'apparente improvviso proliferare dei documenti qui in esame in un arco cronologico molto compatto e ristretto.

Il primo punto da considerare è che le nostre iscrizioni, fatta un'unica eccezione (nr. 34), riportano ciascuna un singolo atto e appartengono quindi tipologicamente ad una classe di documenti ben distinta da quella dei rendiconti degli *astynomoi* di Teno. Gli atti sono infatti iscritti su lastre o stele che, come spesso confermato dai dati di rinvenimento, dovevano essere in origine incastrate nel muro dell'immobile oggetto della transazione, o comunque essere ad esso in qualche modo associate. I monumenti appaiono inoltre essere stati per lo più realizzati con scarsa cura: lo specchio iscritto è spesso piuttosto ruvido, le lettere sono irregolari e di dimensioni variabili, l'impaginazione è poco curata, gli errori frequenti. Tutto ciò fa pensare che si tratti di documenti fatti eseguire privatamente dagli interessati con una funzione non dissimile da quella degli ὄροι attici.¹⁴² Che gli atti iscritti rappresentassero non il contratto, bensì una sorta di estratto contenente i punti più importanti di questo è rivelato inoltre non soltanto dalla forma estremamente stringata dei documenti e dalle varianti del formulario, in cui gli stessi elementi ora sono riportati ora sono omessi,¹⁴³ ma anche, in modo esplicito, dal testo nr. 27, dove, nuovamente in forma molto sintetica, è detto che il contratto κεῖται παρὰ Μοσχίωνι (cfr. anche il nr. 28, con menzione della συγγραφὴ [l. 5]).

¹⁴¹ Sulla questione v. ora YOUNI, À propos de quatre inscriptions olythiennes cit., 135–151.

¹⁴² In tal senso già il WOLFF, recens. a J. V. FINE, *Horoi. Studies in Mortgage, Real Security and Land Tenure in Ancient Athens*, Hesperia Suppl. 9, 1951, e FINLEY, *Studies in Land and Credit in Ancient Athens* cit. alla n. 11, ZRG 70, 1953, 417 n. 7 («auch diese sind private Kundmachungen von Grundstücksgeschäften»). Sulla forma e sulla collocazione in antico degli ὄροι attici v. FINE, *Horoi* cit., 44–46; cfr. Harpocr. s.v. ὄρος: οὕτως ἐκάλουν οἱ Ἀττικοὶ τὰ ἐπόντα ταῖς ὑποκειμέναις οἰκίαις καὶ χωρίοις γράμματα.

¹⁴³ HENNIG, *Kaufverträge über Häuser und Ländereien* cit., 147–148, 165 e 168–169; L. BOFFO, Ancora una volta sugli «archivi» nel mondo greco: conservazione e «pubblicazione» epigrafica, *Athenaeum* 83, 1995, 113.

Bisogna tuttavia osservare che una simile definizione della natura degli atti non appare sufficiente a spiegarne tutti i caratteri. Tutte le iscrizioni il cui testo è sufficientemente conservato sono infatti regolarmente datate con riferimento non soltanto all'eponimo ma anche al mese. Fanno eccezione soltanto alcuni dei documenti di Anfipoli (nrr. 25, 26, 28, 30, 31, 32), dove, causa la ripetuta iterazione della carica di ἐπιστάτης da parte del medesimo personaggio, questo si trova in più casi affiancato dal nome dello ἱερεὺς di Asclepio. Nel contratto nr. 19, come abbiamo visto, compare inoltre un riferimento ad una precedente transazione, anch'essa richiamata attraverso il rimando all'eponimo di quell'anno. Più in generale, connesso a ciò sembra anche il fatto che in alcuni casi venga specificato in che modo il venditore avesse acquisito l'immobile, che poi a sua volta alienava. Tutto questo trova puntuali riscontri nelle pratiche di registrazione dei contratti immobiliari ad Alessandria e a Teno e quanto meno autorizza l'ipotesi che dietro (o parallela) agli atti pervenutici per via epigrafica vi fosse di nuovo innanzitutto la registrazione ufficiale delle transazioni presso il magistrato.¹⁴⁴

Non mancano ulteriori elementi a conferma di tale ipotesi. Il primo è che con ogni verisimiglianza connesso alle transazioni era l'obbligo del versamento di una tassa sui trasferimenti. Forse proprio causa la loro natura di «estratti», i documenti, soltanto in due casi, entrambi da Anfipoli, contengono esplicite indicazioni al riguardo: nr. 26, ll. 10-14; 27, ll. 13-15, ma si deve presumere

¹⁴⁴ Mi sembra degno di nota che già il WOLFF, *Registration of Conveyances in Ptolemaic Egypt* cit. alla n. 40, 26 n. 1, pur essendo a conoscenza di un numero di documenti molto inferiore a quelli oggi disponibili, rilevava che «although private, these notes are comparable to entries in public registers». Allo stesso modo proporrei di includere nella medesima classe di testi anche un documento di Amorgo (IG XII, 7, 55; cfr. FINLEY, *Studies in Land and Credit in Ancient Athens* cit., nr. 102, p. 146), pertinente ad un'operazione di πρῶσις ἐπὶ λύσει. Il FINLEY, loc. cit., notava che «the absence of the word ὄρος and the unusual detail set this text apart» e che sebbene «in a narrow technical sense, it is perhaps no *horos* at all», la sua inclusione in questa categoria di documenti appariva giustificata. Tale assunto non mi sembra totalmente condivisibile. Sotto il profilo funzionale è chiaro che ogni iscrizione di questo tipo mirava a dare pubblicità al fatto che un certo immobile era stato impegnato quale garanzia di un prestito e che quindi il proprietario non era libero di disporne a suo piacimento. In questo caso peraltro la ricchezza dei dettagli sembra andare bene al di là di quanto richiesto da questa semplice funzione (cfr. ad es. l'estrema stringatezza ed essenzialità degli *horoi* attici). Significativamente l'iscrizione si riferisce a tre distinti gruppi di immobili e per ciascuno di essi vengono indicate le modalità con cui i beni erano stati acquisiti da colui che ora li «cedeva» a titolo di garanzia. In modo analogo viene indicato l'ammontare degli interessi annuali sul prestito, che altrimenti mai ricorre negli *horoi*. Ne concluderei perciò che, se si vuole trovare un confronto per questo testo, l'unico possibile è nuovamente quello del registro delle vendite di Teno, e che abbiamo pertanto qui una sorta di «estratto», analogo a quello delle lamine di Camarina, fondato sulla registrazione ufficiale dell'atto da parte del magistrato.

che la regola fosse generale. Lo stesso si evince infatti da alcuni degli atti della Calcidica, in cui, come ha osservato lo HATZOPOULOS, il ricorrere, accanto ad un buon numero di cifre tonde, di prezzi quali 112 dracme (nr. 24), 1240 dracme (nr. 23), 232 dracme (nr. 20), 230 (nr. 1) e 410 dracme (nr. 6) può essere spiegato soltanto ammettendo che essi includessero anche l'ἐπώνιον o altra simile tassa.¹⁴⁵ L'esazione di un τέλος, si deve qui sottolineare, non poteva che essere in rapporto alla registrazione pubblica degli atti.

Può inoltre essere utile considerare il fatto che proprio per quest'area del mondo greco disponiamo per lo meno di un documento epigrafico classificabile come «registro delle vendite». Si tratta del frammento di una stele rinvenuto in quello che doveva costituire il territorio dell'antica città macedone di Mieza (Ph. M. PETSAS, Ὡναι ἐκ τῆς Ἡμαθίας, AE 1961, 1–57 [SEG 24,524]),¹⁴⁶ databile alla seconda metà del III sec. a. C. La lapide faceva parte di un complesso di stele giustapposte e il testo, data la perdita delle altre pietre, ci è giunto fortemente incompleto anche laddove il margine della stele si è conservato. Si individuano nondimeno due colonne, relative ad anni diversi, in cui grazie alla regolarità del formulario si possono ricostruire, in totale, registrazioni pertinenti a dieci negozi.¹⁴⁷ Queste seguono uno schema fisso: (a) nome dell'acquirente; b) ἐπρίατο; c) nome del venditore al genitivo preceduto da παρὰ; d) nomi dei garanti; e) data secondo il mese, il nome dell'ἐπιστάτης, dello ἱερεὺς e dei τᾶγοί; f) testimoni, che è quello che abbiamo imparato a conoscere anche dagli atti della Calcidica e di Anfipoli. Ciò rende a mio avviso lecita la conclusione che questi ultimi, per quanto secondo ogni apparenza fatti iscrivere privatamente, riproducevano non il tenore del contratto, che abbiamo visto poteva

¹⁴⁵ HATZOPOULOS, Actes de vente de la Chalcidique cit., 68–70. L'ἐπώνιον, o tassa sull'acquisto, compare anche in un documento di Filippi concernente la vendita di un certo numero di terreni sacri (P. DUCREY, Des dieux et des sanctuaires à Philippes de Macédoine, in: Comptes et inventaires dans la cité grecque, ed. D. KNOEPFLER, 1988, 207–213, in part. 212 [SEG 38,658]). Ad Atene esso ricorre esclusivamente in rapporto alla «vendita» di beni confiscati e diritti da parte dei poleti (cfr. K. HALLOF, Der Verkauf konfiszierten Vermögens vor den Poleten in Athen, Klio 72, 1990, 407–410; e, da ultimo, R. S. STROUD, The Athenian Grain-Tax Law of 374/3 B.C., Hesperia Suppl. 29, 1998, 61–64), mentre per le comuni transazioni immobiliari tra privati si pagava una ἑκατοστή (Theophr. fr. 97 WIMMER = 21 SZEGEDY-MASZAK = 650 FORTENBAUGH, § 2). Sul rapporto tra questa e l'ἑκατοστή delle «Rationes Centesimarum» (IG II² 1594–1603+) si veda ora la discussione di S. D. LAMBERT, «Rationes Centesimarum». Sales of Public Land in Lykourgan Athens, 1997, 269–278, di cui non posso tuttavia condividere l'idea che la centesima «teofrastea» fosse anch'essa normalmente destinata ad Atena; cfr. FARAGUNA, Un nuovo studio sulle «Rationes Centesimarum», Dike 1, 1998, 171–180, in part. 175–178.

¹⁴⁶ HATZOPOULOS, Macedonian Institutions under the Kings II, 1996, nr. 92, pp. 105–108; cfr. BE 1965, nr. 231.

¹⁴⁷ Cfr. HATZOPOULOS, Macedonian Institutions under the Kings cit., I, 385; II, 105–106.

essere depositato presso una terza persona, bensì quello della registrazione fatta davanti al magistrato, il quale esigeva a tal fine una tassa e nello stesso tempo esercitava una forma di controllo sulle transazioni immobiliari mettendo alla prova il titolo di proprietà del venditore. Tale conclusione rimane certamente fondata su un ragionamento indiziario e rimane perciò ipotetica, ma si potrebbe averne una ulteriore indiretta conferma se un frammento di stele rinvenuto nei pressi di Drabesco,¹⁴⁸ per lo più passato inosservato agli studiosi, in cui è riconoscibile un certo numero di stringatissime registrazioni relative alla vendita di terre verisimilmente pubbliche (cfr. ad es. ll. 7–9: Κρίσης τῶν τε βα[τ]έων τὸ ψιλὸν : Σ(: ἔγγυος Φάνων : ΣΓ), databile ancora al IV secolo, potesse essere veramente attribuito, secondo la proposta dello HATZOPOULOS, proprio ad Anfipoli.¹⁴⁹

Al termine del nostro ragionamento resta ancora da chiarire un ultimo punto, quello cioè del perché dell'improvvisa comparsa in gran numero, in un arco temporale molto ristretto e su una base geografica piuttosto ampia, dei documenti del tipo che abbiamo qui cercato di caratterizzare. D. HENNIG aveva proposto di trovare una risposta a questo interrogativo nel fatto che le iscrizioni, riguardando non vendite, bensì πράξεις ἐπὶ λύσει, avevano innanzitutto la funzione di rendere pubblico «daß sich das so gekennzeichnete Haus oder Grundstück nicht mehr in der unbeschränkten Verfügungsgewalt seines augenblicklichen Besitzers befand».¹⁵⁰ Poiché abbiamo visto che gli atti nella maggioranza dei casi realmente descrivono semplici operazioni di vendita, si dovrà, a mio avviso, cercare una spiegazione alternativa. Lasciando sempre aperta la possibilità del mero caso (le iscrizioni di Olinto ci sono giunte in virtù della distruzione della città), questa mi sembra suggerita da una constatazione dello HATZOPOULOS, il quale ha rilevato, a proposito degli atti della Calcidica, come i prezzi degli immobili siano in generale piuttosto bassi e come questo potrebbe riflettere il senso di crescente insicurezza nelle città che dovette accompagnare il progressivo acuirsi della tensione nei rapporti con la Macedonia, poi sfociata nella guerra del 350/49.¹⁵¹ Allo stesso modo si potrebbe pensare che i nostri

¹⁴⁸ G. B. ΚΑΡΗΤΑΝΖΙΣ, *Ἱστορία τῆς πόλεως Σεργῶν καὶ τῆς περιφερείας της* I, 1967, nr. 568, pp. 342–343.

¹⁴⁹ Actes de vente de la Chalcidique cit., 56 n. 4.

¹⁵⁰ Kaufverträge über Häuser und Ländereien cit., 143–169, in part. 168, da cui la citazione.

¹⁵¹ HATZOPOULOS, Actes de vente de la Chalcidique cit., 72–77, in part. 76 (cfr. anche BE 1991, nr. 408). Alla constatazione del livello piuttosto modesto dei prezzi, nel caso di Olinto, è giunto in maniera del tutto indipendente, partendo dall'assenza di una reale corrispondenza tra il prezzo indicato negli atti e le dimensioni delle case durante il cui scavo sono venute alla luce le iscrizioni, anche HENNIG, Kaufverträge über Häuser und Ländereien cit., 149–153. Sulla «crisi» che portò all'intervento militare di Filippo contro Olinto si veda (N. G. L. HAMMOND –) G. T. GRIFFITH, *A History of Macedonia* II, 1979, 296–304, 315–328.

documenti, che in buona parte si collocano proprio a cavallo della conquista macedone, fossero in qualche maniera a loro volta il prodotto di tale situazione di insicurezza. Chi acquistava un immobile, e a basso prezzo, voleva in altri termini sentirsi garantito e questo potrebbe spiegare l'improvviso bisogno di dare ulteriore pubblicità al negozio, facendo iscrivere l'estratto dell'atto di registrazione della compravendita sull'immobile.¹⁵² Si tratta naturalmente soltanto di un'ipotesi, la quale tuttavia dimostrerebbe, una volta di più, come la conservazione fino a noi di esempi degli «Handakten» dei magistrati che qui studiamo costituisca sempre e comunque un'eccezione dovuta ad un mero accidente storico.

§ 9. Al termine di questa discussione siamo nella condizione di ritornare alla questione che ci eravamo posti all'inizio di questo lavoro a proposito di Plat. Leg. 741c–d. Quando, unitamente ad un registro dei *χορήματα*, prescriveva per la sua città di Magnesia che a memoria futura si custodissero nei templi tavollette di cipresso in cui fosse riportato l'esito della distribuzione primaria di terre e case, Platone aveva davanti a sé dei modelli precisi o, all'opposto, innovava? Una risposta precisa, che risolva il problema in maniera univoca, non è ancora possibile, ma credo che, alla luce di quanto è andato fin qui emergendo, si debba essere quanto meno cauti nell'attribuire un carattere innovativo a questo elemento della «seconda città» platonica. Nel mondo greco, già a partire dal V sec., doveva esistere una non trascurabile mole e varietà di documenti scritti in relazione allo statuto della terra e di ciò noi possiamo cogliere un pallido riflesso nella documentazione epigrafica: liste di beni confiscati e messi all'asta dalla città (SIG³ 46 [cfr. SEG 43,713; Alicarnasso, 425–350?]; IG I³ 421–430; SEG 32,161 [Atene, rispettivamente 414/13¹⁵³ e 402/01 a. C.]; KOERNER, *Inscriptiliche Gesetzestexte* cit. alla n. 6, nr. 62, pp. 230–238, lati B, C, D [Chio, V sec.]; I. v. Iasos 1 [Iaso, c. 367/66–353/52];¹⁵⁴ SGDI 5532f [Zelee, dopo il 334 a. C.]); documenti relativi ai confini, alla condizione e alle modalità di sfruttamento della terra sacra (IG I³ 84 [Atene, 418/17]; IG XIV 645 [Eraclea, fine del IV sec. a. C.];¹⁵⁵ F. SALVIAT – C. VATIN, *Inventaire de terrains sacrés à Larissa*, in: *Inscriptions de Grèce centrale*, 1971, 9–34; cfr. B. HELLY, *Boule-*

¹⁵² Che «l'uso degli *boroi* e quello della registrazione dei documenti privati nell'archivio cittadino» non siano necessariamente «alternativi», e non si escludano quindi a vicenda, è ad es. rilevato da BOFFO, Ancora una volta sugli «archivi» nel mondo greco cit. alla n. 143, 113 n. 96.

¹⁵³ D. M. LEWIS, *After the Profanation of the Mysteries*, in: *Ancient Society and Institutions. Studies Presented to Victor Ehrenberg on his 75th Birthday*, ed. E. BADIAN, 1966, 177–191.

¹⁵⁴ Si veda anche N. F. JONES, *Public Organization in Ancient Greece: A Documentary Study*, 1987, 333.

¹⁵⁵ Per uno studio sistematico di questo importante documento rimando a A. UGUZZONI – F. GHINATTI, *Le tavole di Eraclea*, 1968; cfr. anche T. C. LOPRETE – M. P. BINI, *I dischi fittili di Eraclea*, in: *Studi su Siris-Eraclea*, 1989, 49–58.

versements et remise en ordre de sanctuaires, *Mnemosyne* 23, 1970, 250–296; Larissa, fine del III sec. a. C.); documenti concernenti l'affitto delle terre pubbliche;¹⁵⁶ e, con buona probabilità, anche se in questo caso i dati sono molto scarsi, registrazioni concernenti gli assegnatari di distribuzioni di terre.¹⁵⁷ Un intervento diretto dei magistrati nelle transazioni fondiarie è previsto già nella legge agraria della Locride Occidentale generalmente attribuita a Naupatto (IG

¹⁵⁶ Si vedano i testi raccolti e studiati da R. OSBORNE, *Social and Economic Implications of the Leasing of Land and Property in Classical and Hellenistic Greece*, *Chiron* 18, 1988, 279–304, il quale (p. 285) mette in guardia dal considerare il fenomeno come soltanto tipico del IV secolo (significativo al riguardo Ael. V.H. 6,1: Ἀθηναῖοι κρατήσαντες Χαλκιδέων κατεκληρούχησαν αὐτῶν τὴν γῆν εἰς δισχιλίους κλήρους... τεμένη δὲ ἀνῆκαν τῇ Ἀθηνᾷ ἐν τῷ Ἀηλάντῳ ὀνομαζομένῳ τόπῳ, τὴν δὲ λοιπὴν ἐμίσθωσαν κατὰ τὰς στῆλας τὰς πρὸς τῇ βασιλείῳ στοᾷ ἑστεκυίας, αἵπερ οὖν τὰ τῶν μισθώσεων ὑπομνήματα εἶχον, su cui cfr. GAUTHIER, *Les clérouques de Lesbos et la colonisation athénienne au Ve siècle*, *REG* 79, 1966, 70–72, in part. n. 21; CH. W. FORNARA, *IG I²*, 39.52–57 and the «Popularity» of the Athenian Empire, *CSCA* 10, 1977, 44–47; e, ora, N. SALOMON, *Le cleruchie di Atene*, 1997, 209–213); cfr. anche, con riferimento ad Atene, M. B. WALBANK, *Agora XIX*, 149–168. In questo contesto può essere fatto rientrare anche il caso, molto interessante, di un'iscrizione ancora inedita, e soltanto parzialmente nota, di Argo di età ellenistica (CH. B. KRITZAS, *Aspects de la vie politique et économique d'Argos au Ve siècle avant J.-C.*, in: *Polydipsion Argos. Argos de la fin des palais mycéniens à la constitution de l'État classique*, ed. M. PIÉART, 1992, 237 [SEG 41,282]), in cui un personaggio viene onorato, tra le altre cose, per avere preso cura, nella veste di magistrato incaricato dell'affitto delle terre pubbliche e sacre (δωτινατὴ τῆς ἱερᾶς καὶ δημοσίας χώρας), ὅπως ἀναγράφοντι οἱ γῦαι ἐφεξᾶς, καθὼς ἡ χώρα διακλαρώθη ὑπὸ τῶν ἀρχαίων καὶ κατεμερίσθη κατὰ γῦας δωτιναμένας, τὸν προτοῦ χρόνον ὡς ἔτυχε καὶ ἀναγραφομένας ἐν διερορμένοις τόποις. PIÉART, *L'attitude d'Argos à l'égard des autres cités d'Argolide*, in: *The Polis as an Urban Centre and as a Political Community*, ed. M. H. HANSEN, 1997, 333–334, attribuisce tale divisione della terra in lotti (γῦαι) al periodo della riforma democratica di Argo, negli anni 470–460 a. C. L'iscrizione ci fornisce in questo modo un esempio concreto di cosa dovessero essere le terre definite ἀπότομα, cioè terre pubbliche divise in lotti (e come tali contrapposte a quelle indivise [δημόσια]), oggetto di distribuzione (ἀνδαιθμός) in *IG IX* 1²,3,609, ll. 2–3 (si veda in proposito la bibliografia citata alla n. 158).

¹⁵⁷ Il più antico documento da considerare a questo riguardo, secondo l'interpretazione per essa proposta dall'editrice, potrebbe essere la legge di Imera recentemente pubblicata da A. BRUGNONE, *Legge di Himera sulla ridistribuzione della terra*, *PP* 52, 1997, 262–305. Esempi più tardi sono rappresentati da SIG³ 141 (cfr. da ultimo M. LOMBARDO, *Lo psephisma di Lumbarda: note critiche e questioni esegetiche*, in: *Studi sulla grecità di Occidente*, ed. L. BRACCESI, 1993, 161–188); e *IG IX* 2,234 (cfr. J.-C. DECOURT, *Inscriptions de Thessalie I: Les cités de la vallée de l'Énipeus*, 1995, nr. 50, pp. 61–63). Si veda anche *IG I³* 47, un documento estremamente frammentario, contenente istruzioni in ordine alla fondazione di una non identificabile *apoikia* ateniese (Potidea?, Anfipoli?), a proposito del quale, ripristinando le ll. 5–6 con [ἀντίγρα]φα λαβὲν τὸς ἀπ[ο]ικός], T. J. FIGUEIRA, *Athens and Aigina in the Age of Imperial Colonization*, 1991, 76, propone di interpretare i magri resti del testo nel senso che «transcripts» or «copies» of the rosters of colonists or perhaps inventories of the properties of the new community had to be taken along».

IX 1²,3,609),¹⁵⁸ dove, in relazione ad una distribuzione di terre, si prevede la possibilità dello scambio tra i coloni, qualora questo avvenisse in presenza del magistrato (ll. 20–22: ἀλλὰ γὰρ δὲ βέβαιος ἔστο, ἀλαζέσθω δὲ ἀντὶ τῷ ἀρχῷ).¹⁵⁹ Nulla, se non forse il fatto che le disposizioni contenute nel documento consentono di attribuire alla *polis* che le emanò strutture istituzionali notevolmente sviluppate,¹⁶⁰ giustifica l'assunto che il magistrato operasse facendo anche ricorso a registrazioni scritte; la possibilità però rimane.

Ugualmente discusso è il caso dell'iscrizione di Alicarnasso detta di Ligdami (SIG³ 45; 475–450 a. C.), che riporta il testo di una legge approvata in seguito ad un accordo di riconciliazione tra fazioni in lotta. Oggetto della legge è in particolare l'apprestamento di una normativa che, in seguito ad un periodo di incertezza e di torbidi civili, consentisse di risolvere i casi in cui la titolarità di case e fondi privati risultasse controversa. Sebbene vi sia un generale consenso sul fatto che gli mnemoni, come appare dalle ll. 20–22 dell'iscrizione (ὁ τ[ι] ἄν μνήμο[νες] εἰδῶσι, τοῦτο κατεργὸν ἔνα[ι]), esercitassero una funzione di controllo sulla situazione fondiaria all'interno della città, gli studiosi discutono se questo avvenisse mediante il ricorso a registrazioni scritte, ovvero, conformemente alla loro natura originaria di «ricordatori», grazie ad un patrimonio di conoscenze tramandato oralmente. La questione è complicata dal fatto che il passo cruciale a questo proposito, le ll. 8–10, deve essere sanato a causa di una

¹⁵⁸ La bibliografia su questa iscrizione, di interpretazione discussa, è vastissima; cfr., tra gli altri, C. VATIN, *Le bronzes Pappadakis, étude d'une loi coloniale*, BCH 87, 1963, 1–19; D. ASHERI, *Distribuzione di terre e legislazione agraria nella Locride Occidentale*, JJP 15, 1965, 313–328; A. MAFFI, *La legge agraria locrese («Bronzo Pappadakis»): diritto di pascolo o redistribuzione di terre?*, in: *Studi in onore di Arnaldo Biscardi VI*, 1987, 365–425; S. LINK, *Das Siedlungsgesetz aus Westlokris (Bronze Pappadakis; I.G. IX 1, fasc. 3, nr. 609 = Meiggs-Lewis 13)*, ZPE 87, 1991, 65–77; F. GSCHNITZER, *Zum Vorstoß von Acker- und Gartenbau in die Wildnis: Das «Westlokrische Siedlungsgesetz» (IG, IX, I²,609) in seinem agrargeschichtlichen Zusammenhang*, Ktēma 16, 1991 (1995), 81–91; KOERNER, *Inscriptifliche Gesetzestexte* cit., nr. 47, pp. 154–169; VAN EFFENTERRE – RUZÉ, *Nomima* cit. alla n. 108, I, nr. 44, pp. 186–193.

¹⁵⁹ Un parallelo a tale procedura è descritto nel frammento *περὶ συμβολαίων* di Teofrasto (§ 1), in relazione a Mitilene, dove Pittaco avrebbe stabilito che le vendite di immobili avvenissero davanti ai βασιλεῖς e al πρύτανις (οἱ δὲ [scil. κελεύουσι πωλεῖν] παρ' ἀρχῇ τινι, καθάπερ καὶ Πίτακος παρὰ βασιλεῦσι καὶ πρυτάνει).

¹⁶⁰ Oltre all'esistenza di tre organi deliberativi (πρεῖρα, assemblea [πόλις] e ἀποκλεισία), le ll. 7–14 fanno riferimento ad un ἀνδροφονικός τετθμός, una legge, certamente scritta e senza molti confronti nella grecità arcaica, sull'omicidio, che presuppone il controllo dello stato sui delitti di sangue (cfr. M. GAGARIN, *Early Greek Law*, 1986, 89 con n. 23 e 94–95; e, soprattutto, H.-J. GEHRKE, *Gesetz und Konflikt. Überlegungen zur frühen Polis*, in: *Colloquium aus Anlass des 80. Geburtstages von A. Heuss*, 1993, 56–58). Sul rapporto tra «colonizzazione» e «scrittura» v. W. V. HARRIS, *Writing and Literacy in the Archaic Greek City*, in: *ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Studies on Ancient History and Epigraphy Presented to H. W. Pleket*, edd. J. H. M. STRUBBE – R. A. TYBOUT – H. S. VERSNEL, 1996, 65–67.

lacuna e rimane incerto se esso debba essere interpretato, con una metonimia, nel senso che, al fine di consentire l'entrata in funzione del nuovo registro fondiario della città, gli mnemoni non dovevano più trasmettere l'antica e ormai inaffidabile documentazione scritta relativa a case e terra ai loro successori (τὸς μνήμονας μὴ παραδίδό[ναι] μή[τε] γῆν μήτε οἰκ[ία] τοῖς μνήμ[ο]σιν κτλ.) o in quello, che implica un uso metaforico del verbo, che non si doveva «affidare (scil. per renderli testimoni e garanti della validità della transazione) terra o case agli mnemoni» (μὴ παραδίδο[σθαι] μή[τε] γῆν μήτε οἰκ[ία] τοῖς μνήμ[ο]σιν), che veniva cioè prescritto un temporaneo «congelamento» dei negozi fondiari «pour permettre une révision en justice des droits immobiliers».¹⁶¹ In tempi recenti, A. MAFFI ha, sulla base di una serrata analisi del testo e della sua logica interna, portato buoni argomenti a favore della prima possibilità,¹⁶² cosicché avremmo già per l'Alicarnasso della prima metà del V secolo un esempio di quell'ἄρχη πρὸς ἣν ἀναγράφεσθαι δεῖ τὰ τε ἴδια συμβόλαια, di cui parla Aristotele nella *Politica*, i cui detentori forse non a caso potevano portare anche il nome di μνήμονες (1321b34–40). Nuovamente non vi è la certezza assoluta, ma una conferma esterna potrebbe venire dalla celebre iscrizione arcaica cretese per lo scriba Spensithios (c. 500 a. C.), il cui compito viene più volte descritto nel testo come quello di πόλι τὰ δαμόσια τὰ τε θιῖα καὶ τάνθρωπινα ποινικάζεν τε καὶ μναμονεύεν (L. H. JEFFERY – A. MORPURGO DAVIES, *Ποινικιστάς and ποινικάζεν*: B. M. 1969.4–2.1, a New Archaic Inscription from Crete, *Kadmos* 9, 1970, 118–154 [SEG 27,631]), di «ricordare» (e recitare) ma nello stesso tempo

¹⁶¹ Così, da ultimi, VAN EFFENTERRE – RUZÉ, *Nomima* I cit., 94, che seguono (W. LAMBRINUDAKIS –) M. WÖRRLE, Ein hellenistisches Reformgesetz über das öffentliche Urkundenwesen von Paros, *Chiron* 13, 1983, 333–336. Cfr. anche KOERNER, *In-schriftliche Gesetzestexte* cit., nr. 84, p. 319.

¹⁶² A. MAFFI, L'iscrizione di Ligdamis, 1988, in part. 46–54, 70–72. Che il verbo παραδίδομι della l. 8 si riferisse alla trasmissione dei registri fondiari dagli mnemoni uscenti a quelli che entravano in carica era stato sostenuto da PARTSCH, *Die griechische Publizität der Grundstücksverträge im Ptolemäerrechte* cit. alla n. 10, 117–120 (su cui cfr. MAFFI, op. cit., 46–56). In tal senso, in modo apparentemente del tutto indipendente, anche M. CORSARO, Un decreto di Zelea sul recupero dei terreni pubblici (*Syll.*³, 279), *ASNP* 14, 1984, 452; R. LONIS, La réintégration des exilés politiques en Grèce: le problème des biens, in: *Hellénika Symmikta*, edd. P. GOUKOWSKY – C. BRIXHE, 1991, 105–106 con n. 5. Tale interpretazione è respinta da VAN EFFENTERRE – RUZÉ, op. cit. alla n. precedente, i quali rilevano che il lavoro di MAFFI «très consciencieux, n'a malheureusement pas amené, sauf sur quelques points de détail, une meilleure intelligence du document et la traduction à laquelle il aboutit ... n'est pas satisfaisante» (p. 90). Va peraltro osservato che qualora si accetti per la l. 8 l'integrazione μὴ παραδίδο[σθαι], il τὸς μνήμονας che lo precede rimane senza spiegazione (cfr. MAFFI, 71) e che neppure gli editori di *Nomima* hanno saputo proporre per esso una nuova convincente esegesi (cfr. le note critiche alla p. 93 e, a p. 88, l'incerta traduzione: «(Pour?) les mnémones»).

anche di «affidare alla scrittura», a vantaggio della città, «de cose divine e umane». ¹⁶³

La tipologia di registrazioni che risulta più ampiamente attestata, tanto sul piano quantitativo che su quello geografico, è però, come abbiamo visto, senza dubbio il registro delle vendite. Per quanto rimanga difficile determinarne il rapporto con l'ἀναγραφὴ τῶν κτημάτων καὶ συμβολαίων teofrastea dovrebbe a questo punto essere emerso come a tali registri possa senza esagerazione essere attribuita la funzione di archivi fondiari. L'idea elaborata dal FINLEY sulla base di Arist. Ath. Pol. 47,2–48,2, e poi ampiamente affermata, sul carattere effimero e sulla «funzione di polizia» delle registrazioni tenute dai magistrati nel mondo greco ¹⁶⁴ è stata impropriamente generalizzata e, quanto meno nel caso qui esaminato, mi sembra smentita dalla documentazione. Tanto le fonti letterarie quanto quelle epigrafiche rivelano che λευκώματα e σανίδες non venivano utilizzati soltanto per l'affissione, ma anche per la conservazione in archivio e la futura consultazione.

I testi analizzati consentono inoltre qualche conclusione sull'organizzazione del materiale d'archivio: l'ordinamento cronologico per anno e per mese appare una costante e non è un caso che esso ricorra nelle due uniche iscrizioni pervenute classificate come «registri delle vendite» (IG XII, 5,872 [Teno]; SEG 24,524 [Mieza]). In aggiunta a ciò si colgono qua e là tracce di ulteriori criteri di archiviazione. In un precedente contributo ho creduto di dimostrare che ad Atene, sulle cui pratiche di pubblicità siamo nuovamente informati da Teofrasto (v. sopra § 3), gli archivi erano tenuti localmente nei singoli demi e custoditi

¹⁶³ A.E. RAUBITSCHKE, The Cretan Inscription B. M. 1969.4–2.1: a Supplementary Note, *Kadmos* 9, 1970, 155–156; G.P. EDWARDS – R.B. EDWARDS, The Meaning and Etymology of ποινικαστάς, *ibid.* 16, 1977, 131–140, in part. 139; VAN EFFENTERRE, Le contrat de travail du scribe Spensithios, *BCH* 97, 1973, 31–46, in part. 39; VAN EFFENTERRE – RUZÉ, *Nomima* I, cit., nr. 22, pp. 102–107; R. THOMAS, Written in Stone? Liberty, Equality, Orality and the Codification of Law, *BICS* 40, 1995, 66–71. Qualunque sia la sfera di competenza che si vuole attribuire a Spensithios (v. oltre alla bibliografia citata anche M. DETIENNE, L'espace de la publicité: ses opérateurs intellectuels dans la cité, in: *Les savoirs de l'écriture. En Grèce ancienne*, ed. M. DETIENNE, 1988, 67–70), il compito di «scrivere» e «ricordare» che gli viene assegnato lo colloca in una posizione analoga a quella degli mnemoni di Alicarnasso, il cui dirimente apporto di conoscenza (Il. 20–22: ὃ τ[ι] ἂν μνήμο[νες] εἰδέωσι, τοῦτο καρτερὸν ἔνα[ι]) doveva manifestarsi nella forma della dichiarazione testimoniale (come osserva il MAFFI, 105 con n. 80, l'εἰδέωσι della l. 21 «richiama l'*eidenai* con cui sono introdotte le dichiarazioni testimoniali nelle orazioni attiche del IV sec.»). Qualora si voglia speculare sulla forma concreta della documentazione scritta a disposizione degli *mnemones*, mi sembra si possa nuovamente pensare a registri delle vendite (cfr. Il. 28–32: καρτερός δ' εἶναι γῆς καὶ οἰκίων οἵτινες τοτ' εἶχον ὅτε Ἀπολλωνίδης καὶ Παναμύης ἐμνημόνευον, εἰ μὴ ὕστερον ἀπεπέρασαν).

¹⁶⁴ FINLEY, *Ancient History. Evidence and Models* cit. alla n. 11, 30–33. Si veda anche l'altra bibliografia citata alla n. 11.

dai demarchi.¹⁶⁵ Lo stesso modello viene descritto in rapporto agli Ἀθηναῖοι...οἱ ἐν Ποτιδαίᾳ οἰκοῦντες del IV sec. nell'Economico pseudoaristotelico (1347a18–24). Analogamente, i Dikaiomata prescrivono la registrazione dell'atto di compravendita κατὰ δήμους, con la differenza, per noi singolare ma nello stesso tempo indicativa nel suo riflettere modalità di uso «orale» della scrittura, che il documento veniva custodito non secondo il demo in cui era situato l'immobile, bensì secondo quello del venditore. La funzionalità delle registrazioni alle ripartizioni geografiche della città e del suo territorio emerge tuttavia non soltanto dal caso di Alessandria, dove il ταμίας doveva indicare ὅτι ἂν ἀγ[ορ]άσῃ ὄνομαστὶ καὶ ὅπ[ου ἂν κέηται καὶ ἐάν] τινα ἐπωνυμίαν ὁ χ[ῶ]ρ[ος] ἔχῃ, ma più esplicitamente anche a Tenos e a Camarina dove gli atti contengono riferimenti, nel primo caso, al τόπος dell'ἄστυ e al demo della *chora*, nel secondo ad uno dei quartieri (λαύρα) in cui era suddivisa la città.

Alcune considerazioni sono possibili anche in relazione al problema delle funzioni di tali registrazioni. Da un lato, mi sembra che dai dati raccolti emerga abbastanza nettamente una dimensione giuridica e di controllo politico-sociale. La registrazione pubblica del negozio presso il magistrato, portando alle estreme conseguenze il principio della pubblicità che caratterizza l'istituto della compravendita nel diritto greco, doveva innanzitutto garantire un controllo preventivo sulla legalità delle transazioni. Il riferimento, secondo la regola dell'ἀνάγειν εἰς τὸν πρατῆρα, alla precedente documentazione, la presenza dei garanti e dei testimoni, l'ufficialità dell'atto dovevano di fatto assicurare un efficace sistema di tutela della posizione del compratore. Quanto all'uso delle registrazioni per la soluzione di controversie insorte dopo il perfezionamento del negozio, la tradizione non è in proposito molto illuminante. Come è noto, nessuna delle orazioni attiche conservate riguarda specificamente il caso di un immobile il cui titolo di proprietà fosse oggetto di controversia. Su un piano più generale, anche quando, nella Retorica, discute delle πίστεις ἄτεχνοι (1375a22–1377b11), Aristotele sembra essere più interessato all'uso retorico degli argomenti da utilizzare per enfatizzare o, all'opposto, far passare in secondo ordine la loro presenza o assenza che all'uso delle prove in senso tecnico.¹⁶⁶ Nelle orazioni conservate inoltre magistrati o ex-magistrati sono non di rado chiamati nella qualità di testimoni, ma poiché il testo delle testimonianze non è generalmente tramandato, non sappiamo di che tenore queste fossero e su che cosa si basassero. L'impressione è peraltro che i registri di cui ci occupiamo venissero utilizzati anche come archivio di riferimento per la consultazione successiva. Questo si evince ad es. dal caso di Milet I.3, nr. 33e, dove la prescri-

¹⁶⁵ FARAGUNA, Registrazioni catastali nel mondo greco cit. alla n. 19, 7–33; cfr. anche Id., Un nuovo studio sulle «Rationes Centesimarum» cit. alla n. 145, 171–180.

¹⁶⁶ Si veda in proposito C. CAREY, «Artless» Proofs in Aristotle and the Orators, BICS 39, 1994, 95–106.

zione secondo cui gli ὄνοφύλακες(?) dovevano ricevere una copia dei documenti pertinenti all'assegnazione di terre e trascriverli quindi εἰς [τὰ] λευκώματα, ἐν οἷς καὶ αἱ ὄναι ὑπάρχουσιν non è comprensibile se non alla luce della volontà di avere a disposizione una documentazione fondiaria, per quanto disomogenea, completa. Analogamente, la legge sui debiti di Efeso (I. v. Ephesos 4) stabiliva che l'*antigraphus* desse la massima pubblicità all'esito degli arbitrati ἵνα ἐξῇ τῶι βουλομένῳ τῶν πολιτῶν ἐφορᾶν τοὺς γεγενημένους μερισμοὺς τῶν ἐγγαίων. Se poi l'ipotesi che le lamine di Camarina, allo stesso modo dei certificati di καταγραφὴ egiziani, costituiscono *antigrapha* dell'atto di registrazione compiuto presso il magistrato è corretta, avremmo un ulteriore indiretto indizio in tal senso; la ricevuta metteva infatti chi la deteneva al sicuro da possibili «manipolazioni» dell'archivio.

Parallelamente non bisogna sottovalutare le finalità fiscali sottese alla tenuta dei registri. In molti degli esempi considerati, anche se non in tutti, alla registrazione dell'atto era connessa l'esazione di una tassa. Nel caso di Alessandria, secondo l'integrazione del testo comunemente accettata, questa era del 10 per cento, e quindi piuttosto elevata. Altrove, come ad esempio nel caso di Anfipoli e dei documenti della Calcidica, si può invece presumere che questa fosse sensibilmente più bassa e più in linea con quanto sappiamo a proposito di Atene, dove, a quanto sembra, il τέλος non superava l'1%. Da IG XII,5,876, come abbiamo visto, si può evincere una cifra ricapitolativa, corrispondente forse al totale delle transazioni di un anno, di 60 talenti, che, se non proprio enorme, implica entrate per una città di non grandi dimensioni come Teno¹⁶⁷ non del tutto trascurabili. L'esistenza stessa dei registri presuppone inoltre una certa intensità nelle transazioni fondiarie, poco importa se alla circolazione del denaro non sempre corrispondesse una circolazione in pari misura dei beni. Questo emerge bene nel caso di Teno ed è assunto dallo HATZOPOULOS anche per Mieza.¹⁶⁸ Ad Anfipoli una stele riporta due atti pertinenti a vendite successive e, a quanto sembra, cronologicamente non distanti del medesimo immobile (sopra § 8, nr. 34).¹⁶⁹

Nello stesso tempo è doveroso anche essere cauti nell'essere troppo pronti ad assimilare gli «archivi» che siamo andati qui ricostruendo ai registri fondiari moderni. Un primo forte limite è che appare difficile ipotizzare per essi un ordinamento su base personale o reale, ciò che doveva rendere scarsamente

¹⁶⁷ Secondo il sistema di classificazione adottato da L. NIXON – S. PRICE, *The Size and Resources of Greek Cities*, in: *The Greek City: from Homer to Alexander*, edd. O. MURRAY – S. PRICE, 1990, 137–170, Teno, il cui tributo nel 430/29 ammontava a 2 talenti (IG I³ 281, B, II, l. 50), si collocava, all'interno del gruppo degli stati membri della Lega delio-attica, nella fascia più bassa dei «big spenders». ÉTIENNE, *Ténos II cit.* non fa ipotesi sull'entità del corpo cittadino della *polis*.

¹⁶⁸ Macedonian Institutions under the Kings I, 1996, 116.

¹⁶⁹ HATZOPOULOS, *Actes de vente d'Amphipolis cit.*, 48–49 e 84–85.

agevole il reperimento degli atti. Se è lecito generalizzare dal caso sopra analizzato di Mileto si può inoltre supporre che essi dovessero non di rado riunire documenti eterogenei e redatti secondo criteri diversi. Più iscrizioni testimoniano dello stato di cattiva tenuta in cui spesso si trovavano gli archivi e dei provvedimenti resisi necessari per riportare ordine nella documentazione. Nondimeno mi sembra si possa concludere che le registrazioni fondiari e il controllo diretto della *polis* attraverso i suoi magistrati sulle transazioni immobiliari erano per lo meno a partire dal IV secolo pratiche diffuse in tutto il mondo greco e, ciò che più conta, che esse erano considerate necessarie, ἀναγκαῖαι per usare la terminologia aristotelica, per garantire un ordinato e regolare svolgimento della vita politica e amministrativa della città.¹⁷⁰

Dipartimento di Scienze dell'Antichità
Via Lazzaretto Vecchio, 8
I-34123 Trieste

¹⁷⁰ Da un punto di vista euristico mi sembra in questo senso utile la nozione di matrice weberiana di Zweckrationalität, introdotta nel dibattito da C. AMPOLO (A proposito di M. I. Finley, *Ancient History: Evidence and Models*. Le «statistiche» ateniesi: una verifica, *Opus* 5, 1986, 139–142; cfr. anche Id., *Economia ed amministrazione ad Atene: il contributo dell'Athenaion Politeia e il ruolo dei misthoi*, in: *L'Athenaion Politeia di Aristotele 1891–1991*. Per un bilancio di cento anni di studi, ed. G. MADDOLI, 1994, in part. 280–281). La città greca non aveva sviluppato un apparato amministrativo burocratizzato e, con alcune eccezioni, la pratica quotidiana raramente richiedeva competenze specifiche da parte dei magistrati; nello stesso tempo essa aveva tuttavia elaborato forme di amministrazione di una certa complessità, funzionali ai bisogni e alla struttura della società, per le quali l'uso della scrittura sempre più divenne uno strumento insostituibile. Una via «mediana» nell'approccio all'amministrazione e alle finanze greche è suggerita anche da L. MIGEOTTE, *Les finances des cités grecques au-delà du primitivisme et du modernisme*, in: *ENEPTEIA* cit. alla n. 160, 79–96 (cfr. dello stesso autore anche: *Les finances publiques des cités grecques: bilan et perspectives de recherche*, *Topoi* 5, 1995, 7–32). Sulla «razionalità» della città greca v. anche MURRAY, *Cities of Reason*, in: *The Greek City* cit. alla n. 167, 1–25 (trad. it. *Città della ragione*, in Id., *La città greca*, 1993, 3–28); Id., *Rationality and the Greek City: the Evidence from Kamarina*, in: *The Polis as an Urban Centre and as a Political Community*, ed. M. H. HANSEN, 1997, 493–504.

